

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	10
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	31
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	46
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	47
GIUSTIZIA (II)	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	65
FINANZE (VI)	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	80
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	101
AFFARI SOCIALI (XII)	»	111
AGRICOLTURA (XIII)	»	112
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	119
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	124

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Esame C. 1139 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Esame Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa. (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni*) 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 giugno 2013. – Presidenza del Presidente Salvatore CICU. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 10.35.

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Esame C. 1139 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, *relatore*, fa presente che il provvedimento all'esame potrebbe essere sinteticamente qualificato come decreto ILVA 3, poiché, facendo

seguito ai decreti-legge n. 129 e n. 207 del 2012, costituisce il terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto. Quanto al suo contenuto, ricorda che l'articolo 1 disciplina la fattispecie del commissariamento straordinario – al ricorrere di taluni presupposti – delle imprese che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, mentre l'articolo 2, ai commi 1 e 2, dispone *ope legis* in merito al commissariamento della società ILVA S.p.a., eliminando così la necessità di emanare un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1, comma 1. Per tali ambiti materiali, il provvedimento risponde quindi a criteri di omogeneità. Per quanto riguarda invece l'articolo 2, comma 3, che novella l'articolo 1, comma 3, del citato decreto n. 207/2012, in tema di attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni e di destinazione dei proventi delle

sanzioni comminate agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tale carattere può essere comunque ascritto seppure indirettamente.

Venendo agli aspetti problematici di pertinenza del Comitato, riferisce che essi coinvolgono due profili del provvedimento. Il primo, relativo all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, riguarda la procedura di nomina del commissario straordinario, che, ai sensi di tale disposizione, può essere disposta con un DPCM, così derogando implicitamente alla normativa generale vigente, rappresentata dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a realizzare specifici obiettivi determinati siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, e dall'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 13 del 1991, che dispone che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri debbano essere adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica. A tal proposito ricorda anche che nella XVI legislatura, nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 129/2012, il Comitato, in presenza di una analoga questione, aveva espresso l'auspicio che per il futuro il legislatore si attenesse, nel delineare le procedure di nomina dei commissari straordinari del Governo, al dettato della legge n. 400 del 1988.

Evidenzia poi come a tale vizio, che coinvolge un ambito più prettamente formale, se ne accompagni un altro, questa volta però di ordine sostanziale. Infatti, l'articolo 1, comma 1, nell'individuare i presupposti che possono condurre alla deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa che gestisca almeno uno stabilimento strategico nazionale, usa l'espressione « ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 20012, n. 207 », che si presta ad una duplice opzione interpretativa: in un primo senso, potrebbe essere connessa soltanto alla dichiarazione di stabilimento strategico nazionale; in un secondo, potrebbe invece essere intesa come volta ad integrare le

condizioni ora individuate (gestione di uno stabilimento di interesse strategico nazionale; pericolosità dell'attività svolta e accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale) – con tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 207 del 2012. Considerato che la disposizione primaria, di cui, per le ragioni da lui esposte, non risultano definiti gli ambiti applicativi, promana da un atto dell'ordinamento statale che incide pesantemente sulla normale sfera di autonomia dei privati, appare evidente come la questione ermeneutica segnalata mai come in questo caso necessiti di un doveroso approfondimento nella sede di merito, affinché, proprio in ragione del carattere derogatorio degli ordinari equilibri costituzionali in materia di iniziativa economica che la normativa proposta riveste, siano resi del tutto chiari i suoi presupposti applicativi.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1139 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento – preceduto da un preambolo che dà ampio conto delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, essendo volto a disciplinare, all'articolo 1, la fattispecie del commissariamento straordinario – al ricorrere di taluni presupposti – delle imprese che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, esplicitando, all'articolo 2, commi 1 e 2, l'applicazione di tale disciplina alla società ILVA S.p.a.; solo indirettamente riconducibile all'ambito materiale oggetto di tali articoli, come rappresentato nel preambolo e nella rubrica dell'articolo 2 (“Commissariamento della s.p.a. ILVA”), appare

invece il comma 3 di quest'ultimo articolo, che novella l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, in tema di attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni e di destinazione dei proventi delle sanzioni comminate agli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto legge in esame interviene su un ambito materiale che ha formato oggetto, in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, trattandosi del terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto; con il suddetto quadro normativo (rappresentato dai decreti-legge 7 agosto 2012, n. 129 e 3 dicembre 2012, n. 207) il decreto-legge si rapporta effettuando un adeguato coordinamento;

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dispone che il commissario straordinario chiamato all'amministrazione delle imprese che gestiscano "almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri – senza che, ai fini della nomina, siano individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – derogando così implicitamente alla normativa vigente. Si ricorda infatti che l'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a "realizzare specifici obiettivi determinati" siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica e che la legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), dispone

che "tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri" debbano essere adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, laddove individua i presupposti che possono condurre alla deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa, reca una disciplina suscettibile di interpretazione non univoca, non risultando in proposito chiaro se il suddetto commissariamento possa riguardare i soli stabilimenti produttivi che, oltre a trovarsi nelle condizioni individuate dall'articolo 1, comma 1 in esame (gestione di uno stabilimento di interesse strategico nazionale; pericolosità dell'attività svolta e accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale), possiedano anche gli altri requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 207 del 2012 (occupino cioè almeno 200 lavoratori subordinati; vi sia l'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione e sia stata autorizzata, da parte del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo non superiore a 36 mesi), ovvero se il commissariamento possa interessare, in generale, tutte le imprese che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, a causa dell'"inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale", anche a prescindere dalla ricorrenza di tutte le altre condizioni indicate all'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012. Si segnala peraltro che con tale ultima interpretazione effetti particolarmente gravi per l'attività dell'impresa, quali la sospensione dell'"esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa" o, in caso di impresa costituita in forma societaria, la sospensione dei "poteri dell'assemblea",

nonché la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di “sostituire i componenti degli organi di controllo”, si ricollegerebbero a presupposti non precisamente definiti;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall’obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 1, primo periodo – che si limita a contenere un generico rinvio all’impresa “che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207”, ancorché la suddetta disposizione non rechi espressamente la definizione dell’impresa di interesse strategico nazionale, ma si limiti a configurare una specifica procedura – onde scongiurare l’insorgere di dubbi interpretativi in merito agli stessi presupposti che possono condurre al commissariamento straordinario d’impresa, si provveda a precisare se il suddetto commissariamento possa riguardare i soli stabilimenti produttivi che, oltre a trovarsi nelle condizioni individuate dall’articolo 1, comma 1, in esame, possiedano anche gli altri requisiti previsti dall’articolo 1, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 207 del 2012, ovvero se il commissariamento possa interessare, in generale, tutte le imprese che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale anche a prescindere dalla ricorrenza di tutte le condizioni di cui sopra; ove si dovesse propendere per tale seconda opzione interpretativa, provvedano altresì le Commissioni a precisare maggiormente come si sostanzia la fattis-

specie dell’*“inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell’autorizzazione integrata ambientale”* tenuto conto che essa sarebbe il presupposto dello stesso commissariamento d’impresa.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, laddove prevede che il Commissario straordinario chiamato ad amministrare l’impresa che gestisca stabilimenti di interesse strategico nazionale al ricorrere dei presupposti indicati al primo periodo del medesimo comma 1, sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio dei ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – valutino le Commissioni se non sia opportuno modificare la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Esame Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Francesca BUSINAROLO, *relatrice*, ricorda che il testo unificato all’esame, adot-

tato come testo base dalla Commissione Giustizia nella seduta del 6 giugno 2013, riproduce – con qualche variante ed integrazione – i contenuti del disegno di legge C. 5019-*bis*, approvato dalla Camera dei deputati il 4 dicembre 2012, in prosimità della conclusione della XVI legislatura. Si tratta di un provvedimento, articolato in 14 articoli, ripartiti in 4 capi, che affronta i temi delle pene detentive non carcerarie (la cui disciplina è affidata ad un procedimento legislativo delegato) e della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato; esso interviene altresì a disciplinare un ulteriore profilo della sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili. Trattandosi di temi tra loro strettamente connessi, il suo contenuto appare pertanto omogeneo.

Relativamente alle problematiche di interesse per il Comitato per la legislazione, richiama in primo luogo l'attenzione dei colleghi sulla procedura di delega delineta dall'articolo 1. Quanto alla delega da esercitare in via principale, ricorda che il comma 2 prevede un termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prolungabile però di sessanta giorni se il Governo trasmette i relativi schemi al Parlamento, per il parere, negli ultimi due degli otto mesi previsti (c.d. «scorrimento»). Vengono previsti quindi tempi che, da un lato, in ragione della loro brevità, potrebbero non rivelarsi congrui ai fini dell'esercizio dei complessi poteri normativi delegati, e dall'altro, sulla base della tecnica dello «scorrimento», forieri di possibili incertezze quanto alla individuazione del *dies ad quem* di scadenza. Al fine di prevenire l'insorgere di eventuali future problematiche circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, sembrerebbe pertanto preferibile adottare un termine eventualmente più ampio per l'esercizio della delega principale, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello «scorrimento».

Quanto invece alla delega integrativa e correttiva, evidenzia come il comma 3

preveda che essa sia esercitabile entro il termine di «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo». Si utilizza così anche in questo caso una formulazione che potrebbe generare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, a meno che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di «ultimo decreto legislativo», che consenta di dissipare tale incertezza. Fa presente anche, sempre in relazione ai decreti legislativi correttivi e integrativi, che il richiamato comma 3 si limita a prevedere che essi debbano essere emanati «con il rispetto del procedimento di cui al comma 2», senza tuttavia precisare che essi debbano rispettare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1.

Riferisce infine che il provvedimento, nel recare al capo III una disciplina direttamente precettiva volta a cancellare l'istituto della contumacia, sostituendolo con quello della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, sopprime opportunamente ogni riferimento all'istituto della contumacia previsto in vari articoli del codice di procedura penale, senza peraltro intervenire sugli articoli 429 e 552 del citato codice, che pure contemplano un richiamo alla disciplina della contumacia.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa e ricordato che il progetto di legge ripropone il testo del disegno di legge d'iniziativa governativa approvato dalla Camera il 4 dicembre 2012 (C. 5019-*bis*), sul cui testo base il Comitato per la legislazione si era espresso nella seduta del 16 ottobre 2012; rispetto al provvedimento a suo tempo esaminato, il testo unificato delle proposte di legge in titolo contiene, quanto alle parti coincidenti, alcune inte-

grazioni, frutto dell'istruttoria legislativa che a suo tempo ha portato all'approvazione del citato A.C. 5019-*bis*, nonché quattro nuovi articoli (artt. 5, 6, 12 e 13) e due ulteriori novelle (capoversi artt. 464-*octies* e 464-*novies*) nell'ambito dell'articolo 3;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, pur intervenendo su diversi ambiti del diritto penale, sia sostanziale che processuale, reca una serie di interventi complessivamente finalizzati alla deflazione del sistema penale; in particolare, esso interviene, affidandone la definizione ad un procedimento legislativo delegato, sulla disciplina penale sostanziale in materia di pene detentive non carcerarie (capo I), sulla disciplina, sia di natura sostanziale che processuale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (capo II) e, infine, integra la disciplina processuale in materia di sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili (capo III);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 1, il comma 2 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e che il suddetto termine possa essere prolungato di sessanta giorni ove il Governo trasmetta i relativi schemi al Parlamento negli ultimi due degli otto mesi previsti; il successivo comma 3 dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo", utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega

integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di « ultimo decreto legislativo », che consenta di dissipare tale incertezza. Sempre in relazione ai decreti legislativi correttivi e integrativi, la disposizione richiamata si limita a prevedere che essi debbano essere emanati "con il rispetto del procedimento di cui al comma 2", senza tuttavia precisare che essi debbano altresì rispettare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1;

il provvedimento, negli articoli da 7 a 13, nel recare una disciplina direttamente precettiva, volta a riformare la materia della contumacia, cancellando l'istituto e sostituendolo con quello della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, provvede opportunamente ad eliminare ogni riferimento o richiamo all'istituto della contumacia previsto in vari articoli del codice di procedura penale, fatta eccezione per l'articolo 429, comma 1, lettera *f*), e per l'articolo 552, comma 1, lettera *d*);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, commi 2 e 3, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale nonché di quella correttiva ed integrativa, si individuino un termine più ampio per l'esercizio della delega principale, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello "scorrimento", e contestualmente introducendo un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, per esempio calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione; al comma 3, si specifichi altresì che i decreti adottati nell'esercizio della delega

correttiva e integrativa debbano rispettare i principi e i criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega principale;

per le ragioni evidenziate in premessa, agli articoli 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, si provveda ad espungere le parole “*non comparendo sarà giudicato in contumacia*”».

Salvatore CICU, *presidente*, nell'esprimere apprezzamento per la presenza del sottosegretario Ferri e nell'auspicare altresì che per il futuro si intensifichi la partecipazione del Governo ai lavori del Comitato per la legislazione – organo che, proprio in ragione delle problematiche che dibatte, necessita di interloquire dialetticamente con le autorità governative titolari dell'iniziativa legislativa – invita il sottosegretario a fornire valutazioni in merito alla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

Cosimo FERRI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*, sottolinea l'importanza che il provvedimento all'esame riveste nell'ambito delle politiche che il Governo intende porre in essere al fine di affrontare l'emergenza carceraria. È questa una problematica che richiede interventi tempestivi, considerato anche che il limite temporale di vigenza della disposizione sulla esecu-

zione domiciliare delle pene detentive non superiori a diciotto mesi di cui alla legge n. 199 del 2010 è fissato al 31 dicembre 2013. Proprio in ragione di ciò e nel registrare con favore i tempi che nel contesto della programmazione parlamentare si stanno prospettando per una sollecita conclusione dell'iter legislativo della legge delega, ritiene di poter fornire ampie garanzie riguardo all'intenzione del Governo di voler esercitare celermente i poteri normativi delegati che il Parlamento dovesse conferire. Nell'assicurare l'impegno a considerare le indicazioni provenienti dal Comitato per la legislazione, osserva come l'impostazione seguita nella proposta di parere riguardo alla tempistica per l'esercizio della delega sia a suo avviso condivisibile, anche se va tenuto in conto che la stessa si traduce in un suggerimento ad ampliare il termine di delega.

Dopo che Francesca BUSINAROLO, *relatrice*, ha precisato che l'approccio da lei seguito non era certo nel senso di voler suggerire una dilatazione abnorme dei tempi della delega ma, in un'ottica prudenziale ed a titolo collaborativo, volto solo a richiamare l'attenzione sull'esigenza di conferire carattere di certezza agli stessi, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2013.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 10.25 alle 11.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare ed ha iniziato l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Napoli (procedimento n. 21202/10/21 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Sui lavori della Giunta	15
AVVERTENZA	15

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 12 giugno 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 12.50.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Napoli (procedimento n. 21202/10/21 RGNR).

(Esame e rinvio).

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che la domanda in titolo è già stata oggetto di attenzione da parte della Giunta nella scorsa legislatura e che essa risale comunque a vicende verificatesi nel 2009.

Il procedimento trae origine da una querela del signor Michele Figliulo, segretario cittadino del PD di Salerno. Il capo di imputazione reca testualmente: « [per avere il Cirielli affermato tra l'altro] "*Figliulo è un bugiardo comunista e usa il vecchio sistema della calunnia*" ». Dalla nomina del difensore di fiducia risulta

peraltro che il deputato Cirielli abbia rivolto al Figliulo l'espressione « *Calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Il celebre motto di Stalin tramandato dal PCI di Togliatti fu utilizzato da sempre nello scontro politico* ».

Tali espressioni sono apparse su *Il Mattino*, edizione di Salerno, del 28 aprile 2009.

Segnala ai colleghi che nella relazione della Giunta della scorsa legislatura, affidata al collega Maurizio Turco – in cui si sosteneva la sindacabilità delle espressioni del parlamentare – si legge che appare « *evidente che si è trattato di un caso di polemica politica, potenzialmente riferibile all'articolo 21 della Costituzione, pur formulata con toni particolarmente vibrati, stante la campagna elettorale in corso per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno e per l'elezione del Presidente della relativa Giunta (...). È verosimile quindi ritenere che lo scontro politico particolarmente acceso possa collocarsi in un solco giurisprudenziale relativo alla scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale* ». Tale scriminante esclude la punibilità per chi agisce in « esercizio di un diritto ».

La scelta della Giunta della scorsa legislatura risulta dunque motivata nel

senso di ravvisare l'esercizio del diritto di « critica politica ». Tuttavia, si è ritenuto esulare dalle competenze della Giunta e dell'Assemblea valutare tale aspetto, dovendosi l'organo parlamentare attenere solo al compito di verificare se sussistano i requisiti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione. Sotto questo specifico profilo, secondo quanto riportato dalla relazione della scorsa legislatura, mancherebbe un nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate in giudizio e il contenuto di attività parlamentari tipiche.

La Corte costituzionale ha peraltro in più occasioni precisato che la procedura parlamentare in materia di insindacabilità non possa costituire un foro speciale di applicazione del diritto di critica politica, altrimenti il membro del Parlamento si gioverebbe di un privilegio particolare in dispregio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (si richiamano, al riguardo, le sentenze nn. 81, 82 e 194 del 2011). Ciò anche allo scopo di tutelare una sorta di parità di condizioni tra candidati in una competizione politica di cui, in ipotesi, uno solo di essi sia parlamentare.

La questione presenta però risvolti complessi.

Un primo elemento da prendere in considerazione è costituito dal fatto che la polemica scaturisce dal ruolo che Cirielli aveva avuto in qualità di relatore di un progetto di legge assegnato alla Commissione difesa, di cui era anche presidente.

Gli era stata mossa l'accusa politica di voler equiparare a fini previdenziali i partigiani e gli aderenti alla Repubblica di Salò, per il solo fatto di svolgere quella peculiare attività – tipicamente parlamentare – di relatore in Commissione della proposta normativa. L'accusa muoveva dal presupposto falso che egli avesse sottoscritto la proposta. Così aveva in particolare affermato l'allora segretario nazionale del Partito Democratico, onorevole Franceschini. Evidentemente il Cirielli ha quindi reagito ad una bugia con l'epiteto che compare nel capo d'imputazione e l'ha collegata ad un « metodo comunista », espressione che – in sé – non ha connotazioni negative. In realtà, assumere il

ruolo di relatore non concretizza in alcun modo adesione ai contenuti e agli obiettivi di una proposta di legge.

Deve però altresì ricordarsi che Figliulo non era intervenuto sulla stampa al momento di quella relazione ma solo al momento delle elezioni provinciali. Da ciò nella relazione della Giunta si desumeva che il deputato Cirielli agiva da candidato e che le espressioni a lui ascritte dovessero ricondursi alla sua funzione di candidato a Presidente della provincia e non già a quella di deputato.

Si riserva di formulare una proposta in relazione all'audizione dell'interessato ed all'esito del dibattito.

(Viene introdotto il deputato Edmondo Cirielli).

Edmondo CIRIELLI (FdI), nel dichiararsi convinto della validità del sistema costituzionale delle immunità parlamentari che – sia pure in un'ottica di inevitabile revisione nell'attuale epoca storica – conserva una sua funzione imprescindibile, dichiara pur tuttavia di aver privilegiato, laddove è stato coinvolto in procedimenti giudiziari, la scelta di difendersi nell'ambito del procedimento giurisdizionale. In questa occasione, invece, ha ritenuto di adire la Giunta in quanto, a suo avviso, le dichiarazioni oggetto di querela sono pienamente ascrivibili nell'ambito di opinioni politiche che costituiscono espressione del mandato parlamentare.

Chiarisce che il contenzioso giudiziario è scaturito a seguito della relazione da lui svolta presso la Commissione difesa della Camera, di cui all'epoca era presidente, su una proposta di legge presentata dall'onorevole Barani concernente la « Istituzione dell'ordine del tricolore », che avrebbe potuto equiparare a fini previdenziali i partigiani con gli aderenti alla Repubblica di Salò. Ribadisce che il suo nome non figurava tra i firmatari della proposta di legge e che aveva assunto il ruolo di relatore in quanto presidente della Commissione e in considerazione della delicatezza della materia trattata. Dichiaro quindi di essersi limitato ad illustrare in

maniera asettica i contenuti della proposta di legge – peraltro successivamente ritirata dal presentatore su indicazione degli stessi gruppi di maggioranza – non esprimendo alcuna considerazione sul merito.

Alcuni mesi dopo, nel corso della campagna elettorale per l'elezione del presidente della provincia di Salerno, cui era candidato, l'onorevole Franceschini, allora segretario nazionale del Partito Democratico, lo aveva accusato di aver sottoscritto ed appoggiato il suddetto progetto di legge e le medesime accuse, false, gli erano state rivolte dal segretario del Partito Democratico di quel territorio, Michele Figliulo. Di fronte a tale falsità, ritenne giustificato replicare, in un'intervista apparsa su *Il Mattino*, con l'espressione « bugiardo comunista » che, contestualizzata nel clima della campagna elettorale, non assumeva alcun carattere offensivo, tanto più che riproduceva un motto da sempre utilizzato nello scontro politico ed attribuito a Stalin.

Dà quindi lettura di una nota da lui indirizzata al Figliulo con la quale aveva inteso chiarire lo spirito delle sue dichiarazioni, riportate peraltro in maniera erronea e fatte oggetto di strumentalizzazione da parte dei suoi avversari politici: « in relazione all'intervista a me attribuita dal quotidiano *Il Mattino* in data 28/04/2009, voglio in via preliminare chiarire che le dichiarazioni da me rilasciate sono state riportate in maniera erronea e sintetiche ed estrapolate da valutazioni più ampie che avrebbero chiarito in maniera inequivocabile che esse esprimevano una critica politica ad un metodo e non certo ad una persona e che evidentemente non avevano tenore offensivo. Detto ciò il giornalista mi chiamò chiedendomi di replicare a Sue dichiarazioni e dell'On. Franceschini, nelle quali mi veniva attribuito falsamente la paternità di una legge che prevedeva il riconoscimento di Ordine di Merito per aver partecipato alla Seconda guerra Mondiale e che non faceva distinzione su gli schieramenti di campo e che aveva provocato numerose proteste in quanto tale riconoscimento era esteso anche ai combattenti della Repubblica Sociale Italiana.

In realtà la norma era stata proposta dall'On. Barani ed io ne ero solo il relatore. Benché il giornalista mi riferiva che fosse stata detta una falsità nei miei confronti ho ritenuto dato il clima di campagna elettorale di non presentare querela e di rispondere con battuta utilizzando un vecchio motto leninista "calunniare, calunniare qualcosa resterà", aggiungendo la considerazione "è il solito metodo dei bugiardi comunisti". Ma non era assolutamente mia intenzione definire né Lei né Franceschini bugiardo comunista. Né può dirsi che l'ho fatto. Comunque ribadisco che non era mia intenzione offendere né Lei né Franceschini. Ripeto. Penso che sia evidente la mia volontà di criticare un vecchio modo di fare (rivendicato peraltro da Lenin) dei comunisti e rispondere con una battuta politica ad una falsità politica che mi veniva contestata. Comunque la frase è stata riportata imprecisamente dal giornalista, e questo mi rincresce molto. Mi dispiace che ci sia stata una percezione di volontà offensiva e diffamatoria che non era assolutamente mia volontà e che ripeto non può a me essere ascritta. Con la speranza che Lei voglia accettare questa nota per chiarire i nostri rapporti che al massimo possono e devono essere ricondotti ad una diversità di collocazione politica, La saluto cordialmente ».

In conclusione, invita la Giunta a deliberare nel senso che le sue dichiarazioni, all'origine della querela presentata dal Figliulo, non sono riconducibili ad una volontà diffamatoria, ma hanno carattere prettamente politico e sono legate alla sua attività parlamentare.

Alessio TACCONI (M5S) richiamando un passaggio dell'articolo apparso su *Il Mattino*, chiede di chiarire se, nel resoconto della Commissione difesa del 12 novembre 2008, erano riportate dichiarazioni di adesione alle finalità del provvedimento e se le abbia successivamente smentite.

Edmondo CIRIELLI (FdI) ribadisce nuovamente di aver svolto il ruolo di relatore in maniera asettica e di aver espresso semmai valutazioni sulla sincera

volontà di pacificazione nazionale che ha animato l'iniziativa dell'onorevole Barani, di estrazione socialista e antifascista.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, gli domanda se abbia ricevuto una risposta dal Figliulo a seguito della nota inviataagli.

Danilo LEVA (PD) chiede altresì di precisare siano stati avviati contatti al fine di giungere ad un bonario componimento della lite giudiziaria.

Edmondo CIRIELLI (FdI) risponde di non aver ricevuto alcun riscontro e non gli è noto se il querelante abbia potuto verificare l'intendimento ironico della sua battuta e sia quindi disponibile ad una auspicabile conclusione della vicenda o se, invece, ne abbia solo colto un significato di offesa e non intenda quindi ritirare la querela.

(Il deputato Edmondo Cirielli si allontana dall'aula).

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, rileva come, dai chiarimenti resi dall'onorevole Cirielli nonché dal tenore della nota di cui ha dato lettura, emerga inequivocabilmente la sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare tipica. La condotta dell'onorevole Cirielli si configura come una replica ad una accusa infondata riferita al senso del suo agire, in ambito parlamentare, nel ruolo di relatore di una proposta di legge. Già nella precedente legislatura si è dato pieno riconoscimento all'esercizio del diritto di critica che costituisce scriminante per le espressioni in oggetto. A queste considerazioni, condivisibili, deve aggiungersi la valutazione di un chiaro collegamento con una pregressa attività parlamentare posta in essere alcuni mesi prima della disputa.

Propone pertanto di deliberare nel senso della insindacabilità delle opinioni oggetto del procedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva che la vicenda appare originare da espressioni,

tutto sommato, di scarsa incisività. In ogni caso, gli elementi di cui si dispone sembrano esaustivi per giungere ad una decisione. Emerge, in primo luogo, che la disputa origina da una polemica a mezzo stampa con un esponente locale del Partito Democratico, e non con l'onorevole Franceschini, e che appare discutibile la sussistenza di un nesso funzionale nei termini indicati dal relatore. Prospetta, quindi, in ultima analisi, l'opportunità di verificare se vi siano margini per una composizione stragiudiziale della lite.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, premette che ogni questione di cui la Giunta si occupa in materia di insindacabilità è, in ipotesi, riferita ad opinioni diffamatorie e tali da configurare astrattamente un illecito, oggetto di cognizione del giudice. In questo caso, trattandosi di un procedimento penale, sarebbe necessaria per la sua estinzione in via stragiudiziale la remissione della querela, che tuttavia non è fino ad ora avvenuta. Eppure – essendo decorso un significativo arco di tempo dal momento in cui si è svolta la competizione elettorale che fa da cornice alla vicenda giudiziaria – si può auspicare che il tentativo di risolvere la controversia abbia adesso maggior successo. Condivide quindi l'invito a verificare in tempi rapidi se c'è una volontà del querelante in tal senso e propone a tal fine un rinvio della discussione.

Andrea COLLETTI (M5S) tiene a precisare che quella all'esame della Giunta è una vicenda priva di alcun rilievo. Occorrerebbe, dunque, concentrare l'attività su questioni maggiormente pregnanti evitando di perdere tempo su vicende che non meritano l'attenzione dell'organo parlamentare e – a suo avviso – nemmeno dell'autorità giudiziaria. Propone pertanto di decidere nel merito senza alcuna dilatazione dei tempi.

Danilo LEVA (PD) desidera rimarcare che la richiesta di svolgere approfondimenti ed assumere iniziative finalizzate ad una eventuale composizione stragiudiziale

della controversia non deve essere confusa con la volontà di assumere atteggiamenti dilatori, come invece strumentalmente è stato interpretato dal collega Colletti.

Già in una vicenda analoga – quella relativa al collega D'Agostino – si è avuta la dimostrazione della necessità di improntare i lavori a principi di economia procedurale.

Resta fermo che, laddove non si pervenga ad una soluzione della controversia in tempi brevi, la Giunta adotterà le proprie decisioni nel merito. In questo senso, sottoscrive pienamente le valutazioni dell'onorevole Rossomando sulla dubbia rilevanza penale delle espressioni ascritte all'onorevole Cirielli e sull'altrettanto dubbia sussistenza del nesso funzionale.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, richiama la sua pregressa esperienza in Giunta per le autorizzazioni. In numerose occasioni, in passato, la Giunta ha esperito la via della conciliazione stragiudiziale, che si è rivelata spesso utile proprio per definire le questioni assegnate e non per ritardarne i tempi di esame.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che il dibattito svolto abbia consentito comunque alla Giunta di maturare una decisione. Pertanto, invita il Presidente, ove si disponga il rinvio e non si giunga in tempi rapidi ad una conciliazione, a reinserire la questione all'ordine del giorno per assumere la decisione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto dell'orientamento maggioritario della Giunta, dispone il rinvio del seguito dell'esame che – ove riassunto dalla Giunta – riprenderà esclusivamente dalla fase delle dichiarazioni di voto.

Sui lavori della Giunta.

Anna ROSSOMANDO (PD) invita il Presidente a prendere contatti con l'omologa Giunta del Senato al fine di avviare un confronto per definire le questioni concernenti il riparto di competenze tra i

due rami del Parlamento in ordine alle richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Inoltre, sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di svolgere una riflessione sui criteri generali di applicazione della prerogativa parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione così da orientare le deliberazioni della Giunta in materia di insindacabilità e di conflitti di attribuzione. Auspica, al riguardo, che tale argomento possa essere oggetto di apposite sedute dell'organo.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, informa che all'omologa Giunta del Senato per il tramite degli Uffici è stata già trasmessa – al fine di acquisirne i relativi orientamenti – la richiesta di affrontare congiuntamente le questioni riferite al riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma della Costituzione.

Dichiara la sua disponibilità ad incardinare, fin dalla prossima seduta, un dibattito volto all'elaborazione di parametri di giudizio destinati ad orientare l'attività della Giunta, pur consapevole che le valutazioni della Giunta, al di là di criteri predefiniti, non possano mai prescindere da un esame attento del caso concreto.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito delle comunicazioni del presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 56 del 2013.

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (Doc. Iv, n. 4) (Rel. Rossi).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) 16

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, ed il Ministro della difesa, Mario Mauro.

La seduta comincia alle 14.

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni, invitando i colleghi ad osservare un minuto di silenzio in memoria del capitano Giuseppe La Rosa, caduto in Afghanistan vittima di un attentato.

I ministri Emma BONINO e Mario MAURO rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Francesco Saverio GAROFANI (PD), Luca FRUSONE (M5S), Salvatore CICCU (PdL), Domenico ROSSI (SCpI), Arturo SCOTTO (SEL), Gianluca PINI (LNA) e Edmondo CIRIELLI (FdI), i senatori Giorgio TONINI (PD), Cristina DE PIETRO (M5S) e Paolo ROMANI (PdL), i deputati Donatella DURANTI (SEL), Carlo SIBILIA (M5S) e Angelo CERA (SCpI), il senatore Sergio DIVINA (LN – Aut.), il deputato Massimo ARTINI (M5S), Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato* e Fabrizio CICCHITTO, *presidente*.

I ministri Emma BONINO e Mario MAURO rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel ringraziare i ministri e tutti i colleghi intervenuti, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 17

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, Luca SANI. — Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il senatore Roberto FORMIGONI, *presidente della 9^a Commissione del Senato della Repubblica*, svolge un intervento introduttivo.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Monica FAENZI (PdL), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Mario CATANIA (SCpI), i senatori Roberto RUTA (PD) e Giuseppe RUVOLO (PdL), i deputati Michele BORDO (PD) e Adriano ZACCAGNINI (M5S), la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), i deputati Roberto CAON (LNA) e Paolo RUSSO (PdL), il senatore Luigi GAETTI (M5S) e il deputato Massimo FIORIO (PD).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, in considerazione delle convocazioni pomeridiane delle due Camere, il seguito dell'audizione dovrà essere rinviato ad altra seduta, per la replica del ministro, che si è dichiarata disponibile anche a rispondere ad eventuali quesiti formulati per iscritto.

Svolge un ulteriore intervento il deputato Francesco Detto Basilio Catanoso CATTANOSO GENOESE (PdL).

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Paolo ALLI (PdL) *relatore per la VII Commissione*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni e con

condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra. Con riferimento alla condizione numero 4) in materia di requisiti professionali minimi richiesti agli operatori del settore, fa presente che potrebbe essere presa in considerazione anche un'altra formulazione dal seguente tenore « all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole “senza essere in possesso dei requisiti professionali minimi previsti dagli Accordi di Programma” con le seguenti “senza aver concluso gli Accordi di Programma” ».

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, ribadisce i rilievi da lui già espressi nelle precedenti sedute e che si sono tradotti in una condizione e in due osservazioni.

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, osserva come, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, non si prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi. Fa notare come tale rilievo si sia tradotto nella condizione numero 1) della proposta di parere, nella quale si prevede

il termine di 6 mesi che, ove le Commissioni lo ritenessero preferibile, potrebbe essere esteso a 12 mesi.

Precisa, quindi, come con l'osservazione di cui alla lettera *f*) si invita il Governo a chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclorofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia vietato. Ritiene, inoltre, che l'osservazione possa essere integrata prevedendo un termine di 12 mesi.

Rileva, infine, come l'osservazione *sub* lettera *g*) invita il Governo a formulare con maggiore precisione e determinatezza la fattispecie di cui all'articolo 15, richiamando le eccezioni previste dall'articolo 24, paragrafo 1, secondo periodo, del Regolamento.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, esprime anzitutto apprezzamento per il metodo di lavoro adottato dalle Commissioni che ha consentito, con una piena apertura ai soggetti esterni, di acquisire, da un lato, un'approfondita conoscenza delle potenziali ricadute del provvedimento sui soggetti destinatari e, dall'altro, di trarre spunto dai contributi ricevuti per definire un'organica serie di proposte, contenute nella proposta di parere, che ad avviso suo e del collega Vazio, consentono di migliorare sensibilmente il testo del provvedimento in esame.

Esprime, inoltre, il proprio compiacimento per il fatto che i contributi ricevuti dalle categorie interessate testimoniano ancora una volta che il mondo delle imprese italiane non chiede né di abbassare il livello delle tutele normative in materia ambientale né interventi dilatori, ma chiarezza e stabilità del quadro normativo, efficacia di azione del Governo in sede di formazione e di recepimento della normativa europea, controlli non oppressivi ma omogenei su tutto il territorio nazionale, anche a difesa delle aziende virtuose e della piena effettività del principio di concorrenza.

Dopo aver dichiarato di concordare con le proposte di riformulazione della proposta di parere avanzate dal collega Vazio, si sofferma quindi sull'esigenza di modificare il testo in esame commisurando l'entità delle sanzioni fissate dal provvedimento in esame, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto di quanto già previsto da altre normative di settore. Rileva inoltre l'esigenza che nel provvedimento siano meglio definiti i soggetti destinatari delle diverse fattispecie, nonché gli adempimenti ai quali essi sono tenuti, a partire dalle misure precauzionali che sono chiamati ad adottare.

Conclude, quindi, sottolineando l'importanza delle due osservazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) della proposta di parere presentata, con cui si esorta il Governo, da un lato, a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione dell'intera materia delle sanzioni in materia ambientale collocandola in un testo unico che possa anche garantire la piena e stabile conoscibilità delle sanzioni sia agli operatori economici che alle autorità di controllo e, dall'altro, ad implementare le attività relative alla partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, anche al fine di difendere meglio e con piena legittimità, in sede europea, le ragioni e le esigenze del sistema imprenditoriale nazionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento alla condizione numero 4) della proposta di parere, considerata la possibile alternativa prospettata dal relatore Alli, invita i relatori a chiarire quale sia la formulazione da considerare parte integrante della proposta di parere presentata.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, chiarisce, anche a nome del collega Vazio, che la formulazione della condizione n. 4) condivisa dai relatori è quella recata nella proposta di parere presentata.

Aggiunge che, in ragione del carattere estremamente tecnico di alcune considerazioni contenute nel secondo capoverso delle premesse della proposta di parere, sollecitate dal collega Zolezzi, sarebbe opportuno che le stesse siano espunte dal testo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'accogliere la proposta del relatore Alli testé avanzata, si dichiara tuttavia contrario all'ipotesi prospettata dal relatore Vazio di estendere da 6 a 12 mesi il termine indicato nella condizione 1) e nell'osservazione f) della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, nel richiamare l'importanza, anche sul piano politico, che le Commissioni rendano un parere il più possibile condiviso dai gruppi presenti in Commissione, rileva, anzitutto, che troppo spesso nel nostro Paese i problemi derivano dalla cattiva applicazione delle norme prima che dalla loro definizione, come è il caso delle problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori della refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, che opportunamente ha trovato posto nella proposta di parere dei relatori.

Osserva che il termine di sei mesi previsto nella condizione n. 1 (che può anche essere inserito nella osservazione di cui alla lettera f) della proposta di parere) può, in definitiva, essere ritenuto congruo. Invita, pertanto, i relatori, anche in considerazione della disponibilità manifestata dal deputato Zolezzi ad espungere dal testo della proposta di parere alcune considerazioni contenute nelle premesse, a rivedere la loro proposta nel senso di lasciare nella condizione n. 1 il termine già in essa indicato di sei mesi e di riformulare l'osservazione di cui alla lettera f) prevedendo anche in tale osservazione il medesimo termine.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime anch'egli l'auspicio che vi sia un'approvazione unanime della proposta di parere e, pertanto, ritiene che

nella condizione n. 1) possa essere mantenuto il termine di sei mesi e che l'osservazione di cui alla lettera f) possa essere modificata, prevedendo anche in questo caso il medesimo termine.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, dichiara di concordare con il collega Vazio.

Sara MORETTO (PD) fa notare come la condizione n. 4) recata dalla proposta di parere appaia in contrasto con la condizione n. 6) che andrebbe pertanto espunta.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, ritiene, anche a nome del collega Vazio, che le considerazioni della collega Moretto siano fondate e pertanto la condizione n. 6) andrà espunta dal parere.

Chiara BRAGA (PD), con riferimento alla condizione di cui al numero 3), lettera b), propone che di aggiungere un espresso riferimento anche al formato e alle modalità con le quali provvedere alla prescritta comunicazione dei dati.

Il sottosegretario Cosimo FERRI interviene in merito alla condizione n. 7) ed evidenzia, quanto al profilo della mancata previsione del pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, come tale disposizione sia volta a soddisfare l'effetto deterrente delle sanzioni come richiesto dalle Commissioni. Rileva come l'importo ingente di alcune delle sanzioni amministrative sia stato rapportato all'elevato volume economico dei contratti. Fa presente, inoltre, che l'articolo 135, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 non consente l'applicazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Alberto ZOLEZZI (M5S) concorda con quanto appena detto dal rappresentante del Governo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) fa notare come l'articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) faccia riferimento esclusivamente alla parte terza del Codice ambientale e non alle restanti.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, alla luce di quanto riferito dal sottosegretario Ferri e di quanto precisato dal collega Carrescia, propone di trasformare in osservazione l'attuale condizione n. 7) della proposta di parere.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che sia necessario evitare un sovraccarico sanzionatorio e quindi esprime perplessità sull'ipotesi di trasformare la condizione n. 7) in una mera osservazione.

Il sottosegretario Cosimo FERRI, pur confermando la posizione precedente-

mente espressa, ritiene che la trasformazione della condizione in osservazione sia una soluzione accettabile.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del collega Vazio, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della proposta di parere che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso dello stesso dibattito (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dai relatori.

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6.**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (atto n. 6);

ricordato che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), pregiudicano la protezione offerta dallo strato di ozono stratosferico all'esposizione alle radiazioni ultraviolette (tali sostanze si differenziano per il potere di eliminazione dell'ozono (ODP), un numero che si riferisce all'ammontare della riduzione dell'ozono causata da un composto ODS; per la precisione l'ODP viene determinato sulla base del numero di atomi di cloro e di bromo presenti nella molecola, dalla « vita » atmosferica del composto (il tempo totale di permanenza nell'atmosfera, che varia da pochi mesi a migliaia di anni) e dagli specifici meccanismi implicati nella sua degradazione; l'ODP è il rapporto tra l'impatto sull'ozono di un composto chimico e l'impatto causato dal CFC-11 avente la stessa massa della sostanza presa in considerazione. Così, l'ODP del CFC-11 è definito pari a 1; il potenziale di eliminazione dell'ozono del halon 1301 e del 1211 sono rispettivamente 10 e 3, anche se recenti studi scientifici riportano 13 e 4; tecnicamente, tutti i composti che contengono carbonio e fluoro e/o cloro sono halon; l'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di

ozono rappresenta una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente);

rilevato che le sostanze che riducono lo strato di ozono presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuiscono all'aumento della temperatura del pianeta. Tali dati scientifici sono noti dal 1970 circa e sono stati recepiti nel protocollo di Montreal del 1990, oltre 20 anni fa. Ribadiamo come la direttiva europea sia risalente al 2009 (CE n. 1005/2009), le aziende implicate hanno avuto preavviso;

ritenuto opportuno, da un lato, che entrambe le tipologie di sanzioni previste, penali ed amministrative, siano anche contestualmente comminate dalla legge e, dall'altro, che ai detentori dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento sia garantito un adeguato periodo per smaltire legalmente i rifiuti;

considerato, inoltre, che:

i procedimenti penali all'esito della contestazione di reati contravvenzionali a carico dei trasgressori sono spesso soggetti alla prescrizione in relazione alle disfunzioni del nostro sistema processuale;

le sanzioni amministrative pecuniarie possono, del pari, rappresentare un efficace deterrente nei confronti di violazioni purché formulate chiaramente, adeguatamente portate a conoscenza degli operatori interessati e proporzionate nel loro ammontare alla gravità delle violazioni commesse;

tutte le disposizioni penali che recano sanzioni (articoli da 3 a 16), contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità purché il fatto non costituisca più grave reato;

l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri burocratici e finanziari posti a carico degli operatori del settore non può abbassare il livello della tutela ambientale e della salute di tutti, in particolare basandosi in primis su una accurata ricerca e computo delle sostanze in questione;

rilevata altresì, sul piano generale, la necessità che il Governo rafforzi e implementi tutte le attività dirette a garantire una incisiva partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché un sollecito recepimento e una sollecita attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, in considerazione dell'esigenza di armonizzazione della stessa normativa con le specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano (formato da una pluralità di piccole e piccolissime imprese), le cui problematiche ed esigenze troppo spesso non risultano adeguatamente valorizzate in sede di formazione e quindi in sede di recepimento, della normativa europea;

rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza che l'intera materia delle sanzioni in campo ambientale sia sottoposta a una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, e che sia collocata in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

rilevato che l'articolo 5, comma 2, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate specificamente indicate, non prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi, in un'ottica di determinatezza della fattispecie penale;

considerato che la formulazione dell'articolo 9, comma 3, anche in ragione del combinato disposto con l'articolo 3, desta talune perplessità, poiché sembrerebbe che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, è vietato l'utilizzo di « idroclorofluorocarburi nuovi » (non rigenerati o non riciclati), che sembrerebbe rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 3; a riguardo andrebbe valutato l'impatto della normativa sulle imprese che abbiano stoccato ingenti quantità di prodotti non rigenerati o non riciclati, prevedendo comunque un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia consentito;

rilevato che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove; nella relazione illustrativa si precisa che le sanzioni ivi previste non sono applicabili in una serie di casi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento; sarebbe quindi opportuno inserire nel testo dell'articolo 15 il richiamo alle eccezioni previste dalla predetta disposizione del Regolamento;

considerato che l'entità delle sanzioni appare in generale più onerosa sia rispetto ad altre normative di settore concernenti sostanze dannose per l'ambiente sia rispetto a quanto previsto da altri Stati europei nella medesima materia;

ritenuto opportuno applicare un criterio di proporzionalità delle sanzioni, che tenga conto della gravità delle diverse violazioni all'interno del provvedimento in esame, nonché di quanto già previsto da altre normative di settore;

rilevata una incoerenza tra diverse normative riguardo i requisiti professionali minimi richiesti;

ritenuto di dover meglio definire la individuazione dei soggetti cui vengono imputate le violazioni e le conseguenti responsabilità e adempimenti, nonché la definizione delle misure precauzionali da impiegare;

tenuto conto delle criticità legate all'efficacia dei controlli effettuati, la cui lacunosità si traduce in una evidente penalizzazione competitiva tra le aziende che applicano con rigore la norma e quelle che la eludono confidando nell'assenza dei controlli stessi, e ritenuto opportuno estendere il ruolo di controllo e garanzia della corretta applicazione della normativa in questione alle Regioni e alle strutture tecniche di supporto al MATTM e alle Regioni stesse, quali ISPRA e le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole « chiunque detiene e non elimina » siano inserite le seguenti parole « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »;

2) all'articolo 5, comma 2, in coerenza con quanto previsto da tutte le altre fattispecie sanzionatorie, si modifichi il testo in modo da rendere applicabili congiuntamente sia l'arresto che l'ammenda, a tal fine sostituendo le parole « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda » con le seguenti « con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda »;

3) rivalutare complessivamente l'entità delle sanzioni alla luce di un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni e considerando analoghe normative già adottate in riferimento ad altre sostanze dannose per l'ambiente, nonché tenendo conto delle diverse previsioni normative di altri Paesi dell'Unione Europea, allo scopo di non introdurre

elementi di penalizzazione competitiva delle nostre imprese; in particolare si preveda:

a) all'articolo 9, comma 2, nonché all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata tenuta dei registri o di informazioni inesatte, incomplete o non conformi a quanto previsto dalle norme, in coerenza con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le identiche fattispecie relative alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

b) all'articolo 16, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei dati da parte delle imprese rendendole, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerenti con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le analoghe fattispecie in materia di comunicazione di dati relativi alle attività di trasporto dei rifiuti;

4) all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, preveda espressamente che, in attesa della stipula di tutti gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993, in luogo dei requisiti professionali minimi ivi previsti, si faccia riferimento al possesso della certificazione di cui al sistema della qualificazione professionale previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012;

5) all'articolo 14, commi 1, 4 e 5, specificare in modo chiaro e puntuale quali siano le condotte sanzionabili, indicando espressamente le misure precauzionali che debbono essere poste in essere obbligatoriamente dai soggetti destinatari della norma;

6) all'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente « 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge le attività di cui al comma 1, senza aver stipulato o aderito ad un Accordo di Pro-

gramma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro »;

7) si sopprima il comma 5 dell'articolo 17, che esclude il pagamento delle sanzioni in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non essendovi ragioni che precludano l'applicazione di tale istituto agli illeciti amministrativi previsti dallo schema di decreto legislativo in oggetto;

8) inserisca all'articolo 17, comma 1, tra i soggetti deputati alla vigilanza e accertamento, le Regioni e le strutture tecniche di supporto delle Regioni stesse e del MATTM, quali ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

9) si prevedano, agli articoli 2, comma 1 e 13, comma 1, definizioni più chiare circa i soggetti ai quali attribuire la responsabilità degli adempimenti;

10) si prevedano, all'articolo 14, comma 1, ulteriori specifiche sulle misure precauzionali la cui mancata applicazione comporta il pagamento di sanzioni, per evitare di lasciare spazio a divergenze interpretative;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di assumere con urgenza iniziative normative dirette a sottoporre l'intera materia delle sanzioni in materia ambientale ad una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, ed a collocarla in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

b) valuti il Governo l'opportunità di assumere tutte le misure idonee a implementare le attività relative alla partecipa-

zione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante;

c) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo « Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 18 del provvedimento, al fine di disporre una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni recate dal provvedimento medesimo, prevedendo che tali proventi non siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, ma vadano o a finanziare il cosiddetto « Fondo rotativo Kyoto », istituito dalla legge n. 296 del 2006, ovvero siano attribuite agli enti locali in funzione e in proporzione dell'attività svolta di accertamento delle infrazioni in materia;

e) valuti il Governo l'opportunità di assumere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative utili a risolvere le problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori delle applicazioni fisse di refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, come sopra riportate e relative all'applicazione relative all'applicazione del recente decreto legislativo n. 26 del 2013;

f) all'articolo 9, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclorofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC è vietato;

g) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di richiamare le eccezioni previste dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6.**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (atto n. 6);

ricordato che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), pregiudicano la protezione offerta dallo strato di ozono stratosferico all'esposizione alle radiazioni;

rilevato che le sostanze che riducono lo strato di ozono presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuiscono all'aumento della temperatura del pianeta. Tali dati scientifici sono noti dal 1970 circa e sono stati recepiti nel protocollo di Montreal del 1990, oltre 20 anni fa. Ribadiamo come la direttiva europea sia risalente al 2009 (CE n. 1005/2009), le aziende implicate hanno avuto preavviso;

ritenuto opportuno, da un lato, che entrambe le tipologie di sanzioni previste, penali ed amministrative, siano anche contestualmente comminate dalla legge e, dall'altro, che ai detentori dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento sia garantito un adeguato periodo per smaltire legalmente i rifiuti;

considerato, inoltre, che:

i procedimenti penali all'esito della contestazione di reati contravvenzionali a carico dei trasgressori sono spesso soggetti alla prescrizione in relazione alle disfunzioni del nostro sistema processuale;

le sanzioni amministrative pecuniarie possono, del pari, rappresentare un efficace deterrente nei confronti di violazioni purché formulate chiaramente, adeguatamente portate a conoscenza degli operatori interessati e proporzionate nel loro ammontare alla gravità delle violazioni commesse;

tutte le disposizioni penali che recano sanzioni (articoli da 3 a 16), contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità purché il fatto non costituisca più grave reato;

l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri burocratici e finanziari posti a carico degli operatori del settore non può abbassare il livello della tutela ambientale e della salute di tutti, in particolare basandosi *in primis* su una accurata ricerca e computo delle sostanze in questione;

rilevata altresì, sul piano generale, la necessità che il Governo rafforzi e implementi tutte le attività dirette a garantire una incisiva partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché un sollecito recepimento e una sollecita attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, in

considerazione dell'esigenza di armonizzazione della stessa normativa con le specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano (formato da una pluralità di piccole e piccolissime imprese), le cui problematiche ed esigenze troppo spesso non risultano adeguatamente valorizzate in sede di formazione e quindi in sede di recepimento, della normativa europea;

rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza che l'intera materia delle sanzioni in campo ambientale sia sottoposta a una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, e che sia collocata in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

rilevato che l'articolo 5, comma 2, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate specificamente indicate, non prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi, in un'ottica di determinatezza della fattispecie penale;

considerato che la formulazione dell'articolo 9, comma 3, anche in ragione del combinato disposto con l'articolo 3, desta talune perplessità, poiché sembrerebbe che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, è vietato l'utilizzo di « idroclorofluorocarburi nuovi » (non rigenerati o non riciclati), che sembrerebbe rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 3; a riguardo andrebbe valutato l'impatto della normativa sulle imprese che abbiano stoccato ingenti quantità di prodotti non rigenerati o non riciclati, prevedendo comunque un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia consentito;

rilevato che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la

violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove; nella relazione illustrativa si precisa che le sanzioni ivi previste non sono applicabili in una serie di casi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento; sarebbe quindi opportuno inserire nel testo dell'articolo 15 il richiamo alle eccezioni previste dalla predetta disposizione del Regolamento;

considerato che l'entità delle sanzioni appare in generale più onerosa sia rispetto ad altre normative di settore concernenti sostanze dannose per l'ambiente sia rispetto a quanto previsto da altri Stati europei nella medesima materia;

ritenuto opportuno applicare un criterio di proporzionalità delle sanzioni, che tenga conto della gravità delle diverse violazioni all'interno del provvedimento in esame, nonché di quanto già previsto da altre normative di settore;

rilevata una incoerenza tra diverse normative riguardo i requisiti professionali minimi richiesti;

ritenuto di dover meglio definire la individuazione dei soggetti cui vengono imputate le violazioni e le conseguenti responsabilità e adempimenti, nonché la definizione delle misure precauzionali da impiegare;

tenuto conto delle criticità legate all'efficacia dei controlli effettuati, la cui lacunosità si traduce in una evidente penalizzazione competitiva tra le aziende che applicano con rigore la norma e quelle che la eludono confidando nell'assenza dei controlli stessi, e ritenuto opportuno estendere il ruolo di controllo e garanzia della corretta applicazione della normativa in questione alle Regioni e alle strutture tecniche di supporto al MATTM e alle Regioni stesse, quali ISPRA e le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole « chiunque detiene e non elimina »

siano inserite le seguenti parole « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »;

2) all'articolo 5, comma 2, in coerenza con quanto previsto da tutte le altre fattispecie sanzionatorie, si modifichi il testo in modo da rendere applicabili congiuntamente sia l'arresto che l'ammenda, a tal fine sostituendo le parole « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda » con le seguenti « con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda »;

3) rivalutare complessivamente l'entità delle sanzioni alla luce di un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni e considerando analoghe normative già adottate in riferimento ad altre sostanze dannose per l'ambiente, nonché tenendo conto delle diverse previsioni normative di altri Paesi dell'Unione Europea, allo scopo di non introdurre elementi di penalizzazione competitiva delle nostre imprese; in particolare si preveda:

a) all'articolo 9, comma 2, nonché all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata tenuta dei registri o di informazioni inesatte, incomplete o non conformi a quanto previsto dalle norme, in coerenza con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le identiche fattispecie relative alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

b) all'articolo 16, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei dati da parte delle imprese rendendole, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerenti con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le analoghe fattispecie in materia di comunicazione di dati relativi alle attività di trasporto dei rifiuti, precisando formato e modalità di comunicazione alla Commissione;

4) all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, preveda espres-

samente che, in attesa della stipula di tutti gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993, in luogo dei requisiti professionali minimi ivi previsti, si faccia riferimento al possesso della certificazione di cui al sistema della qualificazione professionale previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012;

5) all'articolo 14, commi 1, 4 e 5, specificare in modo chiaro e puntuale quali siano le condotte sanzionabili, indicando espressamente le misure precauzionali che debbono essere poste in essere obbligatoriamente dai soggetti destinatari della norma;

6) inserisca all'articolo 17, comma 1, tra i soggetti deputati alla vigilanza e accertamento, le Regioni e le strutture tecniche di supporto delle Regioni stesse e del MATTM, quali ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente:

7) si prevedano, agli articoli 2, comma 1 e 13, comma 1, definizioni più chiare circa i soggetti ai quali attribuire la responsabilità degli adempimenti;

8) si prevedano, all'articolo 14, comma 1, ulteriori specifiche sulle misure precauzionali la cui mancata applicazione comporta il pagamento di sanzioni, per evitare di lasciare spazio a divergenze interpretative;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di assumere con urgenza iniziative normative dirette a sottoporre l'intera materia delle sanzioni in materia ambientale ad una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, ed a collocarla in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

b) valuti il Governo l'opportunità di assumere tutte le misure idonee a imple-

mentare le attività relative alla partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante;

c) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo « Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 18 del provvedimento, al fine di disporre una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni recate dal provvedimento medesimo, prevedendo che tali proventi non siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, ma vadano o a finanziare il cosiddetto « Fondo rotativo Kyoto », istituito dalla legge n. 296 del 2006, ovvero siano attribuite agli enti locali in funzione e in proporzione dell'attività svolta di accertamento delle infrazioni in materia;

e) valuti il Governo l'opportunità di assumere, nell'ambito delle proprie com-

petenze, tutte le iniziative utili a risolvere le problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori delle applicazioni fisse di refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, come sopra riportate e relative all'applicazione relative all'applicazione del recente decreto legislativo n. 26 del 2013;

f) all'articolo 9, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclo-rofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine di sei mesi a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia vietato;

g) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di richiamare le eccezioni previste dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento;

h) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 17, che esclude il pagamento delle sanzioni in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in coerenza con la normativa ambientale.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche per la coesione territoriale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	30
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro per la coesione territoriale Carlo Trigilia.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche per la coesione territoriale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Carlo TRIGILIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giampaolo GALLI (PD), Rocco PALESE (PdL), Paola PINNA (M5S), Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), Stefano BORGHESI (LNA), Annalisa PANNARALE (SEL), Bruno CENSORE (PD), Giuseppe DE MITA (SCpI), Magda CULOTTA (PD), Mauro GUERRA (PD) e Michele BORDO, *presidente della XIV Commissione*.

Interviene altresì Francesco BOCCIA, *presidente*.

Il ministro Carlo TRIGILIA fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	31
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno scorso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento ai ricorsi presentati avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati sulle proposte emendative relative agli articoli 1 e 2, ribadisce come le Presidenze, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti, abbiano dovuto necessariamente prendere atto che il contenuto proprio dell'intervento legislativo è costituito da una misura temporanea e non strutturale di sospensione dei versamenti concernenti la prima rata dell'IMU 2013, limitatamente a talune categorie di immobili, nelle more di una complessiva riforma della fiscalità immobiliare che sarà realizzata con altro provvedimento.

Sulla base di tale dato di fatto, le Presidenze, nel doveroso rispetto delle norme regolamentari e della prassi pacificamente formatasi in materia, puntualmente richiamati nella seduta di ieri, hanno dovuto dichiarare inammissibili tutte quelle proposte emendative che, in

materia, intendessero realizzare interventi strutturali di modifica del quadro complessivo o di singoli aspetti della disciplina di tale tributo.

Al contempo, con riguardo ai ricorsi nei confronti dei giudizi di inammissibilità pronunciati sulle proposte emendative relative agli articoli 3 e 4, conferma che il criterio assunto dalle Presidenze è stato quello di attenersi strettamente alle materie trattate dai predetti articoli, giudicando non ammissibili quegli interventi emendativi che propongono misure strutturali o settoriali che prospettano una riforma degli strumenti esistenti, peraltro non riferibili – come nel caso di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 4 – agli ammortizzatori sociali in deroga e ai contratti di solidarietà, ovvero una modifica a regime della disciplina dei diversi istituti interessati dalle disposizioni di cui ai citati articoli 3 e 4.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, le Presidenze ritengono, pertanto, di rivedere il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento Busin 1.49, in quanto esso, limitandosi a prevedere l'esenzione dall'IMU per il solo 2013, relativamente agli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma del maggio 2012, propone una misura di carattere non strutturale e temporanea, analoga alla sospensione della prima rata IMU prevista dal decreto-legge per le categorie ivi elencate.

Le Presidenze ritengono, invece, di confermare i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative:

Gianluca Pini 1.23, in quanto reca un intervento di carattere permanente di riforma dell'IMU, esentando dall'imposta gli immobili concessi in comodato d'uso ai familiari del proprietario fino al primo grado;

Busin 1.46, recante anch'esso una misura permanente di riduzione dell'aliquota di base dell'IMU in favore delle persone non autosufficienti;

Busin 1.60, il quale interviene direttamente sul *corpus* della disciplina con-

cernente le esenzioni ICI ora applicabile all'IMU, estendendo strutturalmente l'esenzione agli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica;

Busin 1.04, il quale reca, a sua volta, una misura permanente di esenzione in favore degli immobili ad uso produttivo;

Schullian 1.33 e 1.05, i quali prorogano il termine di iscrizione nel catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali già iscritti nel catasto terreni, in quanto tale proroga, come indicato dallo stesso presentatore, è finalizzata ad evitare l'applicazione di sanzioni per la mancata iscrizione degli immobili, intervenendo dunque su una materia non affrontata dal decreto – legge;

Airaudò 4.27, il quale – novellando l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – mira a rifinanziare il « Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici », istituito con la legge finanziaria per il 2007, con ciò determinando un intervento strutturale che opera ben al di là della circoscritta proroga dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, di cui all'articolo 4, comma 4;

gli identici Madia 4.47 e Polverini 4.61, i quali – con un intervento destinato a determinare un significativo ampliamento temporale di specifici ammortizzatori sociali – differiscono il termine a partire dal quale le risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate all'INPS per prestazioni di assistenza e sostegno al reddito.

Le Presidenze hanno, peraltro, valutato con attenzione anche la problematica più generale, sollevata in particolare dai rappresentanti del gruppo Lega Nord e Autonomie, relativa alla disomogeneità di valutazioni tra i due rami del Parlamento circa i criteri di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge.

In proposito, occorre innanzitutto rilevare come il criterio di cui all'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, im-

ponga di mantenere fermi i principi consolidatisi in materia presso la Camera dei deputati, la cui applicazione non è evidentemente rimessa alla disponibilità dei singoli presidenti di Commissione. Peraltro, le Presidenze stesse riconoscono la rilevanza della questione, riservandosi di sottoporre tale tema più complessivo alla Presidenza della Camera, per le valutazioni di competenza.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), pur valutando favorevolmente la riammissione dell'emendamento Busin 1.49, manifesta insoddisfazione per come le Presidenze abbiano valutato il contenuto delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, escludendole dall'esame in corso sulla base di criteri regolamentari troppo restrittivi. Fa notare, altresì, che la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti sembra sia stata svolta secondo criteri illogici e aleatori, che hanno portato a dichiarazioni di inammissibilità tra loro contrastanti, nonostante gli emendamenti sottoposti al giudizio dei presidenti fossero di analogo tenore. Se appare corretto, a suo avviso, estromettere proposte di modifica totalmente estranee al contenuto del provvedimento, giudica incongruo escludere talune proposte emendative o ammetterne altre sulla base di una valutazione di mera opportunità politica, attribuendo priorità al carattere di temporaneità di una misura fiscale, come se la medesima misura a regime non potesse essere modificata rilevando come, in questo caso, si tratti non di una estraneità di materia, bensì di una diversa tipologia di intervento sulla medesima materia recata dal provvedimento.

Ritiene, quindi, che anche le valutazioni espresse dalle presidenze in sede di giudizio sui ricorsi presentati dai gruppi abbiano fatto emergere un metodo poco garantista dei diritti dell'opposizione e delle prerogative dei parlamentari.

Titti DI SALVO (SEL) si dichiara insoddisfatta delle motivazioni indicate dalle Presidenze a fondamento del giudizio di inammissibilità su taluni emendamenti presentati dal suo gruppo e, in particolare,

sull'emendamento Airaudo 4.27, che è teso a incrementare le risorse in favore della stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego. A tale riguardo ritiene incongruo parlare di misura strutturale e non temporanea, laddove lo stesso provvedimento reca interventi di tale portata, ad esempio nella parte in cui disciplina il trattamento economico dei membri del Governo.

Nel sottolineare come le proposte emendative in oggetto appaiano totalmente congruenti con le linee di indirizzo politico delineate in materia dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in occasione dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati, afferma che si attendeva su di esse un orientamento favorevole da parte dei presidenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, intende precisare, anche a nome del Presidente della VI Commissione, che, in sede di valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative, le Presidenze non hanno adottato alcun tipo di valutazione di opportunità politica o di merito, ma si sono attenute scrupolosamente ai criteri dettati dalle norme regolamentari e dalla prassi.

Dopo avere assicurato come vi sia la piena consapevolezza del fatto che il provvedimento tratta temi che stanno particolarmente a cuore a tutti i gruppi, ribadisce che l'unico criterio adottato ai fini della valutazione di ammissibilità è quello, più volte illustrato alle Commissioni riunite, che fa riferimento alla temporaneità degli interventi in tema di IMU e alla « non strutturalità » delle proposte emendative relative agli ammortizzatori sociali. Pur comprendendo come tale criterio possa risultare non soddisfacente per alcuni gruppi, ritiene che esso risulti pienamente rispettoso delle norme regolamentari e delle competenze affidate alle Presidenze.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) evidenzia l'illogicità del criterio testé ribadito dal Presidente Damiano, considerato anche che la riammissione dell'emendamento Busin 1.49, basata sul criterio della tem-

poraneità dell'intervento, appare stridente rispetto alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Busin 1.48, in quanto anche tale ultimo emendamento propone una sospensione triennale dell'applicazione dell'imposta.

Si domanda, peraltro, se nel corso della discussione in Assemblea l'eventuale raggiungimento di un accordo unanime tra i gruppi circa l'approvazione di detto emendamento possa superare la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel riserverarsi di valutare per la discussione in Assemblea l'eventuale esistenza di margini di condivisione della proposta emendativa richiamata dal deputato Fedriga, purché nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria e nel presupposto di un sostanziale assenso da parte del Governo, ritiene comunque di dover ribadire il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Busin 1.48, il quale non si limita, peraltro, a proporre una sospensione triennale dell'imposta, ma prevede, a regime, l'esenzione dall'IMU degli immobili invenduti, per tre anni dalla loro costruzione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) richiama le Presidenze al loro obbligo di assicurare i diritti delle opposizioni, evitando di utilizzare le pronunce di inammissibilità come *escamotage* tecnico attraverso il quale ovviare agli evidenti problemi politici che caratterizzano la maggioranza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento alle ulteriori considerazioni espresse dal deputato Fedriga, evidenzia come non sia stato presentato alcun ricorso contro il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 1.48. Ritiene, quindi, di dover nuovamente ribadire tale giudizio, ferma restando la possibilità, per i presentatori, di chiedere alla Presidenza della Camera di rivedere tale giudizio, qualora l'emendamento fosse ripresentato ai fini della discussione in Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sul complesso delle proposte emen-

dativite presentate dal suo gruppo, fa presente che esse non rispondono a una logica demagogica, ma sono rivolte ad un sostanziale e responsabile miglioramento del testo, andando incontro alle esigenze della stessa maggioranza, che dovrebbe essere interessata alla predisposizione di un testo il più possibile efficace. Fa presente che tali proposte emendative, recependo le istanze manifestate dai soggetti auditi nel corso del dibattito, mirano, per gli aspetti fiscali, ad allargare l'operatività della sospensione dell'IMU, soprattutto in favore delle imprese e delle categorie disagiate, e, per la parte concernente il lavoro, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga, che appaiono, allo stato, totalmente insufficienti.

Nel rilevare come il provvedimento, così come formulato, appaia privo di una visione strategica e programmatica, nonché incapace di fornire certezze ai lavoratori e alle aziende, si sofferma, in particolare, sui propri emendamenti 4.6 e 4.11, osservando come essi, aumentando le risorse per la CIG in deroga, proponano una copertura finanziaria connessa a motivazioni di equità sociale, atteso che, ad esempio, prevedono un taglio alle cosiddette « pensioni d'oro » e ai vitalizi. Dopo aver raccomandato l'approvazione dei propri emendamenti 4.7 e 4.18, in tema di finanziamento degli ammortizzatori in deroga per i lavoratori degli studi professionali, auspica che i relatori possano formulare un parere favorevole sugli emendamenti del suo gruppo, in vista di un confronto serio e responsabile sul merito delle questioni.

Francesco RIBAUDO (PD), nel sottolineare come il decreto-legge n. 54 del 2013 abbia già sortito alcuni effetti positivi, in particolare per quanto attiene ai profili relativi agli ammortizzatori sociali in deroga e all'estensione del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria per i comuni, segnala un elemento di criticità del provvedimento in esame, consistente nel non aver eliminato il divieto, per i comuni che abbiano fatto ricorso all'anti-

cipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del TUEL, di utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione. In tale contesto, segnala come la permanenza di un simile divieto appaia del tutto in contraddizione con lo spirito del provvedimento e con la linea politica del Governo, volta a sostenere i comuni, compensando le ricadute negative prodotte dalla sospensione dell'applicazione dell'IMU per alcune categorie di immobili.

Con riferimento alle norme del decreto-legge relative alla proroga del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, comprende come non sia questa la sede più adatta per introdurre una disciplina di più ampio respiro, ma sottolinea come sarebbe stato utile, già da ora, dare un segnale molto chiaro in relazione ai piani regionali di stabilizzazione dei precari. Fa infatti presente come la proroga di sei mesi prevista dal decreto – legge non risolve il problema, ma abbia l'effetto di posticiparne meramente la definitiva soluzione, auspicando pertanto che il Governo si impegni a formulare misure definitive per far fronte alla situazione particolarmente drammatica che sta vivendo il Paese, soprattutto nel Meridione d'Italia.

In ordine alla disciplina in materia di IMU, pur prendendo atto che alcune proposte emendative riferite all'articolo 1 siano state dichiarate inammissibili dalle Presidenze, ritiene che sia comunque necessario risolvere taluni problemi emersi nell'applicazione di tale normativa, in particolare per quanto riguarda, l'esenzione da tale imposta degli immobili concessi in comodato d'uso ai familiari del proprietario, che è oggetto dell'emendamento Gianluca Pini 1.23.

Con riferimento, inoltre, alla riforma della disciplina dell'imposizione tributaria sugli immobili, evidenzia l'importanza che nei prossimi due mesi, entro il termine del 31 agosto 2013 fissato per il completamento della citata riforma, si avvii un lavoro basato sulla più proficua collaborazione tra il Governo e il Parlamento,

preannunciando quindi la presentazione di alcuni ordini del giorno in Assemblea volti a impegnare l'Esecutivo su alcuni profili specifici emersi dall'esame delle proposte emendative presentate in Commissione.

Pasquale MAIETTA (FdI) si complimenta con le Presidenze per l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori, che ha consentito a ciascun componente delle Commissioni riunite di avere un quadro completo e generale del provvedimento, grazie anche alle numerose e proficue audizioni informali che sono state svolte. In tale contesto lamenta, tuttavia, come il giudizio sull'ammissibilità delle proposte emendative sia stato eccessivamente rigoroso, in applicazione di criteri estremamente restrittivi, sottolineando come ciò non abbia consentito di esaminare alcuni emendamenti aventi una forte connotazione politica come, ad esempio, l'emendamento Giorgia Meloni 1.09, il quale proponeva l'impignorabilità, ai fini delle procedure di riscossione coattiva dei tributi, dell'abitazione non di lusso e degli immobili nei quali fossero esercitate attività lavorative o professionali.

Concordando con i rilievi formulati da alcuni componenti della Commissione circa la necessità di procedere ad una riforma organica della fiscalità immobiliare, sottolinea come un intervento riformatore limitato esclusivamente alla disciplina dell'IMU e non comprensivo di altre imposte immobiliari, altrettanto importanti, come quelle catastali, sarebbe assolutamente non condivisibile. Auspica, pertanto, che si possa procedere al più presto ad un intervento incisivo e globale su tutti gli aspetti della fiscalità immobiliare.

Lorenzo GUERINI (PD), nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Causi durante la seduta delle Commissioni riunite di ieri, sottolinea la necessità che, nell'ambito della complessiva riforma prefigurata dal decreto-legge, si proceda anche alla revisione dell'intero assetto della fiscalità comunale, atteso che il provvedimento oggi in discussione inter-

viene, per l'ennesima volta, sull'IMU, la quale costituisce uno dei capisaldi fondamentali delle entrate degli enti locali.

In tale contesto segnala in particolare gli emendamenti 2.4 e 2.9, sottoscritti da tutto il gruppo del PD in Commissione Finanze, i quali sono volti a precisare maggiormente le linee guida della futura riforma e che auspica pertanto possano essere adeguatamente tenuti in considerazione dal Governo ai fini della prossima attività legislativa in materia.

Evidenzia, quindi, l'esigenza di scongiurare un'ulteriore precarizzazione delle entrate comunali, che hanno già subito le conseguenze negative dei reiterati interventi normativi adottati negli ultimi anni, i quali hanno in molti casi determinato problemi ed incertezze, innescando altresì un circuito certamente non virtuoso. In tale prospettiva ritiene, quindi, che il lavoro da compiere su tali problematiche risulti molto gravoso e dovrà essere svolto dal Parlamento con il concorso del Governo, nonché mediante il coinvolgimento delle rappresentanze degli enti locali.

Richiama quindi il contenuto degli emendamenti, a sua firma, 1.45 e 1.58, i quali sono volti a garantire un'eventuale integrazione delle risorse finanziarie qualora le richieste avanzate dai comuni per l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria contemplate dal decreto-legge siano superiori alle somme stimate dall'allegato A al decreto.

Gli emendamenti a sua firma 1.42 e 1.43 intendono invece risolvere un problema che si potrebbe porre a fronte dell'utilizzo delle predette anticipazioni di tesoreria, stabilendo che in tal caso non si applichi, ai medesimi comuni, il limite all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del Testo unico delle leggi sugli enti locali, scongiurando in tal modo un corto circuito tra tali disposizioni che rischierebbe di pregiudicare seriamente gli equilibri di bilancio degli enti stessi.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur comprendendo il carattere temporaneo delle norme contenute nel decreto-legge, auspica che

questa sia l'ultima occasione nella quale il Parlamento, in generale, e le Commissioni, in particolare, si trovano a dover esaminare, in un contesto temporalmente ristretto, misure di carattere non strutturale. Nella consapevolezza di tale particolare situazione il gruppo di SEL ha scelto di assumere un atteggiamento di grande responsabilità, presentando un numero piuttosto ristretto di proposte emendative che si inquadrano pienamente nei rigidissimi vincoli imposti dallo stesso decreto-legge. Esprime quindi l'auspicio che, almeno per quanto riguarda le proposte emendative concernenti l'estensione, ai fini IMU, del regime agevolativo previsto per la prima casa di abitazione anche ad altre categorie di immobili strettamente connesse, quali gli immobili concessi dal proprietario in comodato d'uso a familiari, le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, nonché i casi in cui il soggetto proprietario abbia dovuto trasferire la propria residenza in altro comune per necessità lavorative, il Governo e la maggioranza dimostrino la loro disponibilità a dialogare apertamente, senza arroccarsi sul mantenimento integrale del testo e prescindendo dall'appartenenza o meno alle forze che sostengono l'Esecutivo.

Auspica altresì che sussista un'effettiva disponibilità a discutere sulle ipotesi di estensione della proroga dei contratti a tempo determinato presso le Pubbliche amministrazioni per il settore della pubblica istruzione in considerazione della peculiarità di tale comparto, la cui attività è evidentemente connessa con la tempistica dell'anno scolastico.

Roger DE MENECH (PD) condivide le considerazioni, emerse nel corso del dibattito, relative alla temporaneità e non strutturalità delle previsioni recate dal decreto-legge, esprimendo a tale riguardo l'auspicio che il Governo e il Parlamento sappiano fare buon uso degli spunti contenuti nelle proposte emendative presentate da tutti i gruppi, avviando fin d'ora un'azione volta ad individuare soluzioni

strutturali che possano garantire certezze agli enti locali in merito alle loro entrate tributarie e superando il principale difetto del provvedimento il quale, per quanto riguarda le tematiche dell'IMU rischia di aggiungere ulteriori incertezze alla programmazione di bilancio dei comuni. Ritiene, al contrario, che occorra puntare all'obiettivo di rendere compatibili le misure recate dal decreto-legge con l'esigenza di garantire l'autonomia finanziaria dei comuni stessi, i quali, soprattutto nell'attuale fase di crisi economico-sociale devono interfacciarsi con le pressanti esigenze delle imprese e dei cittadini.

Con particolare riferimento al suo emendamento 4.54, peraltro dichiarato inammissibile, evidenzia come la proposta emendativa intenda proporre una soluzione a tale problematica, consentendo agli enti locali che usufruiscono dei buoni lavoro per la retribuzione di prestazioni occasionali effettuate da persone in situazione di disagio possano sottrarre tale componente di spesa dalle spese per il personale rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

Condivide, quindi, il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga operato dal decreto-legge, sottolineando tuttavia la necessità di rivedere, in una prospettiva di medio-lungo periodo, tale strumento, in considerazione del fatto che la crisi economica in atto si protrarrà, presumibilmente, ancora per molti mesi. Ritiene quindi che il Governo e le forze di maggioranza debbano dimostrare la capacità di adottare interventi di natura strutturale, ad esempio per quanto riguarda lo sblocco delle risorse degli enti locali, prendendo esempio da alcune, coraggiose iniziative, assunte da talune imprese, le quali, dopo aver ottenuto l'utilizzo della cassa integrazione in deroga, hanno messo a disposizione il proprio personale dei comuni dove hanno sede per interventi sul territorio.

Sebastiano BARBANTI (M5S) sottolinea come, nell'attuale difficilissima situazione di crisi, occorranò buon senso e coraggio, auspicando che a tale spirito si informi il lavoro delle Commissioni, non-

ché la valutazione sulle proposte emendative riferite al provvedimento. A tale riguardo evidenzia come siano stati dichiarati inammissibili quasi tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle, i quali intendevano reperire risorse aggiuntive per gli interventi disposti dal provvedimento attraverso tagli ai costi della politica, e che miravano ad istituire un fondo per il sostegno alle piccole e medie imprese, la cui sopravvivenza è messa a rischio dalla riduzione nell'erogazione del credito bancario.

In tale contesto sottolinea come non sia sufficiente fare ciò che conviene alle singole forze politiche, ma come occorra adottare tutte le misure oggettivamente necessarie per il benessere del Paese nel suo complesso.

A questo fine evidenzia l'esigenza di porre fine all'utilizzo della decretazione d'urgenza, in quanto tale strumento legislativo impedisce al Parlamento di esaminare compiutamente i provvedimenti e non consente di individuare quelle soluzioni di lungo periodo necessarie per far superare al Paese la crisi in cui gli ultimi trent'anni di cattiva politica l'hanno gettato.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, essendosi conclusi gli interventi sul complesso degli emendamenti, rileva come, alla luce della complessità tecnica e finanziaria del provvedimento e considerati i margini molto limitati di modifica del testo, i relatori raccomandino l'approvazione dei loro emendamenti 4.59 e 4.60, con i quali si recepiscono le condizioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione, mentre invitano al ritiro delle restanti proposte emendative presentate.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.59 e 4.60 dei relatori, concordando altresì sull'invito al ritiro formulato dai relatori sulle restanti proposte emendative.

Marco CAUSI (PD), accogliendo l'invito formulato dai relatori e dal rappresen-

tante del Governo, ritira tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, riservandosi, tuttavia, di trasformarne alcune in ordini del giorno da presentare in Assemblea, nonché di assumere ulteriori iniziative politiche sui temi da esse affrontati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Giorgis 1.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianluca Pini 1.1 e 1.2.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra l'emendamento Caparini 1.3, di cui è cofirmatario, auspicando una positiva integrazione dei principi ai quali dovrà essere ispirato il futuro intervento di revisione dell'IMU, prevedendo l'esenzione da tale imposta della casa di prima abitazione e delle relative pertinenze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caparini 1.3.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra l'emendamento Gianluca Pini 1.4, il quale intende stabilire il principio dell'esclusione dall'IMU delle abitazioni concesse dal proprietario in comodato d'uso gratuito ai familiari, chiede come i gruppi di maggioranza intendano risolvere la vera e propria ingiustizia determinata dal fatto che la sospensione della prima rata dell'IMU disposta dal decreto – legge non riguarda tale fattispecie.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, ritiene che il tema affrontato dall'emendamento 1.4 potrà essere risolto attraverso un successivo intervento legislativo.

Girolamo PISANO (M5S) pur concordando con il principio sancito dall'emendamento 1.4, rileva come esso sia formulato in termini troppo generici: ritiene pertanto opportuno intervenire sulla ma-

teria dell'esclusione dall'IMU degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado di parentela attraverso un successivo intervento legislativo. Per tale motivo preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come in questa fase non sia in discussione la riforma complessiva dell'IMU ma la sola sospensione della prima rata dell'imposta per talune categorie di immobili. È dunque in ragione di tale circostanza che il gruppo del PD ha accettato l'invito al ritiro di tutte le sue proposte emendative ed esprime voto contrario sulle altre proposte emendative. Rileva, peraltro, come il PD ritenga necessario rivedere la disciplina concernente la definizione della categoria di prima casa di abitazione, ai fini delle agevolazioni previste dalla disciplina IMU per tale categoria di immobili, evidenziando come le modifiche apportate a tale normativa dal decreto-legge n. 201 del 2011 rispetto al previgente regime ICI abbiano comportato un eccessivo irrigidimento: evidenzia quindi la necessità di rivedere anche tale aspetto nella prossima, complessiva riforma dell'IMU, anche collegando l'agevolazione alla capacità contributiva familiare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianluca Pini 1.4.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra l'emendamento Busin 1.25, di cui è cofirmatario, sottolineando come le audizioni informali svolte abbiano messo in evidenza l'ininfluenza, per le aziende in crisi, di un intervento che si limiti a disporre la deducibilità dell'IMU dall'IRES, in quanto tali aziende, non producendo utili, non possono, di fatto, fruire di tale deduzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 1.25.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Elvira Savino 1.7 e

Colaninno 1.10: si intende vi abbiano rinunciato.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 1.11, il quale specifica che la futura riforma dell'imposizione immobiliare dovrà prevedere la deducibilità dell'IMU sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 1.11.

Enrico ZANETTI (SCpI), accogliendo l'invito formulato dai relatori e dal rappresentante del Governo, ritira tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo agli articoli 1 e 2 sulle tematiche concernenti l'IMU, i quali sono volti a precisare meglio le linee guida della futura riforma dell'imposta. In tale contesto segnala, peraltro, come sarebbe stata auspicabile una maggiore elasticità da parte del Governo nell'individuazione dei principi riformatori della fiscalità immobiliare.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Picchi 1.12: si intende vi abbia rinunciato.

Fabio LAVAGNO (SEL) illustra l'emendamento Paglia 1.16, di cui è cofirmatario, il quale estende la sospensione della prima rata IMU anche ad una sola abitazione ulteriore rispetto alla prima casa di abitazione, purché non di lusso ed appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6.

Sebastiano BARBANTI (M5S), nel dichiarare il voto del suo gruppo, esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sull'emendamento 1.16, segnalando tuttavia l'opportunità di riformularlo, al fine di estenderne l'applicazione anche alla fattispecie di immobili locati.

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara disponibile a valutare il suggerimento espresso dal deputato Barbanti, ai fini della ripresentazione dell'emendamento in Assemblea.

Le Commissioni respinge l'emendamento Paglia 1.16.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Pagano 1.14: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianluca Pini 1.24 e Busin 1.18.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra l'emendamento Pisano 1.63, il quale, traendo spunto dagli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite, prevede la sospensione della prima rata dell'IMU anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Girolamo PISANO (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.63, sottolineando la necessità di estendere la sospensione della prima rata IMU agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, anche in considerazione del fatto che proprio in questo periodo dell'anno si registra il maggior tasso di attività delle imprese proprietarie di tale tipologia di immobili.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pisano 1.63, Giorgia Meloni 1.17, nonché Busin 1.20 e 1.21.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra l'emendamento Pesco 1.64, di cui è cofirmatario, il quale estende l'ambito di applicazione della sospensione della prima rata dell'IMU anche agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale C/3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 1.64.

Pasquale MAIETTA (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Giorgia Meloni 1.22, di cui è cofirmatario, il quale intende rispondere alle legittime esigenze

dei componenti delle forze dell'ordine, prevedendo la sospensione della prima rata IMU anche per gli immobili di proprietà di tali soggetti che non siano adibite a prima abitazione a causa di esigenze di servizio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giorgia Meloni 1.22.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Bueno 1.19: si intende vi abbiano rinunciato.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.62, il quale sospende anche il versamento della maggiorazione dell'aliquota standard dell'IMU che i comuni possono deliberare con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisano 1.62, Paglia 1.27, per la parte ammissibile, nonché Lavagno 1.29.

Fabio LAVAGNO (SEL) illustra l'emendamento Ragosta 1.30, di cui è cofirmatario, il quale intende comprendere nella definizione di prima casa ai fini IMU anche le unità immobiliari posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, qualora l'immobile risulti non locato.

Sebastiano BARBANTI (M5S), dichiarando il voto del suo gruppo, esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sull'emendamento Ragosta 1.30, segnalando tuttavia l'opportunità di integrarne la formulazione, al fine di tener conto anche delle fattispecie di concessioni in comodato d'uso gratuito degli immobili.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) sottolinea come l'obiettivo prioritario debba essere quello di favorire il mercato delle locazioni, ponendo in essere tutti gli strumenti utili a ridurre il prezzo. Preannun-

cia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.30.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alla tematica affrontata dall'emendamento 1.30, evidenzia come l'estensione della previsione proposta dall'emendamento agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito consentirebbe di ridurre l'ambito del sommerso in questo settore.

Francesco RIBAUDO (PD) rileva come la questione affrontata dall'emendamento 1.30 dovrà essere discussa puntualmente in occasione dell'esame nel prossimo intervento organico di riforma dell'IMU.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ragosta 1.30, Lavagno 1.31 e Giorgia Meloni 1.26.

Pasquale MAIETTA (Fdi) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Giorgia Meloni 1.38, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Giorgia Meloni 1.38 e 1.39.

Lorenzo GUERINI (PD), nel ribadire come anche l'emendamento Guerra 1.42, di cui è cofirmatario, sia stato ritirato, in accoglimento dell'invito in tal senso espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, si riserva comunque di presentare un ordine del giorno in Assemblea volto a risolvere il problema determinato dal fatto che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria di cui dovranno avvalersi i comuni per far fronte alla minore liquidità derivante dalla sospensione della prima rata dell'IMU comporta una limitazione all'utilizzo, da parte dei comuni stessi, dei loro avanzi di amministrazione, determinando in tal modo difficoltà per gli enti locali.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Busin 1.44, 1.68 e 1.49.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 15, segnalando che, risultando tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2 ritirate o inammissibili, l'esame riprenderà con le votazioni relative alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Cicu 3.1 e Dadone 3.8: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3, identico agli emendamenti Giorgia Meloni 3.2 e Dadone 3.11, rilevando la palese illogicità di escludere i viceministri dall'applicazione della disposizione che vieta il cumulo dell'indennità

parlamentare con quella per incarichi di Governo. Invita, pertanto, i relatori a modificare il proprio parere, anche al fine di rimediare a una evidente omissione del testo all'esame delle Commissioni riunite.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giorgia Meloni 3.2, Fedriga 3.3 e Dadone 3.11.

Daniele CAPEZZONE, *relatore per la VI Commissione*, condivide l'opportunità di rivedere il parere sugli identici emendamenti 3.2, 3.3 e 3.11, pur rilevando come il titolo di Viceministro sia attribuito a soggetti che già rivestono la carica di Sottosegretario, ai quali dunque già si applica il divieto di cumulo tra il trattamento di componente del Governo e quello di parlamentare stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Giorgia Meloni 3.2, Fedriga 3.3 e Dadone 3.11 (*vedi allegato*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Dadone 3.9: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 3.4, il quale intende abrogare la legge n. 418 del 1999, al fine di prevedere che anche per i componenti del Governo non parlamentari viga il divieto di cumulo tra indennità di Governo e altre forme di emolumento.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, si riserva, d'intesa con il relatore per la VI Commissione, di approfondire ulteriormente la proposta contenuta nell'emendamento 3.4, ai fini

della discussione in Assemblea del provvedimento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 3.4, Di Salvo 4.2 e Placido 4.3.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cicu 4.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 4.7, il quale intende considerare nell'ambito delle tutele del reddito dei lavoratori anche i dipendenti di studi professionali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fedriga 4.7 e Zanetti 4.8.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Airaudo 4.4, il quale intende modificare le modalità di finanziamento della cassa integrazione in deroga prevedendo di innalzare dal 20 al 23 per cento l'aliquota fiscale sui redditi finanziari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Airaudo 4.4.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 4.6, il quale incrementa le risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, fissando un tetto massimo di 5.000 euro netti mensili per le pensioni erogate dalle gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fedriga 4.6 e Airaudo 4.9.

Maurizio BERNARDO (PdL), accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 4.10.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 4.11, il quale

incrementa anch'esso le risorse in favore degli ammortizzatori sociali mediante l'introduzione di un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, nonché fissando un limite massimo alle pensioni erogate dalle gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fedriga 4.11 e 4.12, nonché l'emendamento Di Salvo 4.16.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 4.18, il quale interviene sul meccanismo di emanazione del decreto interministeriale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto – legge, per la determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, prevedendo che su di esso siano sentiti anche i rappresentanti sindacali delle libere professioni.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fedriga 4.18 e Zanetti 4.19.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Placido 4.15, il quale è volto a eliminare ogni elemento di discrezionalità nella concessione degli ammortizzatori in deroga, nonché a garantire il reintegro delle risorse necessarie per la concessione di tali strumenti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Placido 4.15, Airaudo 4.14, Placido 4.17 e 4.23. Approvano quindi l'emendamento 4.59 dei relatori (*vedi allegato*), respingono l'emendamento Di Salvo 4.22 ed approvano l'emendamento 4.60 dei relatori (*vedi allegato*).

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Di Salvo 4.28, di cui è cofirmatario, il quale intende stabilire la proroga fino al 31 agosto 2014 dei contratti a tempo determinato nel comparto della scuola, al fine di venire incontro alle specificità di tale settore, il quale è legato all'andamento dell'anno scolastico.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Salvo 4.28, 4.30, 4.29, 4.32, 4.31, 4.35, 4.34 e 4.33, Airaudo 4.39 e 4.43, nonché Placido 4.42.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Giorgis 4.44: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Placido 4.45, Cozzolino 4.57 e 4.58, nonché Di Salvo 4.53.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, salvo quello della Commissione Affari costituzionali, il quale dovrebbe comunque espresso a breve. Sospende, quindi, la seduta in attesa della trasmissione di tale ultimo parere.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 16.05.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore per la VI Commissione*, avverte che è pervenuto anche il parere della Commissione Affari costituzionali. Rileva, quindi, come gli emendamenti approvati nel corso dell'esame recepiscano integralmente il contenuto delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, nonché la condizione numero 2 contenuta nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali. Ricorda inoltre, in merito alla condizione di cui al numero 1 di quest'ultimo parere, concernente l'applicazione del divieto di cumulo, stabilito dall'articolo 3, tra il trattamento di componente del Governo e quello di parlamentare, anche ai componenti del Governo non parlamentari, che i relatori si sono già riservati di valutare ulteriormente tale questione ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

Ritiene quindi che sia possibile concludere l'esame in sede referente del provvedimento già nella seduta odierna.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) preannuncia anzitutto che il suo gruppo intende designarlo quale relatore di minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento in esame.

Rileva, quindi, che il provvedimento in esame, nonostante lo sforzo compiuto del Governo per reperire le risorse necessarie, sia caratterizzato da una logica emergenziale, incapace di fornire ai cittadini prospettive di medio-lungo periodo, nel segno di una complessiva incertezza negli interventi e nelle coperture. Stigmatizza inoltre l'atteggiamento di preclusione tenuto dalla maggioranza e dal Governo nei confronti delle proposte di modifica avanzate dal suo gruppo, che sono state rigettate pur recando interventi di assoluto buon senso, volti ad affrontare il merito delle questioni. In tale contesto fa notare come le promesse coraggiose formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione del dibattito sulla fiducia svoltosi in Parlamento, che avevano indotto il gruppo della Lega Nord a un atteggiamento di astensione, nella speranza di vedere finalmente realizzato un sostegno concreto alle imprese e ai lavoratori, si siano rivelate infondate già a partire dall'esame del decreto-legge in titolo, nel quale è apparsa forte e strumentale l'avversione verso ogni ipotesi di cambiamento proposta. Ritiene quindi che i gruppi di maggioranza, così inclini nel corso della campagna elettorale a sbandierare temi connessi alla riduzione delle imposte a carico di imprese e lavoratori e all'estensione degli ammortizzatori sociali, dovranno ora rendere conto all'opinione pubblica del loro cambiamento di orientamento, che denota una totale mancanza di coraggio.

Nel rilevare come tutte le proposte emendative, sia in materia fiscale sia sulla parte del lavoro, siano state arbitrariamente ignorate e respinte, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento, il quale

non è sostenuto da adeguate risorse finanziarie ed è privo di una visione complessiva.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea come il decreto-legge avrebbe potuto avere un contenuto nettamente migliore, qualora ci si fosse avvalsi degli spunti contenuti in molte proposte emendative, le quali, pure senza stravolgerne il senso complessivo e le coperture finanziarie, avrebbero potuto renderlo più adeguato alle esigenze delle fasce sociali più deboli della popolazione. Purtroppo, il Governo e la maggioranza non hanno ritenuto di cogliere tali suggerimenti, limitandosi a confermare l'impostazione iniziale del provvedimento. In tale contesto ritiene fondamentale l'impegno a rivedere l'assetto della fiscalità patrimoniale ed immobiliare, così come le misure per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e per la proroga dei contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione, le quali possono consentire di dare maggiore serenità ai cittadini, venendo incontro alle esigenze dei ceti più deboli.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento, riservandosi di ripresentare le proposte emendative ai fini della discussione in Assemblea, ed auspicando che in quella sede si possano rivedere alcuni aspetti dell'intervento legislativo.

Carla RUOCCO (M5S) dichiara che il suo gruppo voterà a favore del conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, lamentando tuttavia come l'esame del provvedimento in sede referente abbia ingiustamente sacrificato quello che avrebbe potuto costituire un positivo apporto da parte del Parlamento su un intervento legislativo di iniziativa governativa.

Pur sottolineando come, purtroppo, il provvedimento in esame appaia frettoloso, minimale ed emergenziale, esprime ciononostante apprezzamento per le norme in esso contenute in tema di sospensione del versamento della rata di giugno dell'IMU e per un primo ed immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

In tale contesto esprime il duplice auspicio che, da una parte, si riesca al più presto a varare una riforma organica della fiscalità immobiliare che tenga conto anche del coinvolgimento dei comuni, prevedendo norme premiali per i comuni virtuosi e, dall'altra, che si riesca a risolvere in via definitiva il problema degli ammortizzatori sociali, abbandonando la logica emergenziale che ha finora contraddistinto gli ultimi interventi in materia. Ricorda, infine, come il perseguimento di questo duplice obiettivo sia particolarmente importante per fornire risposte esaurienti e concrete ai cittadini e alle imprese, che oggi stanno vivendo un momento di particolare difficoltà.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Capezzone e Damiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che, essendosi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, la seduta delle Commissioni riunite prevista per domani non avrà luogo.

Avverte quindi che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: « Ministro » aggiungere le seguenti: « , Viceministro ».

* **3. 2.** Giorgia Meloni, Maietta.

Al comma 1, dopo la parola: « Ministro » aggiungere le seguenti: « , Viceministro ».

* **3. 3.** Fedriga, Busin.

Al comma 1, dopo la parola: « Ministro » aggiungere le seguenti: « , Viceministro ».

* **3. 11.** Dadone, Cozzolino.

ART. 4.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « e, comunque, senza nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica ».

4. 59. I relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto ».

4. 60. I relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139 di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013 recante « Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale », di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia e di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 giugno 2013.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139 di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013 recante « Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale », di rappresentanti dell'Agenzia

regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia e di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Le audizioni si sono svolte dalle 9.40 alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	54

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	52
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Emendamenti. C. 482-887-1001/A	52
AVVERTENZA	52

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: in particolare, la II Commissione (Giustizia) ha espresso un parere favorevole con un'osservazione, mentre la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha espresso parere favorevole.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, presenta l'emendamento 1.5 (*vedi allegato 1*), che, recependo l'osservazione formu-

lata dalla Commissione giustizia, prevede che la Commissione antimafia debba verificare l'attuazione, oltre che della legge n. 646 del 1982, anche del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il sottosegretario Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del relatore. Quindi, delibera di conferire al deputato Renato Balduzzi il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici e il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nel richiamare quanto evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, svolta nella giornata di ieri, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Illustra quindi la proposta di parere in cui si evidenzia che le disposizioni recate da testo sono, in particolare, riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « previdenza sociale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere *e*), *o*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Talune disposizioni investono altresì la materia « tutela e sicurezza del lavoro », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Riguardo alla formulazione del testo, si evidenzia nel parere come sarebbe utile che, all'articolo 2, fosse ulteriormente specificato cosa si intenda con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari ».

Riguardo all'articolo 3, si rileva, preliminarmente, la necessità di richiamare espressamente anche la categoria dei viceministri, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari.

Nella proposta di parere si evidenzia poi come la disposizione faccia riferimento

ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari mentre non si applica nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, nonostante questi ultimi percepiscano — in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 — un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Ricorda in proposito che, come emerge anche dai lavoratori preparatori della suddetta legge n. 418 del 1999 (AC 4836 — XIII legislatura) nell'intervento del relatore nella seduta dell'Assemblea del 21 settembre 1998, la *ratio* della suddetta legge è quella di superare una « evidente ingiustizia retributiva tra i membri del Governo che sono anche parlamentari e che quindi cumulano le due indennità e quelli che non lo sono. Ciò è irragionevole perché, come è noto, ministri e sottosegretari non parlamentari hanno gli stessi obblighi di seguire i lavori parlamentari che hanno i loro colleghi che fanno parte del Parlamento e i primi vengono così retribuiti con indennità decisamente inferiori e non adeguate ai livelli di responsabilità attribuiti alla funzione ».

Rileva, al riguardo, che il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura (sentenza della Corte costituzionale n. 25/1966), nonché « canone di coerenza [...] nel campo delle norme di diritto » (sentenza n. 204/1982).

Nel parere si ricorda, altresì, che la lettura che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato del principio di uguaglianza ha portato ad enucleare anche un generale principio di « ragionevolezza », alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate: « il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai

cittadini che si trovino in eguali situazioni » (sentenza n. 15/1960), poiché « l'articolo 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli » (sentenza n. 96/1980). Così, il principio « deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione » (sentenza n. 3/1957), con la conseguenza che il principio risulta violato « quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate » (sentenza n. 111/1981).

Alla luce di tali considerazioni ha ritenuto opportuno evidenziare tali profili con condizioni e un'osservazione nella proposta di parere. In primo luogo, al fine di segnalare la necessità che, all'articolo 3, si valuti, alla luce dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, se le previsioni — che attualmente si riferiscono ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari — debbano trovare applicazione anche nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, considerato che questi ultimi percepiscono, in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999, un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Al contempo, al medesimo articolo 3, si richiama l'esigenza che sia richiamata espressamente la categoria dei viceministri, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 81 del 2001, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari.

Infine, è stata formulata un'osservazione all'articolo 2 affinché le Commissioni di merito valutino l'esigenza di specificare espressamente cosa si intenda con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari ».

Emanuele COZZOLINO (M5S) esprime una valutazione nel complesso favorevole sul provvedimento in esame, ferma restando la presenza di diversi profili critici su cui intende soffermarsi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, concorda sulla necessità di includere espressamente anche la categoria dei viceministri, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari. Rileva altresì che, rispetto alle misure previste da tale articolo, finalizzato al « contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica », si poteva fare meglio e di più. Viene infatti creato un sistema « spurio », che porta ad attribuire una remunerazione ai ministri per una funzione che non svolgono — quella di parlamentari, per la quale sono considerati in missione — ed un'assenza di indennità per la funzione loro propria, ovvero quella di ministri. Sarebbe stato dunque più opportuno « congelare » l'indennità di parlamentari piuttosto che sopprimere l'indennità da ministri. Lo stesso vale per la discrasia presente nel testo riguardo ai ministri parlamentari, i quali percepiscono — in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 — un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Si sofferma poi sulle previsioni del comma 4 dell'articolo 4, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2013 i contratti di lavoro a tempo determinato della pubblica amministrazione già in essere al 30 novembre 2012 e che superino il limite di 36 mesi. Rileva che se tra i contratti che vengono prorogati ve ne sono alcuni che hanno già subito una precedente proroga potrebbe maturare il diritto all'assunzione a tempo indeterminato. Occorre, dunque, che il Governo assuma i necessari interventi affinché sia escluso che il nuovo termine del 31 dicembre possa dare adito alla richiesta di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in altri a tempo indeterminato, generando, di

fatto, un « aggiramento » del blocco del *turn over* disposto per la pubblica amministrazione.

Andrebbe, altresì, ulteriormente approfondita la congruità, anche rispetto alla finalità, dell'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, disposta dal comma 4 dell'articolo 5 per la copertura dell'ulteriore differimento del termine per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici immigrazione delle questure. Vi sono dunque numerose questioni problematiche che riguardano le coperture finanziarie individuate, anche per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in deroga.

Auspica dunque che vi sia un'adeguata riflessione al riguardo e che il parere della I Commissione evidenzii tali aspetti problematici.

Sesa AMICI chiarisce che la decisione di introdurre nel decreto-legge in esame la previsione di cui all'articolo 3, in materia di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, ha un carattere squisitamente politico, facendo seguito a quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio nel discorso pronunciato alla Camera in occasione del voto per la fiducia. Sottolinea che si tratta di una misura che determina risparmi di spesa e di un segnale politico rivolto al Paese. Quanto alla questione relativa ai componenti del Governo che non sono parlamentari, si rimette alla valutazione del presidente relatore e della Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede una breve sospensione della seduta, in modo da poter valutare la proposta di parere del presidente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che, una volta conclusi gli interventi sulla proposta di parere, sospenderà la seduta.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritiene che prevedere che, a fronte di una prestazione

di lavoro, com'è quella dei componenti del Governo, non ci sia retribuzione sia inco-stituzionale e sviscila la funzione. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel preannunciare il proprio voto favorevole, ricorda che negli Stati Uniti è accaduto che personalità politiche abbiano accettato per importanti compiti di governo compensi appena simbolici e sottolinea che, se anche la retribuzione è dovuta per la prestazione di lavoro, questo non significa che la retribuzione non possa essere ridotta nell'ammontare. Valuta quindi favorevolmente la condizione prevista nella proposta di parere del presidente e auspica che in futuro si provveda a rivedere anche i compensi di altre figure retribuite a carico delle finanze pubbliche.

Maurizio BIANCONI (PdL) precisa che altro è « accettare » un compenso ridotto o simbolico, altro è vederselo imporre, e sottolinea che le funzioni di parlamentare e di membro del Governo sono diverse e meritano di essere retribuite entrambe; diversamente si incorre, a suo parere, in una incostituzionalità.

Emanuele FIANO (PD) dichiara che il suo gruppo condivide l'osservazione e la seconda delle condizioni contenute nella proposta di parere del presidente, mentre nutre qualche riserva sulla prima condizione. Si associa quindi alla richiesta di una breve sospensione della seduta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.55.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, intende evidenziare, rispetto alle principali questioni poste dal collega Cozzolino, come – riguardo alle previsioni del comma 4 dell'articolo 4, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2013 i contratti di lavoro a tempo determinato della pubblica

amministrazione – i profili emersi at-ten-gono alle competenze della Commissione Lavoro e non investono ambiti della I Commissione.

La destinazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disposta dal comma 4 dell'articolo 5 per la copertura dell'ul-teriore differimento del termine per ga-rantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici im-migrazione delle questure, è invece un tema di interesse della I Commissione. Peraltro, da ulteriori approfondimenti svolti, è emerso come il richiamo alle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 fa sì che le somme del suddetto Fondo da utilizzare sono quelle rese disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di con-certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, che vengono comunque riasse-gnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del de-creto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esi-genze dei Ministeri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa-rere del presidente.

La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Avverte che, per poter svolgere i successivi punti all'ordine del giorno, l'audizione dovrebbe concludersi entro le ore 15.50.

Il ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD), Federica DIENI (M5S), Mariastella GELMINI (PdL), Renato BALDUZZI (SCpI), Nazzareno PILOZZI (SEL), Matteo BRAGANTINI (LNA), Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Cristian INVERNIZZI (LNA), Luigi FAMIGLIETTI (PD), Matteo RICHETTI (PD), Giuseppe LAURICELLA (PD).

Il ministro Graziano DELRIO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia il ministro Delrio per il suo intervento. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 giugno 2013.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Emendamenti C. 482-887-1001/A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.

COM(2013)172 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.

COM(2013)173 final.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: legge 13 settembre 1982, n. 646, aggiungere le seguenti: del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1012 Governo « Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « previdenza sociale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere e), o) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che talune disposizioni investono altresì la materia « tutela e sicurezza del lavoro », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i

principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;

tenuto conto che l'articolo 2 stabilisce che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto « degli obiettivi programmatici primari » indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013;

rilevato, riguardo all'articolo 2, come sarebbe utile che fosse ulteriormente specificato se con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari », si intenda fare riferimento all'Obiettivo di bilancio di Medio Termine, rilevante ai fini della nuova disciplina del patto di stabilità e crescita, che per l'Italia è rappresentato dal pareggio di bilancio in termini strutturali nel periodo previsionale 2013-2015;

ricordato che l'articolo 3 stabilisce – per i membri del Governo che sono anche parlamentari – il divieto di cumulo del trattamento stipendiale spettante in

quanto componenti l'Esecutivo con l'indennità parlamentare o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici;

rilevata, preliminarmente, la necessità – al medesimo articolo 3 – di richiamare espressamente anche la categoria dei viceministri, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari;

evidenziato altresì come la disposizione faccia riferimento ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari mentre non si applica nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, nonostante questi ultimi percepiscano – in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 – un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

ricordato che, come emerge anche dai lavoratori preparatori della suddetta legge n. 418 del 1999 (AC 4836 – XIII legislatura) nell'intervento del relatore nella seduta dell'Assemblea del 21 settembre 1998, la *ratio* della suddetta legge fosse quella di superare una « evidente ingiustizia retributiva tra i membri del Governo che sono anche parlamentari e che quindi cumulano le due indennità e quelli che non lo sono. Ciò è irragionevole perché, come è noto, ministri e sottosegretari non parlamentari hanno gli stessi obblighi di seguire i lavori parlamentari che hanno i loro colleghi che fanno parte del Parlamento e i primi vengono così retribuiti con indennità decisamente inferiori e non adeguate ai livelli di responsabilità attribuiti alla funzione »;

rilevato, al riguardo, che il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura (sentenza della Corte costituzionale n. 25/1966), nonché « canone di coerenza [...] nel campo delle norme di diritto » (sentenza n. 204/1982);

ricordato, altresì, che la lettura che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato del principio di eguaglianza ha portato ad enucleare anche un generale principio di « ragionevolezza », alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate: « il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni » (sentenza n. 15/1960), poiché « l'articolo 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli » (sentenza n. 96/1980). Così, il principio « deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione » (sentenza n. 3/1957), con la conseguenza che il principio risulta violato « quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate » (sentenza n. 111/1981),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 è necessario valutare, alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, se le previsioni – che attualmente si riferiscono ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari – debbano trovare applicazione anche nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, considerato che questi ultimi percepiscono, in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999, un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

2) è necessario – al medesimo articolo 3 – richiamare espressamente la categoria dei viceministri, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 81 del 2001, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2 valutino le Commissioni di merito l'esigenza di specificare espressamente cosa si intenda con la locuzione «rispetto degli obiettivi programmatici primari».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 57

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto
(*Rinvio del seguito dell'esame*) 60

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (*Seguito
dell'esame e rinvio*) 60

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-
mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 62

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.
Audizione del Prefetto Francesco Cirillo, Vice direttore generale della pubblica sicurezza e
Direttore centrale della polizia criminale (*Svolgimento e rinvio*) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

AVVERTENZA 63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —
Intervengono i sottosegretari di Stato alla
giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 10.50.

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e
della transfobia.**

C. 245 Scalfarotto.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del 6
giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ri-
corda che nella scorsa seduta si è svolta
la relazione dell'onorevole Ivan Scalfa-
rotto e che oggi si procederà alla rela-
zione dell'altro relatore, onorevole Anto-
nio Leone.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, rileva,
come ha già precisato il collega Scalfa-
rotto, come il tema della lotta contro
l'omofobia e la transfobia sia stato già
affrontato sia a livello comunitario sia
dagli ordinamenti di altri Paesi europei.

Per quanto attiene all'Italia, non vi è
una normativa specifica volta a punire le
condotte omofobiche. Nelle ultime legi-
slature il Parlamento si è occupato più

volte espressamente della questione, senza tuttavia giungere all'approvazione di una legge in materia. In particolare, sono state respinte dall'Assemblea alcune proposte che sono state ritenute non conformi al dettato costituzionale. Da più parti, anche sotto la spinta di gravi fatti di cronaca che sembrano ripetersi sempre più frequentemente, si ravvisa l'urgenza di intervenire in materia prevedendo anche per l'Italia una normativa penale specifica contro l'omofobia e la transfobia. La questione, a ben vedere, non è tanto, o, forse sarebbe meglio dire non è soltanto, la valutazione dell'opportunità di inserire nel nostro ordinamento tale normativa, quanto, piuttosto, verificare come la legge penale possa affrontare il tema del contrasto dell'omofobia o transfobia.

Il testo in esame segue la via della modifica della legge Reale – Mancino, ampliando le ipotesi discriminatorie al caso in cui la condotta sia motivata dall'identità sessuale della vittima.

L'articolo 1 della proposta di legge fornisce le definizioni volte ad individuare il bene giuridico tutelato, in ossequio al principio di tassatività in base al quale il fatto che dà luogo all'applicazione di una pena deve essere previsto in modo espresso, definendone i contenuti in termini di ragionevole certezza e delineando con precisione i confini della sua applicabilità.

In particolare, si spiega cosa si debba intendere per « identità sessuale » e per le sue componenti « identità di genere », « ruolo di genere » e « orientamento sessuale ».

La Commissione dovrà valutare se le specifiche definizioni contenute nell'articolo 1 siano sufficientemente determinate, considerato che viene fatto riferimento a delle nozioni che potrebbero suscitare forti dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma penale. Ad esempio, occorre verificare se l'attrazione emotiva e non anche sessuale possa rientrare nella nozione penale di orientamento sessuale. In merito al ruolo di

genere occorre verificare in che cosa consista l'aspettativa sociale connessa all'essere uomo o donna.

Occorre verificare se lo sforzo sia sufficiente.

L'articolo 2, poi, estende i reati puniti dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654 (che ha reso esecutiva la convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) anche agli atti di discriminazione motivati dall'identità sessuale della vittima.

Si introduce una nuova tipologia di discriminazione che appare in linea con quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione, laddove si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di « sesso, razza, lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Evidenzia, tra l'altro, come tale normativa, originariamente prevista per le sole condotte di discriminazione razziale, sia in passato (con il d.l. n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993) già stata estesa alla discriminazione per motivi religiosi.

In proposito ricorda come, nella scorsa legislatura, il testo di una precedente proposta di legge avente ad oggetto analogo argomento (A.C. 2802) è stato respinto dall'Assemblea a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità.

In particolare, è stata evidenziata una presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza, nella misura in cui si sarebbe offerta una protezione privilegiata alla persona offesa in ragione del proprio orientamento sessuale, a differenza di altre situazioni ugualmente meritevoli di tutela (reati commessi in ragione delle condizioni di handicap o di malattia della parte offesa o della sua età anziana).

È stato altresì evidenziato come un'eventuale estensione della legge n. 205 del 1993 (legge Mancino) alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale « segnerebbe la trascinazione dal diritto

penale del fatto ad un inaccettabile diritto penale dell'atteggiamento interiore: da una sanzione che segue un comportamento concreto ad una sanzione con aggravante che segue un dato intimistico » (cfr. questione di pregiudiziale n. 2 Bertolini ed altri).

Per quanto concerne la condotta, l'articolo 2 estende l'ambito applicativo della fattispecie *ex* articolo 3 della legge n. 654 del 1975, sostituendo le attività più circoscritte di « propaganda » e « istigazione » con quelle più ampie di « diffusione » ed « incitamento ». Sotto un profilo penalistico non sembra possano muoversi rilievi, dal momento che si modifica la norma con riferimento a tutte le forme di discriminazione, non solo a quella relativa all'orientamento sessuale. Per di più si reintroduce una terminologia che già connotava la fattispecie di reato prima delle modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85.

Lo stesso può dirsi per la modifica relativa alle sanzioni: la norma in oggetto elimina la pena pecuniaria di euro 6.000 alternativa a quella della reclusione, introdotta, a sua volta, dalla legge n.85 del 2006.

L'articolo 3 si limita a coordinare le modifiche apportate alla legge n. 654 del 1975 con quelle al decreto legge n. 122 del 1993, convertito con la legge 25 giugno 1993, n. 205 estendendo, anche in questo caso, le misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa alla discriminazione motivata dall'identità sessuale della vittima.

La medesima estensione viene operata con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122/93 che aumenta fino alla metà la pena prevista per « i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità ».

Con riferimento a tale circostanza aggravante l'articolo 3 prevede un'ulteriore modifica sostituendo la parola « finalità, »

di discriminazione con il termine « motivi ». Tale ultima correzione sembra volta a evitare che i reati commessi con motivazioni discriminatorie, quale che sia la condizione discriminata, siano considerati reati di dolo specifico i quali pongono notevoli problemi di accertamento, di non facile soluzione, in capo all'autorità giudicante.

L'articolo 4 introduce l'articolo 1-*bis* dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122. In sostanza con tale operazione si scorpora una delle sanzioni accessorie, già previste dai commi 1-*bis* e seguenti dello stesso decreto-legge quali pene facoltative, rendendola obbligatoria.

A seguito di tale modifica, dunque, il giudice, in caso di condanna per uno dei reati *ex* articolo 3 legge n. 654 del 1975, deve sempre applicare la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità e può eventualmente irrogare anche una o più delle altre pene accessorie previste dai commi 1-*bis* e seguenti: tale meccanismo potrebbe determinare il rischio di una diminuzione della determinazione della pena principale (reclusione) in considerazione della obbligatorietà della pena accessoria.

Ancora una volta la modifica riguarda tutti i reati di discriminazione, non solo quelli motivati dall'orientamento sessuale. Inoltre è stata prevista la possibilità di svolgere l'attività non retribuita anche « in favore di associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender ».

Sotto il profilo della costruzione della norma, osserva che in generale l'attività non retribuita è prevista come sanzione sostitutiva della pena detentiva per alcune categorie di reati (ad esempio, guida sotto l'influenza di alcol o di stupefacenti), nel qual caso ha la stessa durata che avrebbe avuto la pena detentiva. Inoltre è prevista quale sanzione principale applicabile dal giudice di pace, ma solo su richiesta dell'imputato e per un termine non superiore a 6 mesi.

Quanto alla durata della sanzione accessoria, osserva che è stata notevolmente incrementata dall'articolo in esame portandola da un massimo di 12 settimane originarie ad un periodo compreso tra 6 mesi ed 1 anno (ciò potrebbe essere considerato eccessivo anche alla luce della obbligatorietà di tale sanzione).

L'articolo 5, infine, modifica la disciplina applicativa della circostanza aggravante prevista per i reati commessi per motivi di discriminazione e già estesa, dall'articolo 3 della proposta di legge in esame, anche alle ipotesi di discriminazione per motivi relativi all'identità sessuale della vittima.

La formulazione attualmente in vigore è volta a non consentire che l'aggravante possa essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice mediante il suo annullamento a seguito del giudizio di equivalenza o addirittura di prevalenza delle attenuanti. Si è cioè inteso escludere soltanto la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti ma non la loro applicazione. Infatti la norma prevede solo che le eventuali diminuzioni di – Pena « si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

Nella nuova formulazione, invece, si esclude in assoluto la possibilità di applicare attenuanti affermando che « la circostanza aggravante è sempre considerata prevalente sulle ritenute attenuanti »: questo meccanismo meriterebbe la necessaria riflessione sotto il profilo tecnico in quanto le eventuali attenuanti non avrebbero mai la possibilità di essere applicate dal giudice, così impedendo una graduazione adeguata della pena in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità del reo. Anche in questo caso, infatti, occorre verificare se la modifica della normativa vigente sia pienamente conforme al dettato costituzionale in quanto determina una presunzione assoluta di maggiore gravità relativamente all'aggravante in esame rispetto a qualsiasi altra circostanza attenuante.

Osserva conclusivamente come si tratti di una legge importante, interessante, per l'esame della quale appare necessario il contributo tecnico di tutti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si svolgerà al termine della seduta delle Commissioni riunite II e VIII prevista per oggi.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Carlo SARRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

Francesca BUSINAROLO (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge sul medesimo oggetto della proposta

in esame, della quale auspica l'abbinamento.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede se si intenda procedere a delle audizioni e se vi sia l'intenzione di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

Carlo SARRO, *presidente*, ricorda che le questioni poste dall'onorevole Bazoli sono di competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Antonio MAROTTA (Pdl) invita a riflettere sull'entità delle sanzioni previste dal testo in esame ed in particolare dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, così come modificato dall'articolo 3 del testo, secondo cui nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. In questo caso si tratta di una sanzione non adeguata che non si rapporta alla reale gravità del danno subito dalla vittima, facendo perdere la funzione preventiva che la medesima dovrebbe sempre assicurare. Occorre, inoltre, tenere conto che il giornalista che diffama si trova in una posizione di forza rispetto alla vittima, in quanto ha alle proprie spalle il direttore del giornale o l'editore. Non ritiene che si possa risolvere la questione facendo affidamento al risarcimento in sede civile, in quanto non occorre confondere il momento del risarcimento del danno con quello dell'applicazione della sanzione penale, che risponde ad altre esigenze rispetto a quelle solamente riparatorie.

Francesca BUSINAROLO (M5S) disente dall'intervento dell'onorevole Marotta relativamente al fatto che i giornalisti sarebbero spalleggiati dagli editori, in quanto la responsabilità penale è personale e poi non si tiene conto che ci sono anche i giornalisti *free lance*. Ritiene che la prevenzione debba essere perseguita non unicamente attraverso lo strumento penale, ma anche utilizzando altri mezzi. A tale proposito sottolinea l'esigenza di pre-

vedere comunque un sistema sanzionatorio adeguato, nel quale, a suo parere, non deve trovare posto il carcere.

Daniele FARINA (SEL) ribadisce come si tratti di un testo ormai risalente al 2004, che prevede una struttura irrealistica delle sanzioni penali. Sottolinea come anche la disciplina dell'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 11-bis », preveda un'ipotesi sostanzialmente irrealizzabile, essendo improbabile che l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di condividere nella sostanza l'intervento del collega Farina, ritenendo necessario operare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, pur condividendo la *ratio* del provvedimento e l'esigenza di evitare il carcere per i giornalisti, ritiene necessario predisporre un apparato sanzionatorio che tenga conto di quanto sia dannosa la diffamazione perpetrata tramite i *media*, che abbia un reale effetto dissuasivo nei confronti dei giornalisti e anche degli editori. Come già rilevato dal relatore Costa, ritiene che sia opportuno prevedere una fattispecie specifica che punisca la condotta del giornalista consapevole della falsità del fatto attribuito.

Ivan SCALFAROTTO (PD) dichiara di condividere gli interventi degli onorevoli Farina e Bazoli e di essere d'accordo con l'eliminazione del carcere per i giornalisti. Ritiene inoltre che siano comprensibili le preoccupazioni della collega Businarolo, ove riferite alla realtà dei giornalisti *free lance*. Sottolinea, tuttavia, come si debba concentrare l'attenzione anche sull'influenza dei gruppi editoriali, che possono essere utilizzati come vere e proprie armi di delegittimazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come dal dibattito emerga una evidente condivisione sul tema dell'eliminazione della pena detentiva e sulla necessità di

apportare alcuni correttivi tecnici al testo. Ritiene che la sanzione pecuniaria rappresenti un falso problema perché, per quanto la si voglia aumentare (ciò che ritiene del tutto erroneo), non si riuscirebbe comunque ad incidere adeguatamente sui gruppi editoriali. Appare pertanto preferibile, in quanto maggiormente efficace, intervenire sullo strumento della rettifica. Invita, infine, la Commissione a tenere adeguatamente conto del fatto che anche all'interno del giornalismo è presente la piaga del precariato.

Francesca BUSINAROLO (M5S) condivide l'ipotesi prospettata in merito all'introduzione di una fattispecie che punisca il giornalista consapevole della falsità del fatto attribuito.

Carlo SARRO (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

Maria Gaetana GRECO (PD) sottolinea la necessità, in uno Stato di diritto, di garantire la determinatezza e la tassatività delle fattispecie penali, anche al fine di evitare che si verifichino oscillazioni giurisprudenziali. Con riferimento ai provvedimenti in esame, ritiene che la fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale debba essere definita con maggiore esattezza ed armonizzata con il concorso esterno in associazione mafiosa come definito dalla Corte di cassazione. Ritiene che anche la sanzione prevista debba essere attentamente valutata sotto il profilo della proporzionalità. Con specifico riferimento alla proposta di legge C. 204 Bur-

tone, ritiene che debba essere escluso il tentativo.

Tancredi TURCO (M5S) sottolinea come il tema in questione costituisca una priorità per il Movimento 5 Stelle. Pertanto preannuncia che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiederà una calendarizzazione rapida e con tempi certi. Auspica inoltre che la Commissione possa adottare come testo base la formulazione dell'articolo 416-ter prevista dalle identiche proposte di legge C.923 Micillo e C 251 Vendola.

Carlo SARRO (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.

Audizione del Prefetto Francesco Cirillo, Vice direttore generale della pubblica sicurezza e Direttore centrale della polizia criminale.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Prefetto Francesco CIRILLO, *Vice direttore generale della pubblica sicurezza e Direttore centrale della polizia criminale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ivan SCALFAROTTO (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), Matteo BIFFONI (PD), Fabrizia GIULIANI (PD), Tancredi TURCO (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Il Prefetto Francesco CIRILLO, *Vice direttore generale della pubblica sicurezza e Direttore centrale della polizia criminale*, risponde ai quesiti posti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
C. 631 Ferranti.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.20 alle 16.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 482 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
DL 61/2013: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	71
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2013. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato C. 482 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione Affari costituzionali ha trasmesso il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 482, C. 887 e C. 1001 concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Fa presente che il testo, composto da otto articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata della XVII legislatura e composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal

Presidente della Camera – riferisca al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. Segnala che fra i compiti della Commissione, indicati all'articolo 1, vi sono – in particolare – quello di verificare l'attuazione della normativa specifica in materia, nonché di accertare la congruità delle disposizioni vigenti volte a prevenire le attività criminali e a favorirne il contrasto, a tutelare il sistema degli appalti delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, nonché a monitorare l'impatto negativo, sotto l'aspetto economico e sociale, delle attività criminali sul sistema produttivo. Rileva che la Commissione può avvalersi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti e che la disposizione prevede altresì che con regolamento interno approvato dalla Commissione è stabilito il numero massimo delle suddette collaborazioni. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 5, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013 e di 300 mila euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati. Osserva come tale previsione appaia conforme alla prassi adottata già nella XV e nella XVI legislatura – tra le altre, le leggi n. 277 del 2006 e n. 132 del 2008 istitutive della Commissione bicamerale antimafia. Con riferimento ai profili di quantificazione del limite di spesa, segnala altresì che lo stesso non prevede incrementi rispetto a quello previsto nella citata legge n. 132 del 2008 istitutiva della Commissione bicamerale antimafia nella XVI legislatura. Rileva come sia peraltro stabilito che i Presidenti della Camera e del Senato possano auto-

rizzare annualmente un incremento della spesa, entro il limite del 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dalla Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Fa presente che tale facoltà appare ragionevole in quanto volta ad introdurre un elemento di flessibilità nella gestione finanziaria della Commissione, per quanto subordinata all'emersione di oggettive necessità. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

C. 997.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GALATI (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, nella proposta di legge in esame sono riprodotte alcune delle norme contenute nelle proposte di legge C. 4662 e abb. e C. 5361, presentate nel corso della passata legislatura e per le quali non è stato concluso l'esame. Ricorda, pertanto, che la Commissione bilancio ha esaminato la proposta di legge n. 4662 e che nella seduta del 13 settembre 2012 l'esame è stato rinviato, preso atto di quanto osservato dal sottosegretario di Stato per l'economia circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento. Fa presente, inol-

tre, che successivamente, in data 25 settembre 2012, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento in quanto, a seguito delle modifiche effettuate dalla Commissione di merito che ha soppresso la norma relativa alla riduzione delle sanzioni pecuniarie, il rappresentante del Governo aveva ritenuto di non avere ulteriori osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla proposta di legge C. 5361 (Modifiche al Codice della strada in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente), ricorda che la Commissione Bilancio ha espresso, nella seduta del 10 ottobre 2012, parere favorevole a seguito dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo riguardo all'articolo 4, recante disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni, analoghe a quelle del provvedimento in esame, e nel presupposto che agli adempimenti previsti si potesse far fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Rileva che nella scorsa legislatura il ministro per i rapporti con il Parlamento, sentite tutte le amministrazioni interessate, tra le quali il Ministero dell'economia e delle finanze, aveva trasmesso con nota del 19 dicembre 2012 l'assenso al trasferimento alla sede legislativa dell'atto C. 5361 nell'ulteriore nuovo testo, il cui articolo 4 recava disposizioni identiche a quelle del provvedimento in esame. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, circa l'articolo 1, recante modifiche al codice della strada, in merito alla riduzione delle sanzioni in caso di pagamento in termini abbreviati, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo circa la non onerosità di tali previsioni alla luce delle considerazioni già espresse nella scorsa legislatura sui possibili maggiori introiti e sulle mancate spese correlate alla gestione del contenzioso e alla fase del recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali. Osserva che tale conferma appare necessaria tenuto conto che le predette considerazioni si basavano su dati relativi al 2009, rispetto ai quali potrebbero essersi verifi-

cati cambiamenti. Sottolinea come debbano essere acquisiti elementi di dettaglio riguardo ai possibili profili di onerosità connessi all'applicazione di alcune disposizioni suscettibili di comportare investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni interessate, facendo riferimento, in particolare, alla dotazione di idonee apparecchiature per i predetti pagamenti con supporti elettronici e alla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni tramite posta elettronica certificata. Ritiene, inoltre, che andrebbero meglio precisati i profili applicativi della disposizione che prevede la stipula di convenzioni con banche e intermediari finanziari per la diffusione dei pagamenti elettronici; ciò al fine di valutare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma in assenza di oneri, come previsto dalle disposizioni di cui al comma 2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alla richiesta di chiarimenti del relatore, conferma le valutazioni e i dati forniti con una nota del Ministero dell'Interno concernente l'Atto Camera n. 5361 « Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente ». In particolare, premette che dalla disposizione di cui al provvedimento in esame dovrebbe attendersi l'incremento del numero di coloro che, spinti dal beneficio della riduzione della somma comminata a titolo di sanzione pecuniaria, potrebbero essere indotti a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Rileva come sia presumibile ritenere che in tal caso si produca un risparmio, sia in termini di maggiore introito, sia in termini di mancate spese correlate alla gestione del contenzioso e della difficile fase del recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali; tuttavia, ritiene difficile quantificare eventuali risparmi in quanto l'applicazione della norma appare legata anche a profili di

carattere psicologico. A titolo indicativo, fornisce di seguito i dati disponibili che tuttavia costituiscono un elemento di parziale valutazione, perché si riferiscono all'attività accertativa svolta dai soli operatori della Polizia stradale, e dunque alle sanzioni dagli stessi elevate, con riferimento ad un anno determinato – nella specie, il 2009. Fa presente che non si possiedono invece evidenze in merito all'attività accertativa di violazioni al Codice della strada e alle conseguenti sanzioni elevate dagli altri soggetti che espletano servizi di polizia stradale, così come individuati dall'articolo 12 del Codice della strada. Ciò premesso, rileva che la Polizia stradale, nell'anno 2009, ha accertato violazioni per un ammontare complessivo, dovuto a titolo di sanzione pecuniaria, di circa 538 milioni di euro. Precisa che, di questi, solo 184 milioni di euro sono stati versati attraverso il pagamento in misura ridotta entro i 60 giorni; i restanti 354 milioni sono stati iscritti a ruolo o hanno formato oggetto di contenzioso. Nell'ipotizzare che tutti i contenziosi avviati si siano conclusi a favore del ricorrente, per una somma complessiva di 17 milioni di euro, evidenzia che la riscossione coattiva dovrebbe riguardare una somma non inferiore a 337 milioni di euro. Poiché le società concessionarie della riscossione, sono in grado di recuperare solo il 15 per cento delle somme iscritte a ruolo, fa presente che si stima che circa 288 milioni di euro non saranno oggetto di riscossione, probabilmente, non potranno mai essere recuperati. Evidenzia, comunque, che, in media, solo il 44 per cento delle sanzioni erogate dagli operatori della polizia stradale è pagato in misura ridotta entro i 60 giorni successivi all'accertamento.

Giuseppe GALATI (PdL), *relatore* prende atto dei chiarimenti resi dal Governo, secondo il quale dalle disposizioni di cui al provvedimento in esame, che prevedono una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati, potrebbero derivare risparmi, sia in termini di maggiore introito, sia in termini

di mancate spese correlate alla gestione del contenzioso e alla fase del recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali. Evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni interessate dagli adempimenti previsti dal testo in esame possono far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito degli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva infine che la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 3, appare idonea a garantire che dalla stipula delle convenzioni con le banche e gli intermediari finanziari per la diffusione dei pagamenti elettronici non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 61/2013: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1139.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove norme urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, e che il testo, composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di commissariamento straordinario, osserva preliminarmente che, con riferimento alla previsione

di commissariamento straordinario, la relazione illustrativa afferma che un'eventuale chiusura degli impianti ILVA avrebbe conseguenze negative per la finanza pubblica quantificabili in circa 1,2 miliardi di euro, per minori introiti e per interventi di sostegno del reddito. Fa presente che la relazione tecnica non contiene invece indicazioni in ordine ai possibili effetti finanziari complessivamente derivanti dalle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza richieste sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale. Rileva che, in proposito l'articolo 1, comma 5, fa riferimento ad un piano di tutela ambientale e sanitaria, recante l'indicazione delle azioni e dei tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale. Segnala che l'articolo 1, comma 6, prevede inoltre la predisposizione di un piano industriale di conformazione delle attività produttive, che dovrebbe consentire la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle predette prescrizioni. Alla luce di tali previsioni, pur preso atto che la specificazione degli interventi da effettuare formerà presumibilmente oggetto dei predetti piani, ritiene utile acquisire dati ed elementi circa: i possibili oneri e i tempi necessari per la piena attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale; la tipologia e l'entità delle fonti di finanziamento a tal fine utilizzabili, con riferimento a quelle già attualmente a disposizione della struttura commissariale e a quelle che potranno rendersi disponibili nel corso della stessa gestione commissariale; gli eventuali oneri a carico dei conti pubblici connessi alla necessità di dare comunque attuazione ai predetti interventi anche in caso di insufficienza delle risorse disponibili. Fa presente come tali aspetti andrebbero chiariti anche in relazione ai profili di responsabilità e alle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni delineati dal provvedimento in esame. Riguardo ai costi direttamente derivanti dalla struttura commissariale, osserva che in base al testo i relativi trattamenti economici saranno posti interamente a carico dell'impresa. Fa

presente come andrebbe confermato che rimarranno ugualmente a carico dell'impresa anche gli altri costi di funzionamento: organizzativi, logistici e strumentali. In ordine all'affidamento all'ISPRA delle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, ritiene che andrebbe chiarito se tali attività rientrino fra quelle esercitate dall'ISPRA nell'ambito delle competenze proprie e se — pertanto — i relativi adempimenti possano essere svolti utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento, infine, alla destinazione delle somme provenienti dalle sanzioni pecuniarie — interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato — al fine di escludere effetti finanziari negativi segnala che andrebbe assicurato l'allineamento temporale fra l'acquisizione di tali risorse e il loro utilizzo per finalità di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3, ritiene opportuno che il Governo confermi che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, non siano già destinati a specifici interventi previsti a legislazione vigente. Evidenzia, altresì, l'opportunità che il Governo precisi quale sia il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare al quale saranno riassegnati i suddetti proventi. Fa presente che, nel caso di istituzione di un nuovo capitolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 196 del 2009, si dovrebbe precisare la missione ed il relativo programma di spesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento nella prossima seduta, al fine di approfondire le questioni poste dal relatore stesso.

Rocco PALESE (PdL), preliminarmente, rileva come occorrerebbe approfondire le

modalità di impiego delle risorse già recate dal decreto-legge n. 207 del 2012. Pur concordando con la struttura commissariale delineata dal testo in esame, chiede al Governo di chiarire se il comitato di tre esperti di cui all'articolo 1, comma 5, faccia effettivamente parte della richiamata struttura commissariale. Ritiene, inoltre, che si debba chiarire anche la questione relativa al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria delle disponibilità finanziarie dell'Ilva, anche in relazione al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione commissariale. Evidenzia inoltre come si debba anche valutare l'incidenza degli oneri connessi alla bonifica del sito che ricadranno sull'azienda, nonché di quelli relativi alla bonifica delle aree limitrofe che, a suo avviso, potrebbero ricadere sulla finanza pubblica. Chiede, infine, di approfondire le possibilità di utilizzo delle risorse stanziare in sede europea per il settore dell'acciaio.

Generoso MELILLA (SEL) chiede al Governo di chiarire se il compenso previsto in favore dei componenti della struttura commissariale ricada nell'ambito di applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici e delle società partecipate dallo Stato. Osserva come, in caso contrario, occorrerebbe prevedere il richiamo di tali disposizioni.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come la priorità sia oggi costituita dalla bonifica del sito e dalla messa in sicurezza degli impianti. Nel ritenere pertanto necessario acquisire informazioni in merito alla quantificazione dei costi dei predetti interventi e all'individuazione dei soggetti che dovranno farsene carico, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Melilla.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, con particolare riferimento ai profili di competenza della Commissione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione all'intervento del deputato Palese,

fa presente come l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge in esame preveda espressamente che il giudice competente provveda allo svincolo delle disponibilità finanziarie dell'Ilva per le quali è stato disposto in sede penale il sequestro. In relazione alle considerazioni svolte dal deputato Melilla, osserva come il successivo comma 13 rimandi la definizione del compenso del commissario straordinario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di compenso dei dirigenti pubblici e delle società partecipate dallo Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Atto n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi informativi richiesti alla

Presidenza del Consiglio dei ministri. Assume comunque l'impegno, a nome del Governo, a non procedere alla definitiva adozione del provvedimento in assenza del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 482 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha recepito un'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione Giustizia.

Pertanto, il testo all'esame dell'Assemblea differisce da quello esaminato questa mattina solamente per l'aggiunta, tra i compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, all'articolo 1, comma 1, lettera a), della verifica dell'attuazione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Rileva che tale modifica non sembra quindi recare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Fa presente che l'Assemblea ha testé trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, recante otto proposte emendative. Rileva, in particolare, che si tratta degli emendamenti Pagano 1.10 e Faraone 1.1, 1.2, 1.3 e 1.11, tutti volti ad attribuire nuovi compiti alla istituenda Commissione d'inchiesta; Dadone 2.10, volto a ridurre il numero dei componenti della Commissione antimafia; Dadone 7.10, volto a prevedere che la collaborazione di soggetti esterni alla Commissione avvenga a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate; Dadone 7.11, finalizzato a prescrivere la rendicontazione annuale delle spese sostenute dalla medesima Commissione di inchiesta. Segnala che tutte le richiamate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea e nulla osta sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Stefano FASSINA concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.
(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo PETRINI

(PD), Michele PELILLO (PD), Francesco RIBAUDO (PD), Marco CAUSI (PD), Daniele PESCO (M5S), Girolamo PISANO (M5S), Carla RUOCCO (M5S), Roger DE MENECH (PD) e Daniele CAPEZZONE, *presidente*, cui risponde Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il dottor Scalera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
AUDIZIONI:	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'editoria e all'attuazione del programma, Giovanni Legnini, su questioni inerenti il settore dell'editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'editoria e all'attuazione del programma, Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'edi-

toria e all'attuazione del programma, Giovanni Legnini, su questioni inerenti il settore dell'editoria. (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Luigi GALLO (M5S), sui lavori della Commissione, al quale risponde Ilaria CAPUA, *presidente*, e Sandra ZAMPA (PD), per formulare quesiti ed osservazioni.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che, nel corso della seduta, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è stata assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Intervengono, altresì, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Antonio PALMIERI (PdL), Giancarlo GIORDANO (SEL), Giuseppe BRESCIA (M5S), Roberto RAMPI (PD), Ilaria CAPUA, *presidente*, e Luigi GALLO (M5S).

Dopo un intervento del sottosegretario Giovanni LEGNINI, Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario, per

l'esauriente relazione svolta, e i colleghi intervenuti. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	79

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	76
AVVERTENZA	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Latronico, aveva illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna la Commissione sarà chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e XI che concluderanno i loro lavori in sede referente nella giornata di domani.

Cosimo LATRONICO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*) che illustra.

Alessandro ZAN (SEL) sottolinea l'opportunità di evidenziare nel parere che, in sede di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che dovrà comprendere – secondo il dettato del decreto legge – la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, andrà considerato come la TARES sia una

tassa sui servizi indivisi che finisce per non premiare la raccolta differenziata puntuale e che quindi si dovrà consentire nei comuni virtuosi la possibilità di commisurarla al servizio prestato, come accaduto per la TIA.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) concorda con le osservazioni formulate dal collega Zan circa la necessità di procedere, in sede di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, alla riformulazione della TARES come tariffa.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di condividere l'osservazione recata nella proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando al contempo la necessità che la Commissione avvii una riflessione sul tema della cedolare secca.

Diego ZARDINI (PD) sottopone alla valutazione del relatore l'opportunità di integrare l'osservazione recata nella proposta di parere invitando le Commissioni di merito a valutare anche l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, lettera b), il riferimento agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) con quello agli alloggi di proprietà degli stessi IACP.

Enrico BORGHI (PD) sottolinea come il provvedimento in esame non rechi la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, e quindi della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che saranno oggetto di un apposito provvedimento del Governo da adottare entro il mese di agosto, sul quale la Commissione sarà sicuramente chiamata a esprimersi. Invita pertanto a valutare l'ipotesi di inserire nella proposta di parere solo un generico richiamo ai principi che dovrebbero presiedere alla riforma della TARES, ritenendo che osservazioni più puntuali e specifiche saranno meglio allocate nel parere che la Commissione dovrà esprimere sul futuro provvedimento del Governo.

Cosimo LATRONICO (Pdl), *relatore*, preso atto del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che nella precedente seduta il Ministro aveva illustrato le linee programmatiche del suo dicastero e ciascun gruppo aveva svolto un intervento. Precisa quindi che, come concordato in quella occasione, oggi si procederà agli interventi di coloro che si erano già iscritti a parlare e agli interventi dei deputati che avanzeranno tale richiesta nel corso della seduta, nonché alla replica del Ministro.

Comunica poi che, considerata la convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite VIII e X alle 15.30, sarebbe opportuno destinare i primi quaranta minuti agli interventi dei membri della Commissione, ciascuno dei quali do-

vrà comunque esaurirsi nel giro di due minuti, in modo da lasciare l'ultima mezz'ora alla replica del Ministro.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tino IANNUZZI (PD), Raffaella MARIANI (PD), Chiara BRAGA (PD), Massimiliano MANFREDI (PD), Alessandro ZAN (SEL), Claudia MANNINO (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), Antonio DISTASO (PdL), Salvatore MATARRESE (SCpI) e Ermete REALACCI, *presidente*.

Il ministro Maurizio LUPI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro Lupi per la presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (C. 67 Realacci, C. 326 Bratti e C. 893 Pellegrino).

ALLEGATO 1

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 54 del 2013 recante « Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, nel senso di estendere la sospensione dell'acconto IMU agli immobili affittati con contratti a canone concordato, aggiungendo dopo la lettera *c)* del citato comma 1, la seguente lettera « *d)* unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

ALLEGATO 2

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 54 del 2013 recante « Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma

1, nel senso di estendere la sospensione dell'acconto IMU agli immobili affittati con contratti a canone concordato, aggiungendo dopo la lettera *c)* del citato comma 1, la seguente lettera « *d)* unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità che la futura riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, che dovrà comprendere la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, non depotenzi l'utilizzo della tariffa a fini di una corretta gestione dei rifiuti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoporti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	80
Audizione di rappresentanti di Fercargo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	80
Audizione di rappresentanti di Assoferr, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	81
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00305 Catalano e Nicola Bianchi: Procedura di infrazione promossa dall'Unione europea per il presunto aiuto di Stato concesso alla società SEA Handling SpA	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-00306 Tullo, Terrosi e Dallai: Ridimensionamento dei collegamenti ferroviari al servizio della città di Orvieto	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-00307 Bruno: Comportamenti aziendali del vettore Ryanair e conseguente rischio per la sicurezza del volo	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-00308 Biasotti e Cicu: Potenziamento delle infrastrutture sarde, con particolare riguardo alle « autostrade del mare », e l'inserimento della regione Sardegna all'interno delle reti transeuropee di trasporto	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-00309 Oliaro: Necessità di introdurre un meccanismo stabile di flessibilità impositiva a favore delle Autorità portuali	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di Assoporti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

Audizione di rappresentanti di Fercargo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti di Assoferr, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.

La seduta comincia alle 15.55.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00305 Catalano e Nicola Bianchi: Procedura di infrazione promossa dall'Unione europea per il presunto aiuto di Stato concesso alla società SEA Handling SpA.

Ivan CATALANO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivan CATALANO (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, rispetto alla quale si dichiara parzialmente soddisfatto, prende atto dell'impegno del Governo e del sindaco di Milano sulla vicenda oggetto dell'interrogazione. Riteneva assai grave la configurazione della fattispecie dell'aiuto di Stato, soprattutto alla luce dell'esistenza di un ente pubblico

di vigilanza. Nel sottolineare che nel settore dell'*handling* tutti gli operatori operano una concorrenza sleale, il pubblico attraverso il sistema degli aiuti di Stato e il privato con il mancato rispetto dei contratti di lavoro, auspica che l'insediamento dell'Autorità dei trasporti possa contribuire al superamento dei numerosi problemi che caratterizzano la vigilanza nel settore dei trasporti e invita il Governo a fare luce sul mancato controllo da parte di Enac della vicenda oggetto dell'interrogazione.

5-00306 Tullo, Terrosi e Dallai: Ridimensionamento dei collegamenti ferroviari al servizio della città di Orvieto.

Alessandra TERROSI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta che reca una disamina articolata della situazione dei trasporti ferroviari sulla tratta Roma Firenze al servizio delle città di Orvieto e Chiusi, sottolinea che i treni Euronight, citati nella risposta del rappresentante del Governo, non costituiscono una valida alternativa ai treni regionali o agli Intercity, essendo disponibili su tali treni solo una o due carrozze destinate ai pendolari. Nel fare presente che il treno proveniente da Tarvisio e diretto a Roma è oggetto di continui ritardi, che creano disagi ai pendolari non consentendo il rispetto degli orari di lavoro, osserva che ulteriori disagi derivano dal fatto che il treno delle 16.40 parte dalla stazione Roma Tiburtina, anziché Roma Termini, costringendo i pendolari ad un aggravio del costo dovuto all'abbonamento alla metropolitana. Auspica, in conclusione, che il Governo preli una forte attenzione al tema del pendolarismo, evitando di marginalizzare ulteriormente territori disagiati, per i quali il collega-

mento ferroviario costituisce una risorsa preziosa e fondamentale.

5-00307 Bruno: Comportamenti aziendali del vettore Ryanair e conseguente rischio per la sicurezza del volo.

Franco BRUNO (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco BRUNO (Misto), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, ritenendo assai gravi e lesivi della sicurezza i comportamenti aziendali del vettore Ryanair, rispetto ai quali prende atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e giudicando indispensabile la terzietà degli organismi di controllo, preannuncia la presentazione di un successivo atto di sindacato ispettivo volto a verificare il corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte di Enac rispetto ai comportamenti del vettore Ryanair.

5-00308 Biasotti e Cicu: Potenziamiento delle infrastrutture sarde, con particolare riguardo alle « autostrade del mare », e l'inserimento della regione Sardegna all'interno delle reti transeuropee di trasporto.

Salvatore CICU (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore CICU (PdL), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la rispo-

sta, rispetto ad essa si dichiara parzialmente soddisfatto, dal momento che intende verificare l'evoluzione della programmazione infrastrutturale e il reale coinvolgimento della Sardegna nelle reti transeuropee di trasporto. Invita pertanto il Governo a intervenire sul criterio che presiede al concetto di « autostrada del mare », ossia la necessità che sia effettuato il trasporto combinato strada-mare, che ne renderebbe impossibile l'attuazione nella regione Sardegna.

5-00309 Oliaro: Necessità di introdurre un meccanismo stabile di flessibilità impositiva a favore delle Autorità portuali.

Roberta OLIVARO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberta OLIVARO (SCpI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta della quale si dichiara soddisfatta, auspicando che le indicazioni contenute nella risposta si applichino anche ai porti di destino e non solo a quelli di *transshipment*.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.55.

ALLEGATO 1

5-00305 Catalano e Nicola Bianchi: Procedura di infrazione promossa dall'Unione europea per il presunto aiuto di Stato concesso alla società SEA Handling SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la tematica relativa all'attività di regolazione economica del settore *handling* svolta dall'Enac, anche con particolare riferimento al caso SEA Handling, per la quale vicenda questo Ministero, pur non avendone una competenza diretta, segue con la massima attenzione le conseguenze occupazionali e le possibili ricadute socio-economiche sul territorio.

Ritengo opportuno segnalare in premessa le peculiarità del sistema aeroportuale italiano caratterizzate, in prevalenza, dal controllo pubblico delle Società di gestione, nonché l'obbligo imposto alle stesse Società di gestione *ex* articolo 705, lettera *d*) del Codice della Navigazione di « assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione ».

In merito, informo che è in corso di trasmissione ai Presidenti dei rami del Parlamento l'ultima relazione semestrale – secondo semestre 2012 – sull'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili; da questa si evince che il monitoraggio effettuato dall'ENAC sul settore evidenzia una flessione in termini di giro d'affari a causa della riduzione dei movimenti di aeromobili dovuti alla recessione economica mondiale e all'intensa competizione basata sul prezzo delle tariffe offerte. Tale competitività e la frammentazione del mercato

determinano un veloce spostamento della clientela da una società all'altra e le società non riescono ad intervenire altrettanto rapidamente sulle strutture dei costi.

In tale contesto economico, il settore dell'Handling si caratterizza oggi per i bassi margini di redditività.

Per gli scali milanesi l'obbligo dei citato articolo 705 è stato reso operativo:

dalla Convenzione stipulata con l'Enac in data 4 settembre 2001 che all'articolo 3 comma 4) pone in capo alla SEA S.p.A. l'obbligo di « assicurare la disponibilità e l'efficienza dei mezzi, attrezzature ed impianti e di quanto altro occorre per il continuo, regolare ed efficace svolgimento dei servizi di assistenza a terra... »;

dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il quale prevede: « L'Ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile fra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre attività da loro esercitate ».

In ossequio a tale principio, alcune Società di gestione hanno ritenuto di costituire Società *ad hoc* per l'espletamento dei servizi di assistenza a terra, tra cui ricordo, oltre alla SEA per gli scali milanesi, anche Sagat Handling S.p.A. per l'aeroporto di Torino.

Il rispetto di tali obblighi è stato oggetto di costante verifica da parte di Enac, che cura, tra le proprie finalità di istituto, anche il monitoraggio del grado di libera-

lizzazione del mercato e la corretta apertura alla concorrenza, svolgendo, nel contempo, una precisa funzione di garante di un'equa competitività.

ENAC verifica, inoltre, l'attenta valutazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi degli *handlers* sul territorio nazionale, nonché la qualità dei servizi che gli stessi offrono, nell'ottica primaria della soddisfazione degli interessi dei vettori e della garanzia del mantenimento di elevati standard di sicurezza nei confronti dei passeggero.

Sotto il profilo della regolazione economica, sono, inoltre, oggetto di analisi di ENAC le contabilità analitiche certificate, presentate annualmente dai gestori aeroportuali, l'applicazione e la standardizzazione dei processi relativi alla certificazione degli *handlers*.

Su questi temi l'Ente ha assicurato ed assicura un monitoraggio e controllo della sussistenza delle condizioni di equilibrio strutturale generale tra gli operatori di servizi di assistenza a terra nello specifico mercato di riferimento, attraverso il rilascio delle relative certificazioni e lo svolgimento di *audit* effettuati presso le Società di Handling volti a verificare il permanere dei requisiti richiesti.

Gli interventi di ripianamento del capitale sociale effettuati da SEA S.p.A., le cui conseguenze sono state ripercorse dall'onorevole interrogante, rientrano nel delicato contesto del mercato di riferimento che, ad oggi, permane caratterizzato da una generalizzata sofferenza.

Ciò anche in considerazione del fatto che, a parte il periodo di *start up* della Società SEA Handling (con inevitabili perdite di esercizio), si sono prodotte ulteriori cause negative sugli scali milanesi e sulle società ivi operanti, quali la revisione del contratto con Alitalia, il *de-hubbing* di Alitalia a Malpensa (a favore dello scalo di Fiumicino), nonché eventi di portata più ampia e inseriti nel contesto internazionale oltre alla già citata crisi economica congiunturale dell'intero settore del trasporto aereo.

In tale prospettiva deve essere anche inquadrata la questione specifica sulla ve-

rifica di presunti « aiuti di Stato » così dichiarati dalla Commissione europea con Decisione del 19 dicembre 2012.

Più in particolare, al fine di evitare che l'esecuzione della suddetta Decisione potesse avere ricadute difficilmente gestibili sul piano economico e addirittura drammatiche sul piano occupazionale, sono stati, presentati tre distinti ricorsi al Tribunale dell'Unione europea, rispettivamente da parte del Governo, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della SEA Handling e del Comune di Milano.

Parallelamente, le amministrazioni interessate, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee, hanno avviato un'interlocuzione con i servizi della Commissione, volta essenzialmente a individuare modalità di esecuzione della Decisione alternative al pagamento in denaro e alla messa in liquidazione concorsuale della società, ma ritenute altrettanto idonee a garantire il ripristino delle normali condizioni di concorrenza nel mercato di riferimento.

In tale quadro e nelle more della definizione del contenzioso comunitario, il Comune di Milano ha, inoltre, proposto ricorso dinanzi al TAR della Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, delle note della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee – concernenti l'avvio del procedimento di recupero e la quantificazione delle somme da recuperare. Nel giudizio sono intervenute, a sostegno dell'istanza del Comune, tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative. SEA Handling e SEA Spa hanno a loro volta aderito alla richiesta del Comune. Con ordinanza n. 553/2013 del 22 maggio scorso, il TAR adito ha accolto l'istanza di sospensiva « fino alla decisione del merito della causa al riguardo pendente davanti al Tribunale dell'Unione europea ».

La Decisione di recupero avrebbe dovuto essere eseguita entro il 20 aprile 2013 (quattro mesi dopo la data di notifica della Decisione medesima).

Per non vanificare l'effettività della tutela giurisdizionale in corso e per garantire la continuità dell'operatività degli ae-

roporti milanesi è stata richiesta una proroga del termine di esecuzione alla Decisione.

La Commissione, nel prendere atto di tale richiesta ha nondimeno chiesto, con la comunicazione pervenuta il 6 maggio scorso per il tramite della Rappresentanza d'Italia a Bruxelles, di dar conto delle misure intraprese per il recupero entro il 5 giugno 2013.

Con riferimento a tale ultimo adempimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle Strutture di collaborazione del Ministro per gli affari europei, ha inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, per l'inoltro alla Commissione, apposita comunicazione nella quale si fa riserva di far conoscere gli esiti delle valutazioni in corso da parte delle competenti amministrazioni circa gli atti conseguenziali alla predetta ordinanza del TAR per la Lombardia che, come detto, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare relativa al procedimento nazionale di recupero delle somme in questione, fino alla decisione del merito della causa pendente davanti al Tribunale dell'Unione europea. In tale comunicazione è stato evidenziato,

altresì, che ulteriori informazioni potranno essere fornite in occasione di specifici incontri con la Commissione che le Autorità italiane auspicano si verifichino a breve.

Infine, preme ricordare, che nonostante lo scenario appena delineato, ENAC ha riferito come SEA Handling abbia evidenziato una tendenziale razionalizzazione dei costi tanto da conseguire, nel 2010, una riduzione delle perdite di esercizio di circa il 55 per cento rispetto all'anno 2009 e nel 2011 un sostanziale pareggio a livello di margine operativo lordo.

Contestualmente, tale sforzo organizzativo ha comportato negli scali milanesi, anche attraverso la vigilanza dell'ENAC, un miglioramento nella qualità dei servizi che vengono offerti oggi ai passeggeri, sia in termini di puntualità dei voli di linea che di rapidità dei percorsi dei bagagli dall'aeromobile ai punti di riconsegna.

Ad ogni modo assicuro, nel concludere, che il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione il prosieguo della vicenda che ha coinvolto Sea Handling consapevole delle possibili ripercussioni sui profili occupazionali e di operatività dei servizi degli aeroporti milanesi.

ALLEGATO 2

5-00306 Tullo, Terrosi e Dallai: Ridimensionamento dei collegamenti ferroviari al servizio della città di Orvieto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progressivo ridimensionamento del servizio ferroviario interregionale e nazionale non rientrando nell'AV preoccupa anche il Ministero. Sono molte le sollecitazioni pervenute da vari territori in ordine a disservizi e soppressioni. In un momento in cui, anche per la crisi, tanti italiani lasciano l'auto e salgono sul treno, bisogna garantire servizi efficienti e continuativi. Per questo, il Ministero intende verificare con Ferrovie dello Stato soluzioni e riduzione di criticità e problematiche.

In merito all'interpellanza, occorre preliminarmente considerare che la mobilità dei viaggiatori pendolari, relativamente ai collegamenti ferroviari della città di Orvieto, è assicurata principalmente dai servizi regionali, programmati e gestiti dalle singole regioni.

Come è noto, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997 la programmazione dei servizi ferroviari regionali e locale è di competenza regionale, e i rapporti con le Società ferroviarie sono disciplinati da specifici contratti di servizio con i quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Al riguardo, faccio presente che con l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, così come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è stato istituito il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nel quale confluisce uno stanziamento annuale pari a 4.929 milioni di

euro corrispondente a circa il 75 per cento delle risorse pubbliche di parte corrente destinate al settore.

La costituzione del Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha lo scopo di incentivare le regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri uniformi di efficientamento e razionalizzazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 3 del citato articolo 16-*bis*, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse stanziato sul suddetto Fondo, è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2013 ed è in corso di pubblicazione.

È stato tra l'altro già emanato, in data 25 febbraio 2013, il decreto interministeriale (MEF – MIT) di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2013, con il quale si è provveduto alla ripartizione, a titolo di anticipazione, alle regioni a statuto ordinario, del 60 per cento dello stanziamento del Fondo medesimo.

L'acconto sopracitato viene trasferito alle regioni nelle more della verifica degli effetti prodotti dall'efficientamento e razionalizzazione di cui trattasi.

Comunico, inoltre, che a seguito dell'attivazione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito ai sensi dell'articolo 1 comma 300 della legge n. 244 del 2007, si sta approntando una banca dati informatica che consentirà di monitorare con

continuità situazioni quali quella rappresentata, verificando le iniziative regionali intraprese per ovviarle.

Ciò premesso, in merito alle specifiche richieste degli Interroganti sul servizio ferroviario relativo alla città di Orvieto, è stata interessata la società Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto segue.

Nella fascia oraria mattutina (6,00/9,00), tra Orvieto e Roma sono programmati 5 collegamenti (3 Regionali Veloci, 1 *Intercity* e 1 *Euronight*), con tempi di percorrenza variabili a seconda della categoria del treno.

Nella medesima fascia oraria, tra Orvieto e Firenze sono programmati 2 collegamenti Regionali Veloci (con il primo dei due, cambiando a Chiusi, è anche possibile anticipare l'arrivo a Firenze di 16 minuti rispetto al treno diretto).

Per il ritorno da Roma a Orvieto nella fascia oraria pomeridiana di prima serata (16,30/19,30) sono programmati 5 collegamenti: 2 Regionali Veloci, 2 *Intercity* e 1 *Euronight*, con tempi di percorrenza variabili a seconda della categoria del treno.

Tutti i suddetti collegamenti sono stati confermati con il nuovo orario in vigore dal 9 giugno 2013, compreso il treno in partenza da Roma alle ore 18,15 (*Intercity* 596), per il quale gli Interroganti temevano invece una soppressione.

Evidenzio, poi, che gli *Euronight* 234/235 che servono la stazione di Orvieto, rientrano nei servizi cosiddetti « a mercato »; al riguardo, la medesima società Ferrovie dello Stato, nel confermare che detti treni dispongono di 2 carrozze con posti a sedere, ha precisato che il livello medio di occupazione, nel periodo gennaio-maggio 2013, sulla tratta Roma-Orvieto e viceversa, è stato del 67 per cento sull'EN 234 e del 73 per cento sull'EN 235.

Le uniche variazioni introdotte dal 9 giugno per i treni in questione riguardano la coppia di IC 581/596 (assegnazione della fermata di Orte) e l'IC 594 del pomeriggio.

In particolare, per quanto riguarda l'IC 581 da Firenze S.M.N. per Roma Termini, prima del nuovo orario del 9 giugno, la

partenza da Firenze era prevista alle 5,50, mentre con il nuovo orario è programmata per le 5,45. L'arrivo e la partenza ad Orvieto, prevista alle ore 7,29/7,31 prima del nuovo orario, dal 9 giugno è fissata per le ore 7,22/7,24, con una variazione di 5 minuti rispetto al precedente orario, dovuta all'introduzione della nuova fermata di Orte. Pertanto, anche l'arrivo a Roma Termini è previsto alle 8,26, con una variazione di 3 minuti rispetto al precedente orario.

Per quanto riguarda, poi, l'IC 596 da Roma Termini alle 18,15 per Firenze S.M.N., prima del nuovo orario, l'arrivo a Firenze era previsto alle 21,02, mentre dal 9 giugno tale servizio arriva a Firenze alle 21,12. Fermava e ripartiva ad Orvieto alle ore 19,15/19,17, mentre con il nuovo orario arriva e riparte da Orvieto alle ore 19,22/19,24, con una variazione di 7 minuti rispetto al precedente orario, dovuta all'introduzione della nuova fermata di Orte.

Detta coppia (IC 581/596) rientra nel cosiddetto servizio « universale »; tale servizio comprende quei treni di media e lunga percorrenza che per poter essere effettuati necessitano di una contribuzione pubblica, definita nell'ambito di un Contratto di Servizio pubblico – stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia S.p.A. – in quanto presentano un conto economico negativo.

In merito, occorre precisare che sebbene tali treni possono essere utilizzati in funzione del pendolarismo, quando gli orari di transito lo consentono, essi rispondono prioritariamente all'obiettivo di tutelare la mobilità ferroviaria passeggeri sulle medie e lunghe distanze.

Infatti, il principio che sottende all'offerta contribuita con il Contratto di Servizio nazionale rimane quello di sostenere la mobilità sulla media e lunga percorrenza a livello nazionale, mentre il trasporto pendolare, anche quando si avvantaggia di questi collegamenti, rimanda alle competenze delle regioni.

Infine, in merito alla variazione relativa all'IC 594 del pomeriggio, peraltro non compreso nel Contratto di Servizio nazionale, che parte da Roma Tiburtina (anziché Roma Termini) con un posticipo di soli 5 minuti (16,40 anziché 16,35), devo eviden-

ziare che tale modifica è stata richiesta dal Gestore dell'infrastruttura in conseguenza della riduzione di capacità dell'impianto di Termini, per effetto dei lavori di realizzazione della piastra parcheggi e della piastra servizi attualmente in corso.

ALLEGATO 3

5-00307 Bruno: Comportamenti aziendali del vettore Ryanair e conseguente rischio per la sicurezza del volo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame e con particolare riferimento alle condizioni di lavoro dei piloti della compagnia irlandese, devo evidenziare che la responsabilità sull'idoneità tecnica ed operativa dei vettori aerei, nonché la sorveglianza sul rispetto degli standard di sicurezza, in base alla vigente normativa comunitaria, sono interamente in capo allo Stato di appartenenza dell'operatore attraverso la propria Autorità nazionale.

Nel caso specifico, con riferimento al vettore Ryanair, l'Autorità preposta ad effettuare le richiamate verifiche è quella irlandese in quanto, come riferisce ENAC, il vettore medesimo è certificato in Irlanda.

L'ENAC, pertanto, non compie attività diretta di controllo, né con riferimento al certificato di operatore aereo, né sulla Licenza di Operatore Aereo.

La normativa Comunitaria prevede che l'ENAC effettui ispezioni di rampa nell'ambito del programma SAFA – *Safety Assessment of Foreign Aircraft*.

La citata normativa prevede, altresì, la possibilità per l'autorità che compie tali controlli (nella cabina piloti, nella cabina passeggeri e all'esterno dell'aeromobile), di richiedere, qualora fossero riscontrati difetti che hanno un elevato impatto sulla sicurezza del volo, l'immediato rientro delle anomalie riscontrate durante l'ispezione, nonché la possibilità di non autorizzare il decollo dell'aeromobile, nel caso in cui il vettore si rifiuti di porre in essere le dovute azioni correttive.

Ciò premesso, l'ENAC ha fatto presente di aver compiuto, nel corso degli ultimi

dodici mesi, 36 ispezioni SAFA (attestandosi al secondo posto in Europa come numero di ispezioni realizzate nei riguardi del vettore irlandese).

Tali controlli hanno evidenziato anomalie di scarso rilievo e comunque rientrate a seguito di segnalazione e richiesta da parte dell'ENAC.

Più in generale, per quanto noto allo stesso Ente, evidenzio che Ryanair ha subito negli ultimi dodici mesi 221 ispezioni SAFA da parte di tutte le Autorità europee competenti ad applicare il citato protocollo e che le anomalie riscontrate durante tali ispezioni sono mediamente inferiori a quelle degli altri operatori dell'Unione europea.

Con riferimento, poi, alle iniziative volte alla tutela di passeggeri, faccio presente che, come è noto, il diritto all'assistenza nei confronti di passeggeri aerei coinvolti in casi di disservizio (mi riferisco in particolare agli eventi di cancellazione e ritardo prolungato dei voli) deriva dalle previsioni introdotte dal Regolamento dell'UE n. 261/2004.

Il decreto legislativo n. 69 del 2006, che contiene disposizioni sanzionatorie per la violazione del predetto Regolamento UE, prevede all'articolo 2, che l'ENAC è l'organismo responsabile dell'applicazione del citato Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative individuate dal medesimo decreto legislativo.

In tale quadro l'ENAC ha assicurato di avere esercitato costantemente tale potere nei confronti del vettore Ryanair.

Allo stato, risulta che siano stati conseguiti miglioramenti sotto il profilo del-

l'assistenza ai passeggeri, come la procedura per la distribuzione di buoni per snack e bevande in caso di attesa che si preveda superiore alle due ore, procedura questa divenuta ormai prassi consolidata anche per il vettore Ryanair.

ENAC ha altresì riferito che in alcuni degli scali dove è più importante la presenza operativa del vettore irlandese sono stati conclusi accordi commerciali di cooperazione con strutture alberghiere e con locali società di trasporto su gomma per poter provvedere ai trasferimenti aeroporto-albergo-aeroporto.

Inoltre, nelle informazioni fornite da Ryanair in fase di acquisto del biglietto aereo, sono comunque indicate le modalità per richiedere l'eventuale rimborso delle spese affrontate direttamente dal passeggero in assenza di assistenza diretta.

Con riferimento, poi, agli episodi di mancata comunicazione delle procedure di emergenza in lingua italiana (solo in lingua inglese) richiamata dall'Interrogante, informo che la materia è disciplinata da apposito regolamento ENAC in vigore dal 12 settembre 2006. In particolare, l'articolo 2 di tale Regolamento prevede che la presenza a bordo di aerei comunitari e non comunitari di personale navigante in grado di parlare la lingua italiana debba essere garantita per i seguenti voli:

voli in cabotaggio effettuati da vettori comunitari con aeromobili propri o in *wet lease*, noleggiati da compagnie comunitarie o extracomunitarie;

voli effettuati da vettori titolari di licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC verso qualunque destinazione con aeromobili propri o con aeromobili noleggiati (*wet lease*) da compagnie comunitarie e/o extracomunitarie;

voli originanti o per l'Italia effettuati in *code-sharing* in cui il vettore operativo è comunitario o extra comunitario e il vettore commerciale (*marketing carrier*) è italiano;

voli *charter* originanti dall'Italia operati da vettori comunitari o extra comunitari;

voli di linea operati da/per l'Italia qualora l'uso della lingua italiana è previsto dalle normative di settore (accordi di traffico).

Il citato Regolamento prevede che in caso di inosservanza delle relative prescrizioni, rilevata a seguito dell'attività ispettiva aeroportuale SAFA dell'ENAC, l'Ente possa applicare, nel caso in cui il Vettore non rientri dell'anomalia segnalata, il divieto di partenza dell'aeromobile ai sensi dell'articolo 802 del Codice della Navigazione.

Devo, tuttavia, far presente che tali funzioni ispettive sono basate su programmi di attività stabilite a priori, che utilizzano il metodo della campionatura. Non tutti i voli, quindi, sono sottoposti ad attività di controllo secondo il protocollo SAFA.

ALLEGATO 4

5-00308 Biasotti e Cicu: Potenziamento delle infrastrutture sarde, con particolare riguardo alle « autostrade del mare », e l'inserimento della regione Sardegna all'interno delle reti transeuropee di trasporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il processo di revisione delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T) è ormai prossimo alla conclusione con l'approvazione del regolamento C(650) da parte del Consiglio europeo e del Parlamento. Nel corso dei due ultimi anni, il negoziato con la Commissione europea sui criteri sottesi all'individuazione della rete europea di trasporto di rango europeo e alla estensione che detta rete debba assumere nell'ambito dei territori dei singoli Stati membri si è fatto particolarmente intenso.

Nell'elaborazione della proposta nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è fatto portatore di una visione d'insieme, nella quale le esigenze di infrastrutture di trasporto delle diverse realtà regionali sono state tenute in conto nel massimo grado possibile, con riferimento agli *standard* tecnici che il regolamento in via di approvazione impone alle infrastrutture che appartengono, rispettivamente, alla Rete centrale (*Core Network*) e alla Rete globale (*Comprehensive network*).

Il perseguimento degli obiettivi di coesione territoriale ed economica, nell'azione posta in essere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato posto al centro di una strategia più ampia, volta a migliorare l'efficienza complessiva del sistema di trasporto e logistico dell'intero Paese, attraverso una serie di azioni specifiche, quali, ad esempio, una maggiore integrazione tra la rete ferroviaria e quella portuale.

Le iniziative assunte dinanzi alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo documentano ampiamente lo

sforzio dell'Italia di far rientrare in una prospettiva di pianificazione europea, oltre che di dare possibilità di accesso ai fondi comunitari, tutte le regioni meridionali e insulari, originariamente escluse dalla proposta della Commissione europea dell'ottobre 2011.

Anche per la Regione Sardegna sono state, quindi, avanzate proposte per inserire parti della rete autostradale, portuale e aeroportuale all'interno della rete TEN-T prioritaria.

La richiesta di inserimento dell'aeroporto e del porto di Cagliari, nonché di parte della rete stradale sarda all'interno della rete TEN-T *Core* è stata avanzata durante tutto l'arco del negoziato svolto nel 2012 e, grazie al parere favorevole espresso dal Consiglio UE dei trasporti il 22 marzo 2012, il Ministero ha potuto affermare il principio di dare rilevanza europea al tema dell'accessibilità delle regioni insulari.

A fronte di ciò, il Parlamento europeo ha votato a favore della revisione dei criteri metodologici per la formazione della rete TEN-T, adottando una posizione più matura che tiene conto, non soltanto in termini quantitativi, dei fabbisogni di trasporto e dell'esigenza di collegamento e accessibilità delle regioni più periferiche.

Per l'Italia questo si è tradotto nell'inserimento del nodo urbano di Cagliari nella rete prioritaria (*Core*) insieme al relativo porto e aeroporto, in virtù del riconoscimento, da parte dell'Europa, che la Sardegna svolge un ruolo come piattaforma per le connessioni all'interno del

Mediterraneo soprattutto in vista della crescita degli scambi che coinvolgono l'intera area del Mediterraneo, i Paesi dell'est Europa e del nord Africa.

In coerenza con quanto ho appena riferito, l'Italia ha insistito sull'importanza di promuovere le « Autostrade del Mare » come meccanismo per collegare l'Europa, riuscendo ad ottenere che il sostegno finanziario della UE passasse dal 20 per cento al 30 per cento, a partire dal prossimo quadro di programmazione 2014-2020.

Le « Autostrade del Mare » si confermano, pertanto, come una dimensione rilevante delle reti trans europee e i progetti di interesse comune, ad esse relativi, potranno prevedere collegamenti tra due porti della rete centrale o tra un porto della rete centrale ed uno della rete globale, purché rappresentino soluzioni infrastrutturali potenzialmente produttive ed efficaci, di comprovata qualità e maturità, a elevato valore aggiunto per l'Europa.

Per quanto attiene, infine, alla proposta di bilancio europeo, si rileva che lo strumento europeo per finanziare le infrastrutture TEN-T, denominato « Meccanismo per collegare l'Europa » (CEF), ha una dimensione finanziaria di 29,299 miliardi

di euro di cui 23,174 miliardi di euro destinati ai trasporti (tra cui 10 miliardi a valere sui Fondi Coesione), 1 miliardo di euro alle telecomunicazioni e 5,126 miliardi all'energia.

Devo precisare, al riguardo, che detto bilancio non prevede assegnazioni su base nazionale, né tanto meno territoriale e pertanto non è possibile al momento fornire indicazioni circa eventuali contributi assegnabili alla Sardegna.

Com'è noto, infatti, i finanziamenti TEN-T sono assegnati previa pubblicazione di bandi pubblici cui partecipano tutti gli Stati europei e i contributi sono assegnati in base alla qualità specifica dei singoli progetti e della loro rilevanza europea.

Quanto sopra vale, ovviamente, anche in relazione ai potenziali progetti in materia di « Autostrade del Mare » che potranno vedere impegnati i porti della Sardegna.

In tale quadro, assicuro che questo Governo continuerà a seguire con rinnovato impegno il tema evidenziato dagli Interroganti e porrà in essere ogni ulteriore iniziativa utile, nell'ambito dei programmi TEN-T, per lo sviluppo del sistema infrastrutturale e trasportistico sardo.

ALLEGATO 5

5-00309 Oliaro: Necessità di introdurre un meccanismo stabile di flessibilità impositiva a favore delle Autorità portuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Interrogante pone all'attenzione del Governo la necessità di prorogare ulteriormente o, meglio ancora, prevedere una definitiva «strutturalizzazione» del meccanismo di flessibilità che ha permesso ai porti nazionali, operanti sulle linee di *transshipment* di recuperare competitività rispetto agli scali europei e nord africani concorrenti.

Come è noto, l'articolo 5, comma 7-*duodecies*, del decreto-legge, 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha previsto una fase sperimentale per gli anni 2010 e 2011 (successivamente prorogata fino al 2012) nella quale, le Autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, possono stabilire l'importo delle tasse da applicare operando anche in caso di riduzione della tassazione – che può arrivare sino all'azzeramento – una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate, conseguito attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.

La previsione della possibilità di riduzione delle tasse portuali, per effetto del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente la proroga di termini legislativi in scadenza, è stata poi prorogata all'intero anno 2012 e, successivamente, al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012.

Considerato che, anche in presenza del perdurare del periodo di crisi e delle difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria, l'andamento dei traffici ha

registrato un moderato aumento, anche in conseguenza del fatto che le Autorità Portuali dei porti di *transshipment* hanno goduto della facoltà di applicare, in detto periodo, il meccanismo sperimentale di flessibilità impositiva di cui al citato articolo 5, comma 7-*duodecies*, questa Amministrazione sta provvedendo a richiedere un'ulteriore proroga per tutto il 2013 attraverso l'inserimento di apposita proposta nello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante appunto «Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 1, commi 388 e 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Inoltre, anche alla luce della recente proposta di regolamento avanzata dalla Commissione europea in materia di accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti, sembra ormai necessario rendere strutturale la facoltà sinora adottata in via sperimentale e congiunturale e procedere, dunque alla definitiva stabilizzazione di tale meccanismo.

Al riguardo mi preme evidenziare che è stata predisposta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quadro delle iniziative per il rilancio del settore, un'apposita disposizione da veicolare nel primo strumento normativo urgente utile.

Assicuro che il Governo, nel condividere quanto rappresentato dall'Interrogante, continuerà a seguire con la massima attenzione la questione esaminata.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* 94

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 97

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S) 99

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Doc. XXVII, n. 1 96

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che è stata presentata oltre alla proposta di parere del relatore Nesi, una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Edoardo NESI (SCpI), *relatore*, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Marco DA VILLA (M5S) illustra la proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), ribadendo quanto affermato nell'intervento di ieri ovvero l'esiguità del tempo della sospensione del pagamento dell'IMU ai fini della riforma complessiva della materia in relazione al tempo prevedibile per la riforma del catasto, che costituisce la premessa per una più equa riforma fiscale. Sottolinea che il proprio gruppo ha voluto presentare una proposta di parere alternativo, in primo luogo perché non condivide l'estensione della riforma dell'imposizione fiscale sugli im-

mobili strumentali alla disciplina in materia di immobili invenduti delle imprese edili (di cui al punto 3 della lettera *a*) delle condizioni) trattandosi di un settore che nel passato ha goduto di notevoli benefici. Con riferimento al punto 1 della medesima lettera *a*) delle condizioni, ritiene si possa aggiungere al principio della deducibilità, in alternativa, quello della detraibilità dell'IMU dall'IRAP. Propone inoltre di intervenire con uno sgravio sulle attività artigianali, concordando con la lettera *b*) delle condizioni del parere di maggioranza che prevede la sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D, purché sia esclusa la categoria D5 che è riferita agli immobili degli istituti finanziari. Aggiunge, infine, che la proposta alternativa di parere prevede un'osservazione volta a individuare semplificazioni e agevolazioni per l'accesso al credito a favore dei cassaintegrati che intendano avviare un'impresa.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rileva che la differenza sostanziale tra i pareri proposti consiste nella diversa valutazione dell'estensione della riforma dell'imposizione fiscale degli immobili alla disciplina dell'invenduto delle imprese edili. Invita pertanto il relatore Nesi ad intervenire per esaminare se sia possibile accogliere nella sua proposta di parere le altre istanze manifestate dal gruppo M5S.

Edoardo NESI (SCpI), *relatore*, manifesta la disponibilità ad integrare la propria proposta di parere con l'inserimento nelle premesse del punto 2 delle osservazioni della proposta alternativa di parere, nonché con la previsione che la sospensione dell'aumento del moltiplicatore per il gruppo catastale D (di cui al punto *b*) della proposta di parere della maggioranza) non sia estesa anche alla categoria D5 degli immobili.

Marco DA VILLA (M5S) giudica insufficiente le integrazioni che il relatore Nesi è disposto ad accogliere nella propria

proposta di parere. Insiste pertanto per il mantenimento della proposta alternativa di parere.

Edoardo NESI (SCpI), *relatore*, preso atto dell'impossibilità di giungere ad un parere condiviso della Commissione, conferma quindi la proposta di parere inizialmente presentata.

Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto.

Luigi TARANTO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luigi LACQUANITI (SEL) si rammarica per non essere riusciti ad esprimere un parere unitario con il gruppo M5S, soprattutto perché avrebbe preferito che fosse prevista l'esclusione della categoria D5 dalla sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mattia FANTINATI (M5S) invita il relatore a prevedere comunque nella proposta di parere della maggioranza l'esclusione della categoria D5 dalla sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale, dal momento che è un principio condiviso anche dagli altri gruppi.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alle osservazioni del collega Fantinati.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, precisa che la disponibilità all'integrazione del parere da parte del relatore con alcune delle proposte contenute nel parere del

M5S sarebbe stata frutto di una mediazione volta alla formulazione di un parere condiviso della Commissione. Essendo venuta meno questa possibilità, il relatore ha ritenuto di non modificare la propria proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Doc. XXVII, n. 1.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo);

considerato che:

elaborazioni e stime rese note dalle associazioni imprenditoriali stimano, per il 2012, tra gli 8 ed i 9 miliardi di euro il gettito IMU a carico degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa e, conseguentemente, in oltre 4 miliardi di euro il gettito aggiuntivo rispetto all'ICI;

la misura del suddetto gettito è il risultato dell'effetto combinato della maggiore aliquota base IMU (0,76 per cento) rispetto all'aliquota media ICI (0,64 per cento) e della rivalutazione dei moltiplicatori catastali (ad esempio, da 34 a 55 per negozi e botteghe, da 50 a 80 per uffici e studi privati, da 100 a 140 per laboratori artigianali, da 50 a 65 per capannoni industriali ed alberghi);

come segnalato dalla COPAFF (Commissione Tecnica Paritetica per il Federalismo Fiscale), l'acconto di giugno a

carico delle imprese risulterà più gravoso di quello dello scorso anno per l'aumento ulteriore del moltiplicatore relativo al gruppo catastale D (da 60 a 65) e per la determinazione della prima rata non più ad aliquota standard, ma sulla base di aliquote e detrazioni vigenti nei dodici mesi dell'anno precedente, lasso di tempo in cui il 50 per cento dei comuni ha aumentato l'aliquota, il 45,8 per cento non l'ha variata e meno del 2 per cento ha proceduto a riduzioni;

il Governo, con il decreto in esame, ha opportunamente finalizzato la sospensione del versamento della rata di giugno dell'IMU relativa alla più gran parte delle abitazioni principali alla riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, inclusa la disciplina della TARES, che dovrà intervenire entro il prossimo 31 agosto e nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

il Governo ha altresì indicato tra i principi della suddetta riforma la riconsiderazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;

tale deducibilità risulta del tutto coerente con la natura di fattori della produzione dei suddetti immobili e con il conseguente inquadramento della tassazione a loro carico nella categoria dei costi inerenti alla produzione;

va altresì ricordato che, nel passaggio dall'ICI all'IMU, gli immobili produttivi, ad eccezione di quelli produttivi di reddito fondiario non dati in locazione, non hanno beneficiato, a differenza di quanto accaduto per le altre categorie di immobili, dell'esclusione dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e relative addizionali);

va sottolineato tuttavia che la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa andrebbe estesa all'IRAP per consentire un alleggerimento del gravame anche nei confronti di aziende incapienti, perché non in utile;

la COPAFF, anche sulla scorta di tale argomento, ha sottolineato la necessità di intervenire in favore degli immobili strumentali delle imprese, « usciti penalizzati dalla riforma IMU », non per via di deducibilità, ma « attraverso un intervento diretto di sgravio sui parametri dell'IMU (aliquote e moltiplicatori dei valori catastali) »;

al riguardo, va altresì ricordato che l'impianto normativo del primo schema di decreto legislativo sul « federalismo fiscale municipale » prevedeva, per gli immobili strumentali delle imprese, il dimezzamento obbligatorio dell'aliquota base IMU;

ritenuto altresì necessario affrontare questioni quali l'IMU gravante sugli immobili invenduti delle imprese edili;

evidenziato che per il necessario rifinanziamento della CIGD, la copertura attinge anche al Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi finalizzati all'incentivazione della contrattazione di secondo livello ed alle risorse di perti-

nenza dei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provvedano le Commissioni di merito a valutare l'integrazione delle previsioni del Governo in materia di principi di riforma dell'imposizione fiscale sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa:

1. estendendo anche all'IRAP la deducibilità IMU;

2. segnalando anche la possibilità di un intervento diretto di sgravio sui parametri IMU (aliquote e valori catastali);

3. esplicitamente richiamando, tra gli ambiti di riforma, la disciplina in materia di immobili invenduti delle imprese edili;

b) provvedano altresì le Commissioni di merito a prevedere la sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D (da 60 a 65) fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito se il ricorso, ai fini della copertura del rifinanziamento della CIGD, al fondo per la decontribuzione del salario di secondo livello non pregiudichi gli interventi previsti a legislazione vigente e se il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua, derivanti dalla contribuzione versata dalle imprese, non infici l'operatività dei Fondi interprofessionali.

ALLEGATO 2

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo);

considerato che:

i gravi effetti negativi dell'IMU sul patrimonio immobiliare evidenziano il suo particolare aggravio impositivo sui settori dei servizi e della produzione che non hanno beneficiato, in alcun modo, di qualche attenuazione dell'imposta, né in fase di determinazione della base imponibile da parte dello Stato, né in fase di determinazione delle aliquote da parte dei Comuni;

l'IMU va, dunque, modificata perché, in una fase in cui la crisi sembra non finire mai e con una pressione fiscale già a livelli record, continuare a gravare in maniera così consistente le imprese, soprattutto quelle del terziario di mercato e dell'artigianato, non solo si penalizzano le loro potenzialità di crescita, ma si mette a rischio la loro stessa sopravvivenza;

è evidente la necessità di escludere o agevolare dall'imposizione tutti gli im-

mobili strumentali all'attività d'impresa, in quanto si tratta di beni che non rappresentano una forma di accumulo di patrimonio, o quantomeno di attenuare, nell'immediato, l'impatto dell'IMU su tali immobili dimezzando l'aliquota o prevenendo la detraibilità o la deducibilità di tale imposta dal reddito d'impresa determinato ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell'Irap. In quest'ultimo caso l'IMU dovrebbe essere inquadrata e modulata quale imposta sui servizi locali (la cosiddetta « service tax ») e non come mera imposta sul patrimonio, rappresentando così un costo inerente all'attività economica svolta. Una soluzione che rientrerebbe, peraltro, in quel processo di semplificazione impositiva ed amministrativa indispensabile per sostenere lo sviluppo delle imprese e dell'economia reale;

nell'ambito di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, inoltre, non si può prescindere dalla riforma del catasto, riprendendo i principi contenuti nel disegno di legge delega di riforma fiscale, naturalmente senza ulteriori aggravii per i contribuenti sulla tassazione immobiliare;

il Governo, con il decreto in esame, ha finalizzato la sospensione del versamento della rata di giugno dell'IMU relativa alla più gran parte delle abitazioni principali alla riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, inclusa la disciplina della TARES,

che dovrà intervenire entro il prossimo 31 agosto e nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

si rileva su la sospensione unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa sarebbe opportuno intervenire in occasione della legge delega fiscale in discussione ora in commissione finanze sulle aliquote IMU che hanno avuto un forte aumento;

sulla CIGD in attesa che il Governo si esprima sulle coperture finanziarie dopo le osservazioni negative del servizio bilancio della Camera. L'auspicio è anche di un intervento normativo che preveda procedure semplificate, agevolazioni fiscali e agevolazioni per l'accesso al credito a favore dei cassintegrati che intendano avviare un impresa;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provvedano le Commissioni di merito a valutare l'integrazione delle previsioni del Governo in materia di principi di riforma dell'imposizione fiscale sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa:

1. estendendo anche all'IRAP la deducibilità IMU se quest'ultima viene in-

quadrata e formulata in imposta di servizi in caso contrario prevedere una detrazione;

2. segnalando anche la possibilità di un intervento diretto di sgravio sui parametri IMU (aliquote e valori catastali) in particolare per le attività artigianali;

b) provvedano altresì le Commissioni di merito a prevedere la sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D, (da 60 a 65) ad eccezione della categoria catastale D/5, fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili;

e con la seguenti osservazioni:

1. valutino le Commissioni di merito se il ricorso, ai fini della copertura del rifinanziamento della CGID, al fondo per la decontribuzione del salario di secondo livello non pregiudichi interventi previsti a legislazione corrente e se il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua, derivanti dalla contribuzione versata dalle imprese, non infici l'operatività dei Fondi interprofessionali;

2. valutino le Commissioni di merito anche un intervento normativo al fine di prevedere procedure semplificate, agevolazioni fiscali e agevolazioni per l'accesso al credito a favore dei cassintegrati che intendano avviare un impresa.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00143 Bellanova: Visite d'ufficio per le assenze per malattia dei lavoratori del settore privato	101
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	108
5-00153 Rondini: Chiusura della sede INPS di Melegnano	102
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
Sull'ordine dei lavori	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Seguito dell'esame e rinvio)	102
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni (Esame e rinvio)	103
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.05.

5-00143 Bellanova: Visite d'ufficio per le assenze per malattia dei lavoratori del settore privato.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Teresa BELLANOVA (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatta della rispo-

sta del rappresentante del Governo, che interpreta come interlocutoria, non indicando soluzioni immediate idonee a risolvere la problematica descritta. Manifesta poi un certo stupore per la cieca fiducia che l'INPS sembra improvvisamente riporre nei dipendenti del settore privato, facendo notare che tale Istituto ha seguito per anni, al contrario, un atteggiamento molto severo nei loro confronti, attraverso lo svolgimento di un'attività ispettiva molto intensa e poco comprensiva delle situazioni penalizzanti in cui erano coinvolti i lavoratori più in difficoltà, costretti spesso ad assentarsi dal lavoro per motivi seri e certificati. Paventato il rischio che, in assenza di controlli, ora aumentino davvero le assenze per malattia, con un ulteriore aggravio di spesa ai danni del

bilancio statale, osserva altresì che la sospensione delle visite fiscali incide negativamente sulla posizione dei medici competenti, chiamati in precedenza a svolgere la funzione di accertamento per l'INPS in regime di convenzione, che si trovano in una situazione di grave difficoltà, atteso che la predetta attività, particolarmente impegnativa ed onerosa, costituiva da tempo la loro attività principale. Osserva, quindi, che tali lavoratori rischiano di trovarsi senza impiego, con oggettiva difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, trattandosi di persone alle soglie dei cinquant'anni. Auspica, in conclusione, che il Governo possa farsi carico di una iniziativa forte a sostegno di tali categorie, sollecitando una soluzione favorevole nei loro confronti nell'ambito degli opportuni tavoli di confronto.

5-00153 Rondini: Chiusura della sede INPS di Melegnano.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNA) fa notare che la risposta del rappresentante del Governo ha reso informazioni già note, che riguardano la chiusura della sede INPS di Melegnano, con successivo accorpamento di tutta l'attività presso una sede di un altro comune (non facile da raggiungere per le persone più anziane). Osserva che la costituzione di un « punto INPS » presso il comune di Melegnano – peraltro attivata non per merito dell'Istituto, bensì grazie a una meritoria iniziativa degli amministratori locali – ha solo in parte mitigato i disagi recati, atteso che tale « punto INPS » non è in grado di assolvere a tutte le richieste della popolazione. Rilevato, quindi, che la chiusura della sede storica dell'INPS ha creato non pochi disagi al bacino di utenza di quel territorio, penalizzando soprattutto le persone più disagiate, auspica che il Governo intervenga al più presto presso l'Istituto competente per ripristinare le condizioni migliori per

l'erogazione di fondamentali servizi ai cittadini.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame dello schema di regolamento in materia di armonizzazione previdenziale e, successivamente, all'esame in sede referente della proposta di legge recante modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella scorsa settimana il Governo – su proposta dei relatori – si è impegnato a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento in esame se non dopo avere acquisito il prescritto parere parlamentare, essendo nel frattempo decorso il termine legislativo per l'espressione del predetto parere, fissato al 7 giugno 2013.

Fa presente, peraltro, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 6 giugno, ha convenuto di prevedere per la giornata odierna un'ulteriore seduta da dedicare al seguito dell'esame dello schema di regolamento in titolo, al fine di consentire lo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, fermo restando che l'esame stesso dovrebbe comunque concludersi nella giornata di mercoledì 19 giugno.

Avverte, infine, che la V Commissione (Bilancio) ha formulato i rilievi di propria competenza sulle conseguenze di carattere finanziario recate dallo schema di regolamento in esame, valutando favorevolmente il provvedimento.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, preso atto che non vi sono ulteriori interventi di carattere generale, si riserva, anche a nome del correlatore Polverini, di presentare nella prossima seduta una proposta di parere, che recepisca gli spunti emersi nel corso dell'*iter*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

C. 249 Ghizzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia pensionistica concernenti il personale della scuola; come indicato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, con questo intervento normativo si intende ovviare a una carenza della riforma pensionistica attuata con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, « non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1° settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica ».

Al riguardo, infatti, rammenta che l'articolo 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201 ha stabilito che le disposizioni previgenti alla riforma, in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, continuano ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori, mentre, con specifico riferimento al personale del « comparto scuola », l'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 201 ha invece previsto, con esclusivo riferimento ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 (di modifica dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) recanti disposizioni speciali in materia di decorrenza dei

trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola. Segnala, infatti, che la normativa che disciplina l'accesso al trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola è contenuta nel predetto articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (come modificato dal citato articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138), secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Rileva che il presente provvedimento, dunque, tende a porre rimedio a tale problematica, riconoscendo la specificità del personale scolastico, dando seguito al lavoro già svolto dai gruppi parlamentari negli anni passati, quando si è tentato di introdurre disposizioni sul tema nell'ambito di diversi testi legislativi. Ricorda, infatti, che la XI Commissione della Camera, nella scorsa legislatura, ha già affrontato tale questione in occasione dell'esame di un provvedimento specifico sulle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (nel cui ambito si prevedeva una tutela anche per il personale della scuola), il cui iter, tuttavia, non ha concluso la discussione in Assemblea, per ragioni connesse alla sua copertura finanziaria. Peraltro, rammenta che l'impegno profuso dai gruppi sul tema ha portato anche ad una significativa iniziativa parlamentare sul versante delle proposte di modifica della legge di stabilità 2013, che anche in quel caso, purtroppo, non ha prodotto i risultati auspicati: in quella occasione, infatti, si tentò, senza fortuna, di inserire disposizioni di tutela della specificità del personale scolastico, atteso che nell'ambito di quel provvedimento il Governo introdusse un esteso intervento di correzione delle disposizioni relative alla salvaguardia dei lavoratori interessati dalla riforma pensionistica, dal quale però i lavoratori della scuola, alla fine, sono rimasti ingiustamente esclusi.

Sottolinea che la proposta di legge in esame, quindi, intende ora riprendere la strada già tracciata in Parlamento, superando le difficoltà incontrate nelle precedenti occasioni, al fine di fornire finalmente una risposta definitiva ai numerosi lavoratori del comparto della scuola, per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui è organizzata l'attività didattica, si impone una diversa impostazione nella disciplina normativa dell'accesso alla pensione.

Passando nel dettaglio all'esame del provvedimento, rileva che l'articolo 1, modificando l'alinea dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, dispone l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previdenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge, oltre che ai soggetti già individuati, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno).

Osserva, quindi, che il successivo articolo 2 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla precedente disposizione, attraverso l'applicazione di un contributo di solidarietà, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, pari all'1 per cento sul reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo 8 del T.U.I.R., per la parte superiore al limite di 150.000 euro lordi annui; tale contributo è deducibile dal reddito complessivo e lo stesso articolo 2 precisa che ai fini della verifica del superamento del richiamato limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Segnala che la disposizione di copertura è

consegnata in modo piuttosto complesso, in quanto non risulta di agevole comprensione se il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, già applicato nel 2011, debba o meno essere considerato ai fini dell'applicazione del nuovo contributo di solidarietà introdotto con il presente provvedimento.

Nel rammentare, inoltre, che il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con una recentissima sentenza (opportuna-mente ricostruita nella documentazione degli uffici) e che, pertanto, questa forma di copertura andrà valutata con la massima attenzione, fa poi presente che le modalità tecniche di attuazione delle richiamate disposizioni sono demandate ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, garantendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni in esame e quelle concernenti il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 (contributo di solidarietà, a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui).

In proposito, giudica particolarmente utile formulare sin d'ora al Governo una richiesta di elementi informativi, in modo da acquisire dati certi — che possono provenire soltanto dai competenti organismi ministeriali — sulla platea interessata dall'intervento e sulla possibile quantificazione degli oneri.

Quanto, infine, alla più recente attività parlamentare svolta sull'argomento, ritiene, peraltro, opportuno non trascurare, da ultimo, la risposta fornita lo scorso 6 giugno 2013 dal Governo a due interpellanze discusse nell'Assemblea della Camera dei deputati, vertenti sulla medesima materia: in proposito, il rappresentante del Governo, nel sottolineare come il precedente Esecutivo non abbia ravvisato l'esistenza di specificità di carattere previden-

ziale del « comparto scuola » tali da giustificare una regolamentazione differenziata rispetto alla generalità dei lavoratori interessati dalla recente riforma (dato che l'unica differenza riscontrabile a livello pensionistico sarebbe costituita dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1° settembre di ogni anno), ha anche rilevato che l'eventuale slittamento al 31 agosto 2012 del limite entro cui possono essere riconosciuti i requisiti pensionistici maturati prima della riforma potrebbe essere difficilmente armonizzabile con il generale sistema pensionistico, in quanto introdurrebbe, per un solo comparto, una deroga ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori assicurati presso il sistema pensionistico obbligatorio.

Fa poi notare che nel frattempo sono intervenute, a seguito di ricorsi ed interpellati messi in campo dal personale docente e ATA, sentenze del TAR per sospendere l'efficacia delle determinazioni, come il decreto cautelare del giudice di Oristano, l'ordinanza del Tribunale di Torino, del Tribunale di Venezia, del Tribunale di Siena, fino all'ultima, in ordine di tempo, del Tribunale di Roma, la quale ha prodotto una sentenza favorevole che ha permesso alla ricorrente di andare in pensione dal 1° settembre: le sentenze tutte fanno riferimento alla norma speciale che attiene al comparto scuola, sottolineando che una norma generale non può prevalere, in base al principio *lex specialis derogat generali*, e che una legge generale destinata ad una generalità indifferenziata di casi viene sempre derogata da una legge speciale, che tiene conto di situazioni particolari meritevoli di una disciplina *ad hoc*.

Segnala, poi, che tutte le pronunce richiamate fanno riferimento, a proposito delle cosiddette « quote 96 », alla legge che fa ricorrere il beneficio dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo, rispettando la regola generale del diritto alla pensione (40 anni di servizio oltre ad età anagrafica in modo da raggiungere la « quota 96 »), come ottemperato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 o comunque in tutta la

legislazione vigente *ante* 2011, in cui è pacifica la distinzione tra momento di maturazione del diritto a pensione del comparto scuola e momento della decorrenza (fine anno scolastico). Aggiunge, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 2011 che, pur non riferendosi direttamente alla materia in oggetto, ricorda che le leggi riservano al comparto scuola un trattamento non necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici perché questo comparto presenta peculiarità legate all'esigenza di garantire il rispetto dell'ordinamento didattico e la continuità dell'insegnamento tali da rendere necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente per altri comparti dell'impiego alle dipendenze pubbliche.

Sottolinea che si è in presenza di una platea circoscritta di personale, stimato tra le 3000 e le 3500 unità, e che una risoluzione positiva favorirebbe l'immissione di nuovo personale e dei tanti precari in attesa di ingresso, consentendo un generale ringiovanimento del complessivo sistema scolastico, che è, per età anagrafica del personale, il più vecchio d'Europa.

A tal fine, ricorda anche quanto rimarcato recentemente dalla Ministra Carrozza – nell'audizione svolta in Parlamento per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero – che si è detta disposta, « pur tenendo conto delle compatibilità finanziarie esistenti », a prevedere una normativa integrativa della riforma pensionistica tale da consentire una « deroga in linea con le specificità del comparto scuola in grado di permettere al personale scolastico che avesse maturato requisiti previgenti nell'anno scolastico 2011-2012 di andare in pensione nell'anno scolastico successivo secondo la precedente normativa ».

In conclusione, premessa l'opportunità di affrontare nel prosieguo dell'esame i profili di copertura finanziaria e valutata al contempo l'esigenza di affrontare con spirito positivo – anche rappresentando al Governo le giuste ragioni che stanno alla base delle richieste dei soggetti interessati – le problematiche che interessano il comparto della scuola, auspica che sul prov-

vedimento si sviluppi un dibattito in Commissione che si ponga l'obiettivo di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un testo condiviso.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione introduttiva, fa notare che la specificità del comparto è stata sempre riconosciuta da tutti gli interventi normativi di riforma previdenziale precedenti alla riforma Fornero, oltre che da una serie di pronunce giurisdizionali che hanno sancito il diritto dei lavoratori a beneficiare di un'uscita dal lavoro adeguata alla particolare modalità organizzativa della scuola. Rilevato, peraltro, che la normativa di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 – secondo la quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno – non è mai stata espressamente abrogata, ritiene che sia necessario fare chiarezza sulla posizione di tali lavoratori, prevedendo nei loro confronti una disciplina specifica di accesso alla pensione, al fine di garantire la salvaguardia dei loro diritti, oltre che la continuità didattica nelle scuole. Ricordato che nella passata legislatura su tale questione i gruppi hanno messo in campo un impegno comune, attraverso lo svolgimento di diverse iniziative legislative, osserva che il testo in esame appare in grado di fornire una risposta certa ai lavoratori del comparto. Quanto agli elementi di risposta resi dal sottosegretario Dell'Aringa alle interpellanze citate in precedenza dal relatore, in ordine ad una presunta difficoltà nell'armonizzare le regole del comparto scuola con il generale sistema pensionistico, fa notare che esse testimoniano quanto sia paradossale tentare una simile operazione di armonizzazione nei confronti di categorie per le quali da sempre è stata riconosciuta una specificità, difficilmente coniugabile con gli aspetti normativi previsti per altri lavoratori.

Ricordato che la stessa Ministra Carrozza si è resa disponibile a fare accelerare un'iniziativa tesa a riconoscere deroghe in materia di uscita dal lavoro in favore di tali lavoratori, fa presente che l'impegno dei gruppi, anche nella corrente legislatura, appare forte e motivato, come è testimoniato dalla mozione approvata ieri in Assemblea, con il consenso di quasi tutte le forze politiche, in cui uno specifico passaggio riguarda proprio questo argomento.

Auspica, quindi, che il piano per il lavoro giovanile preannunciato in questi giorni dal Governo per il settore privato possa coinvolgere anche il comparto pubblico, incidendo sul settore della scuola, atteso che in quell'ambito si registrano le medie di età della classe docente più alte dell'intera Europa. Giudicato urgente, pertanto, intervenire a garantire un *turn over* in quel comparto, ritiene che il provvedimento in esame, favorendo il giusto pensionamento dei lavoratori più anziani, possa andare anche in una direzione di rinnovamento della scuola, a garanzia di un'istruzione adeguata alle esigenze della società.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA osserva che il Governo riconosce una forte attenzione al tema in discussione, nonché alle argomentazioni sinora portate a sostegno di tale intervento normativo. Segnala, quindi, che il provvedimento in esame appare complesso e meritevole di un approfondimento, soprattutto per quanto concerne la copertura finanziaria, sulla quale occorre riflettere con attenzione, anche alla luce della più recente

giurisprudenza costituzionale. Si dichiara, in ogni caso, disponibile a confrontarsi con i componenti della Commissione senza alcun pregiudizio, nel tentativo di predisporre interventi il più possibile adeguati ed efficaci.

Manuela GHIZZONI (PD), osservato che la norma di copertura inserita nella propria proposta di legge è stata pensata esclusivamente per assicurare una compensazione dei prevedibili oneri finanziari, ma non rappresenta in alcun modo una scelta di merito imm modificabile da parte dei proponenti, si dichiara disponibile all'avvio di una riflessione con il Governo in vista dell'individuazione di altre forme di finanziamento, auspicando un lavoro comune in Commissione, che possa contribuire alla predisposizione di un testo condiviso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha preannunciato l'avvenuta presentazione, nella giornata odierna, di una propria proposta di legge sul medesimo argomento recato dal provvedimento in esame, a prima firma del deputato Marzana, di cui si chiede il sollecito abbinamento, non appena tale proposta sarà assegnata alla Commissione. Si riserva, pertanto, di segnalare prontamente tale richiesta al Presidente della Commissione, ai fini delle iniziative di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-00143 Bellanova: Visite d'ufficio per le assenze per malattia dei lavoratori del settore privato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollecitata dall'Onorevole Bellanova, mi sembra importante premettere, è all'attenzione del Ministero del lavoro che ha chiesto all'INPS elementi informativi utili ad una chiara trattazione degli effetti concreti di una riduzione del numero di visite fiscali e dei conseguenti effetti sul personale medico a ciò dedicato.

Al riguardo, l'INPS, che ha reso noto di aver già illustrato la propria posizione ai rappresentanti delle associazioni dei medici in occasione di uno specifico incontro, ha ribadito di aver previsto, per l'anno in corso, una riduzione delle visite fiscali disposte d'ufficio anche a seguito delle recenti disposizioni normative che hanno imposto rilevanti tagli alle spese di funzionamento degli enti pubblici di assistenza e di previdenza.

L'INPS ha precisato inoltre, dato che appare rilevante, che nel corso del 2012, su un totale poco superiore ad 1,2 milioni di visite mediche di controllo, circa 917.000 sono state disposte d'ufficio (per una spesa complessiva pari a circa 50 milioni di euro) e che, all'esito di tali visite, è stato possibile pervenire ad una riduzione della prognosi solo in 83.000 casi, quindi solo nel 10 per cento dei casi circa.

Alla luce di ciò, l'Istituto ha provveduto ad una più attenta selezione dei casi da monitorare al fine di pervenire ad un aumento della percentuale dei risultati di riduzione di prognosi, pur in presenza di una sensibile diminuzione del numero di visite mediche eseguite d'ufficio.

La decisione dell'Inps è stata dettata dall'esigenza di una sempre maggiore ef-

ficienza e efficacia dell'azione amministrativa attraverso la razionalizzazione e l'integrazione del flusso inerente alla prestazione previdenziale della malattia, cui l'INPS ha potuto fare fronte anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, quali:

un sistema di *Data Mining*, attraverso il quale la scelta dei soggetti da sottoporre a visita di controllo viene guidata da un « sistema informatico esperto » che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate. Infatti, attraverso la costante elaborazione di tutti i certificati acquisiti e storicizzati, presenti nei data base centrali, l'Istituto è in grado di individuare tutti quelli in costanza di prognosi. In tal senso il modello di analisi delle certificazioni di malattia è basato su una tecnica statistica di analisi la quale permette di segnalare i certificati più « a rischio » in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità;

il ricorso alle cosiddette valigette informatiche di cui sono dotati i medici di controllo, per la redazione – presso il domicilio del lavoratore – del verbale informatico che viene trasmesso, in tempo reale, ai sistemi informatici dell'Istituto. In tal modo, l'esito della visita risulta immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile;

una nuova procedura, ancora in fase di rilascio, per l'ottimizzazione dell'assegnazione delle visite ai medici di lista.

L'INPS ha anche valutato il rischio di un possibile incremento della spesa per indennità di malattia in conseguenza del mancato effetto deterrente che la non effettuazione delle visite mediche di controllo può comportare nel lungo periodo nei confronti dei lavoratori. Proprio in considerazione di ciò, l'Istituto ha previsto che la riduzione delle visite rivesta carattere temporaneo e che sia soggetta — con il supporto delle procedure informatiche e dei flussi comunicativi telematici esistenti — ad un attento monitoraggio attraverso il quale potranno essere rilevate eventuali anomalie circa l'andamento della spesa per la gestione delle visite mediche in oggetto.

Con riferimento all'attività dei medici di lista, cui ricadono gli effetti della prevista riduzione, l'INPS ha intanto eviden-

ziato la natura libero-professionale del rapporto di collaborazione che gli stessi hanno con l'Istituto (ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 18 aprile 1996) che ha una piena autonomia nella determinazione del numero di controlli che intende disporre d'ufficio.

In conclusione, vorrei riprendere quanto ho già fatto presente all'inizio della presente discussione, ribadendo che il Ministero che rappresento ha attenzione per la presente vicenda e ha già attivato un confronto con l'Inps volto a cercare soluzioni che possano andare nella direzione di una continuità lavorativa dei medici di che trattasi e della costituzione di un polo unico delle visite fiscali da gestire con il diretto coinvolgimento delle Amministrazioni, sotto diversi profili, interessate.

ALLEGATO 2

5-00153 Rondini: Chiusura della sede INPS di Melegnano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente la chiusura della agenzia Inps di Melegnano (MI), sulla base delle informazioni acquisite presso l'Istituto, si rappresenta quanto segue.

Gli assetti territoriali dell'INPS, nell'attuale contesto socio-economico, sono definiti con l'obiettivo di ponderare, con il dovuto equilibrio, la garanzia della prossimità all'utenza con la garanzia dell'economicità e dell'efficacia della gestione dell'Istituto.

Il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, a tal proposito, prevede la possibilità di modulare le dimensioni organizzative delle strutture periferiche in relazione alle nuove e diversificate esigenze del territorio di riferimento, assicurando comunque il miglior equilibrio tra le istanze dei cittadini ed i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne il caso specifico dell'agenzia di Melegnano, l'Istituto ha fatto sapere che, dopo aver analizzato l'assetto territoriale dei servizi e dopo aver valutato le esigenze dell'utenza di riferimento, ha proposto la chiusura e la trasformazione dell'agenzia in parola in « Punto INPS » con il conseguente assorbimento, da parte dell'agenzia complessa di Milano-Corvetto, del bacino di utenza appartenente all'agenzia in questione. È

stato proposto, inoltre, il trasferimento delle unità lavorative occupate a Melegnano presso la citata sede di Milano Corvetto.

L'Inps ha precisato che su tale questione il competente Comitato provinciale ha espresso unanime parere favorevole.

Faccio presente che il 13 marzo scorso l'Inps ha adottato, per motivi di sicurezza igienico ambientale, il provvedimento di chiusura dell'agenzia territoriale di Melegnano, tale struttura necessitava, infatti, di massicci interventi di bonifica. L'Istituto ha disposto, inoltre, il contestuale ed immediato trasferimento del personale e delle attività presso l'Agenzia complessa di Milano Corvetto.

Faccio presente, inoltre, che l'Inps manterrà immutato il presidio dei servizi sul territorio senza comprometterne la qualità in termini di funzionalità, accessibilità e prossimità all'utenza. Sarà garantita, infatti, l'apertura al pubblico del predetto Punto INPS dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16. In tale fascia pomeridiana sarà assicurata inoltre l'attività di consulenza su appuntamento.

Tale servizio verrà reso all'utenza utilizzando tre unità lavorative – scelte a rotazione fra il personale proveniente dalla ex agenzia di Melegnano – e usufruendo di idonei locali messi a disposizione dal comune di Melegnano.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le pari opportunità, sport e politiche giovanili, Josefa Idem
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2013 111

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro per le pari opportunità, sport e politiche giovanili, Josefa Idem.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro per le pari opportunità, sport e politiche giovanili, Josefa Idem.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Josefa IDEM svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Delia MURER (PD), Paola BINETTI (ScPI), Edoardo PA-

TRIARCA (PD), Daniela SBROLLINI (PD), Filippo FOSSATI (PD), Vanna IORI (PD), Chiara SCUVERA (PD), Paolo BENI (PD) e Salvatore CAPONE (PD).

Il ministro Josefa IDEM fornisce ulteriori precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00010 Faenzi e Oliverio: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.	
7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione Bernini 7-00024)	116

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni. C. 367 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	113
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	114
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	114
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 475 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	114
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	115
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.50.

7-00010 Faenzi e Oliverio: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.

7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.
(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 21 maggio 2013.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il deputato Bernini ha ritirato la risoluzione n. 7-00012, di cui era stata avviata la discussione nella precedente seduta, e ha presentato sullo stesso argomento la risoluzione n. 7-00024, che se non vi sono obiezioni sarà discussa congiuntamente all'altra.

Così rimane stabilito.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato la discussione nella seduta del 21 maggio scorso e ha successivamente proceduto all'audizione informale dei competenti assessori della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto (29 maggio), dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle organizzazioni professionali e cooperative agricole (5 giugno), nonché dei rappresentanti di associazioni ambientaliste (11 giugno).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che è sua intenzione procedere ad una riformulazione della risoluzione n. 7-00010, di cui è cofirmatario insieme con la collega Faenzi, al fine di recepire alcune sollecitazioni e proposte formulate dai soggetti ascoltati. Ritenendo doveroso dare seguito ai contributi acquisiti nel corso delle audizioni, chiede che il seguito dei lavori tenga conto di tale esigenza, chiedendo in tal senso anche la disponibilità del Governo.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE dichiara la disponibilità del Governo nel senso richiesto.

Massimiliano BERNINI (M5S) presenta una riformulazione della sua risoluzione, segnalando che le modifiche introdotte riguardano il quinto impegno (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 10.

Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni.

C. 367 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha svolto la relazione introduttiva, in sostituzione del relatore Catanoso.

Francesco Detto Basilio Catanoso CATTANOSO GENOESE (PdL), *relatore*, non intende aggiungere ulteriori considerazioni di merito, ma ritiene opportuno che la Commissione si pronunci in merito al prosieguo dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, se non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di esame preliminare, si potrebbe procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 4 giugno scorso, la relatrice Terrosi ha svolto la relazione introduttiva ed è stato avviato il dibattito di carattere generale.

Fa quindi presente che, se non vi sono ulteriori richieste di intervento, si potrebbe procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 4 giugno scorso, il relatore Fiorio ha svolto la relazione introduttiva ed è stato avviato il dibattito di carattere generale.

Fa quindi presente che, se non vi sono ulteriori richieste di intervento, si potrebbe procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Laura VENITTELLI (PD) fa presente di non aver potuto registrare la sua presenza alla seduta tramite l'apposito sistema elettronico di rilevazione delle presenze.

Luca SANI, *presidente*, ne prende atto. Si riserva quindi la nomina dei componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.

C. 475 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 4 giugno scorso, la relatrice Antezza ha svolto la relazione introduttiva ed è stato avviato il dibattito di carattere generale.

Fa quindi presente che, se non vi sono ulteriori richieste di intervento, si potrebbe procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo.

Massimiliano BERNINI (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge sulla materia.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato

sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione del settore ippico.
C. 753 Faenzi.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 4 giugno scorso, il relatore Russo ha svolto la relazione introduttiva.

Fa quindi presente che, se non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di esame preliminare, si potrebbe procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) avverte di aver presentato sulla materia in esame la proposta di legge C. 1061, ancora non assegnata.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 4 giugno scorso, il relatore Carra ha svolto la relazione introduttiva ed è stato avviato il dibattito di carattere generale.

Fa quindi presente che, se non vi sono ulteriori richieste di intervento, si potrebbe procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.30.

ALLEGATO

7-00010 Faenzi e Oliverio e 7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvaticita.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE BERNINI 7-00024**

La XIII Commissione,

premesso che:

la protezione della fauna e dell'ambiente, nel nostro Paese, è stata carente e lacunosa e la stessa Unione europea, attraverso comunicazioni istituzionali e, nei casi più gravi, procedure di infrazione, ha invitato il nostro Paese al rispetto delle direttive in materia;

il tema dei danni all'agricoltura e agli allevamenti richiede, quindi, risposte razionali e efficaci per garantire la sicurezza delle attività economiche. A questo proposito elemento fondamentale deve essere la garanzia di rapido risarcimento di coloro che sono danneggiati, evitando le lungaggini burocratiche che possono rappresentare un aggravamento del danno riportato;

di recente è stato presentato alla Conferenza Stato-regioni, dalle regioni stesse, un documento in cui è emerso come queste ultime ritengano animali da ripopolamento venatorio, come fagiani e lepri, causa di danni provocati alle attività agricole;

per quanto riguarda in particolare la specie lupo, secondo il documento della Conferenza delle regioni e delle province, i danni rifusi nel periodo 2005-2009 per i capi predati ammontano allo 0,13 per cento dei danni registrati nel comparto zootecnico e in detta percentuale non è specificato se i capi predati sono tutti ascrivibili a predazione da lupo oppure anche ad altri animali (cane, volpe, e altri) e che quindi non esiste una

disponibilità di dati puntuale e approfondita non solo sui danni arrecati da canidi, ma più in generale sui danni arrecati dalla fauna selvatica;

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), attraverso l'elaborazione di specifiche ricerche, ha rilevato che nel nostro Paese i lupi, dopo aver rischiato l'estinzione, si sono riadattati a sopravvivere in raggruppamenti, localizzabili in alcune aree isolate dell'Appennino centrale e meridionale, riapparendo successivamente in vaste zone lungo l'intera dorsale appenninica e sulle Alpi marittime, interessando anche aree con grande vocazione rurale e da attività zootecniche;

i dati su tale fenomeno, archiviati presso gli enti competenti, sono piuttosto lacunosi, tanto è vero che l'ISPRA in occasione della stesura della « banca dati ungulati » ha interrogato i vari enti su diversi aspetti legati ai danni (specie/colture/cifre erogate/area), ricevendo come risposta nella maggior parte dei casi solo la cifra complessivamente erogata per specie;

sono necessari, quindi, ulteriori approfondimenti ad opera dell'ISPRA, unico organismo nazionale riconosciuto dalla legge quadro;

nell'ambito delle dannose politiche venatorie di ripopolamento da parte degli enti locali e ATC, è da registrare quella che dura da tempo dei cinghiali non autoctoni ma di importazione, che vengono accusati oggi di eccessiva riproduzione e di impatto negativo sulle attività agricole;

si ignora spesso che efficaci funzioni di controllo naturale risultano essere esercitate dai predatori e dai lupi in particolare, che nel nostro Paese rappresentano una esigua popolazione – valutata in 600 – 800 esemplari su tutto il territorio nazionale – ma che paradossalmente vengono accusati di causare danni alle attività economiche contro ogni ragionevolezza ed evidenza;

di tali danni vengono altresì accusati i cani « inselvaticiti » e « ibridi », ovvero cani in stato di abbandono su cui la normativa di riferimento – legge n. 281 del 1991 (legge per la prevenzione del randagismo) – già adotta una serie di misure estremamente chiare e concrete;

sarebbe opportuno che le politiche locali incentivassero, quindi, l'applicazione della legge n. 281 del 1991, limitando il randagismo e l'abbandono dei cani padronali, e quindi i danni commessi dai cosiddetti « ibridi » e dai cani rinselvaticiti;

esiste l'oggettiva difficoltà degli enti preposti alla verifica dell'indennizzo del danno, che varia da regione a regione; ad esempio, in alcune regioni (Emilia Romagna, Marche, Toscana) la provincia ha la competenza nelle aree dove vige il divieto di caccia, gli ATC nei territori di loro competenza; in altri casi (Lombardia) la provincia verifica il danno e paga per il 90 per cento mentre il resto viene pagato dall'ATC/CA; in altri casi ancora (Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia) la competenza è per intero della provincia. Nelle aree protette nazionali i danni sono indennizzati dagli enti gestori;

le misure da adottare in relazione a specifiche esigenze devono essere valutate successivamente all'analisi dei dati raccolti anche al fine di valutare la migliore soluzione tecnica possibile, che coniughi l'esigenza dettata dalle direttive europee della salvaguardia delle specie selvatiche e l'esigenza degli agricoltori di poter condurre la propria attività senza significative perdite economiche;

il fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche in molti casi denunciati dagli agricoltori sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto,

impegna il Governo:

ad avviare un'approfondita ricerca sulla distribuzione del lupo su tutto il territorio nazionale al fine di creare una banca dati puntuale sui danni arrecati da questa specie nel comparto zootecnico attraverso un unico protocollo di ricerca, messo a punto e coordinato dall'ISPRA;

a valutare la possibilità di attivare con urgenza, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un piano di indennizzo nazionale per gli agricoltori danneggiati previa verifica dei danni realmente provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica;

ad assumere iniziative, se del caso normative, per far sì che le regioni stesse effettuino un monitoraggio annuale sulle misure adottate da parte dei singoli operatori economici allo scopo di evitare il danno ricorrendo a misure di prevenzione, anche di facile e razionale attuazione;

ad incentivare l'applicazione di metodi ecologici per ridurre i danni, quali vigilanza del bestiame, reti, dissuasori e bande che limitino la velocità dei veicoli in strada dove l'attraversamento della fauna selvatica è un rischio reale;

ad incentivare programmi di management ambientale e decise azioni preventive, a partire dalla completa cessazione di qualsiasi attività di ripopolamento a scopo venatorio sul territorio e dall'adozione cogente dei piani di gestione già messi a punto dall'ISPRA (ad esempio il piano d'azione per la conservazione del lupo) e riportanti l'analisi dei danni, le misure di prevenzione, la regolamentazione del pascolo ed il risarcimento dei danni;

a promuovere, nelle opportune sedi comunitarie, strategie preventive ed iniziative di analisi e di ricerca anche congiuntamente alle autorità regionali e alle associazioni interessate, per assicurare la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche nel rispetto delle esigenze di tutela delle specie animali ed al fine di migliorare il loro stato di conservazione;

alla piena attuazione della legge n. 157 del 1992 – Norme per la prote-

zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – in particolare modo con riferimento all'articolo 19 sulla gestione faunistica per quanto riguarda l'attuazione dei metodi ecologici che vengono di consuetudine del tutto ignorati.

(7-00024) « Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Gallinella, Zaccagnini, Parentela, Terzoni, Benedetti ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	119
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), nella quale ha inteso riassumere le istanze emerse nel corso del dibattito svoltosi in XIV Commissione.

Informa quindi i colleghi che nella mattinata odierna le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente, assegnatarie del provvedimento per il merito, hanno approvato un parere che, sebbene intervenga in maniera analitica sulle questioni di loro diretta competenza, affronta i medesimi temi e va nella stessa direzione del documento testé presentato, con una sostanziale coerenza di approccio.

Specifica infine, con riferimento alla osservazione di cui alla lettera *a*), che un analogo rilievo è stato avanzato dalle Commissioni di merito. Il Governo ha tuttavia manifestato alcuni dubbi sulla possibilità, tenuto conto delle norme recate dal codice ambientale, di prevedere una riduzione

delle sanzioni; ciò ha indotto le Commissioni II e VIII a formulare una osservazione anziché una condizione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) osserva come, al di là della forma adottata – osservazione o condizione – si deve presumere che la possibilità di una applicazione delle sanzioni in misura ridotta sia stata già decisa dal Governo in senso negativo e che il testo non sarà dunque modificato sul punto. Si tratta di una questione sulla quale si concentrano molte delle preoccupazioni delle categorie produttive coinvolte, soprattutto di quelle imprese che operano nei territori che scontano la concorrenza di regimi sanzionatori meno severi vigenti in paesi europei confinanti.

Per questi motivi, sebbene valuti favorevolmente i principi ispiratori del provvedimento in esame, preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Stefano VIGNAROLI (M5S), prende atto delle valutazioni del collega Allì e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Ricorda che lo schema di decreto in esame interviene in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della Legge comunitaria per l'anno 2010, e che l'articolo 29 del Regolamento n. 1005 del 2009 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie all'applicazione delle sanzioni e che tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Sottolinea infine la condivisione della prima condizione formulata, che prevede un esplicito richiamo al ruolo delle Regioni, delle ARPA e dell'ISPRA, e sottolinea l'importanza, ai fini della tutela dell'ambiente, che i controlli siano effettivamente svolti e le sanzioni comminate; sotto tale profilo giudica positiva la proposta di destinare parte del ricavato delle sanzioni al finanziamento e al sostegno degli enti preposti alle attività di controllo.

Antonino MOSCATT (PD) condivide le modalità dell'istruttoria svolta sul provve-

dimento e i contenuti del parere predisposto dal relatore, che corrispondono alle questioni emerse nel corso del dibattito e che tengono opportunamente conto dei regimi sanzionatori vigenti in altri Stati europei. Giudica di particolare importanza l'aver dato adeguato rilievo alle esigenze delle categorie produttive coinvolte e ritiene che il Governo saprà tenere opportunamente conto di tali istanze. Esprime quindi apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera *b*), laddove si auspica l'adozione di un testo unico della normativa sanzionatoria in materia ambientale, e per la condizione di cui al numero 2), che invita il Governo a specificare alcune disposizioni. Si tratta di interventi che non potranno che favorire tutte le imprese sane che debbono e vogliono adeguarsi alla normativa europea e che potranno in tal modo farlo in un quadro normativo più coerente e definito.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) valuta positivamente la proposta di parere del relatore, anche alla luce delle posizioni espresse dalle categorie produttive consultate. Richiama in particolare l'attenzione dei colleghi sul ruolo normativo che compete alle Regioni in materia ambientale e sulla attenzione che occorre prestare alla situazione delle piccole e medie imprese che, ove siano sottoposte a una regolamentazione difficile da adempiere, divengono maggiormente esposte ad irregolarità ed infrazioni.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Prataviera precisa che il Governo non ha escluso la possibilità di un'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, ma ha unicamente manifestato alcune perplessità in ordine alla possibile incoerenza di una simile previsione con disposizioni già contenute nel Testo unico sull'ambiente. Tale incertezza ha quindi suggerito di adottare una formulazione più sfumata nel parere all'esame delle Commissioni di merito, ma

ritiene che il Governo saprà senz'altro individuare le modalità tecniche per conciliare l'esigenza qui in discussione con la normativa vigente.

Conferma l'attenzione dedicata alle piccole e medie imprese, che sono infatti richiamate nell'ultimo capoverso delle premesse del parere; osserva come le categorie produttive consultate abbiano tutte insistito sulla necessità generale di avere

un quadro normativo chiaro e coordinato, al di là delle dimensioni delle imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (Atto n. 6).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Atto n. 6);

considerata l'importanza di adeguarsi tempestivamente alla normativa europea in materia di tutela ambientale;

ritenuta in particolare prioritaria l'esigenza di adottare ogni misura utile in materia di controllo delle apparecchiature e impianti che utilizzano sostanze suscettibili di ridurre lo strato di ozono, anche a tal fine prevedendo un apposito registro telematico nazionale degli impianti medesimi;

evidenziato tuttavia che le disposizioni recate dallo schema di decreto avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011, e che l'Italia provvede con notevole ritardo, anche in questa occasione, al recepimento della normativa dell'Unione;

ricordato che su un totale di 103 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, 31 si riferiscono alla materia ambientale, e che tale situazione può essere in parte ricondotta alla complessità e frammentarietà della normativa in materia ambientale e dei conseguenti oneri a carico delle imprese;

richiamati i contenuti dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 234 del 2012, che prevede che gli atti di rece-

pimento della normativa dell'Unione europea non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa medesima (*gold plating*);

visto l'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 prevede che le sanzioni adottate dagli Stati membri siano efficaci, proporzionate e dissuasive;

considerato che gli apparati sanzionatori adottati in altri Paesi dell'Unione europea in applicazione del medesimo Regolamento recano una modulazione delle sanzioni sulla base della gravità delle fattispecie e prevedono la possibilità di applicare sanzioni in misura ridotta;

rilevato come lo schema di decreto in esame preveda invece sanzioni che appaiono onerose e sproporzionate, sia con riferimento agli apparati sanzionatori adottati in altri Paesi dell'Unione europea, sia con riferimento al sistema di sanzioni previsto in Italia in settori affini, quale ad esempio la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento 689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (di cui al decreto legislativo n. 200 del 2011);

osservato altresì che lo schema di decreto affida le attività di vigilanza e di accertamento sulla violazione degli obblighi previsti al solo Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia delle dogane, senza alcun riferimento alle Regioni, alle Agenzie regionali per la protezione dell'Am-

biente – ARPA, né all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;

evidenziato che il testo del provvedimento presenta alcuni profili di ambiguità, con particolare riferimento: alla figura del responsabile del recupero delle sostanze (articolo 13, comma 1), alla figura del responsabile del registro (articolo 14, comma 2), ai requisiti minimi professionali (articolo 14, comma 3) e alle misure precauzionali da adottare (articolo 14, commi 4 e 5), categorie e fattispecie che non appaiono adeguatamente definite, pur a fronte di sanzioni assai elevate;

preso atto delle osservazioni formulate sul provvedimento da Confindustria, Unioncamere e R.ETE Imprese Italia, che richiamano i profili di criticità testé evidenziati;

ritenuto pertanto che il sistema sanzionatorio recato dal provvedimento rischia di penalizzare le imprese del settore, con particolare riguardo a quelle di medie e piccole dimensioni, incidendo sulla loro competitività sia a livello europeo che a livello nazionale, e determinando uno svantaggio competitivo tra imprese virtuose e imprese inadempienti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo a richiamare esplicitamente nel testo del provvedimento il ruolo delle Regioni, delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente – ARPA e dell'ISPRA nelle attività di vigilanza e di accertamento sulle violazioni;

2) provveda il Governo a specificare le categorie e fattispecie – quali quelle del responsabile del recupero delle sostanze (articolo 13, comma 1), del responsabile del registro (articolo 14, comma 2), dei requisiti minimi professionali (articolo 14, comma 3) e delle misure precauzionali da adottare (articolo 14, commi 4 e 5) – che non appaiono adeguatamente definite;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni che tenga conto della gravità delle fattispecie e che preveda la possibilità di applicare sanzioni in misura ridotta; ciò al fine di evitare che il sistema sanzionatorio risulti per le imprese italiane più oneroso rispetto ai concorrenti a livello europeo;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di una razionalizzazione e omogeneizzazione, anche attraverso l'adozione di un testo unico, della normativa sanzionatoria in materia ambientale, affinché fattispecie analoghe non siano sanzionate diversamente.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Esame C. 1139 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Esame Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa. (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	6
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Napoli (procedimento n. 21202/10/21 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Sui lavori della Giunta	15
AVVERTENZA	15

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche per la coesione territoriale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	30
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	31
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	45

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139 di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013 recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia e di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	46
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	54

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	52
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Emendamenti. C. 482-887-1001/A	52
---	----

AVVERTENZA	52
------------------	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	60
--	----

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
---	----

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne. Audizione del Prefetto Francesco Cirillo, Vice direttore generale della pubblica sicurezza e Direttore centrale della polizia criminale (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	62
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

AVVERTENZA	63
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 482 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
---	----

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
--	----

DL 61/2013: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	71
--	----

VI Finanze**AUDIZIONI:**

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'editoria e all'attuazione del programma, Giovanni Legnini, su questioni inerenti il settore dell'editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	75
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	78
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	79
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	76
--	----

AVVERTENZA	77
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Assoport, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	80
---	----

Audizione di rappresentanti di Fercargo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	80
---	----

Audizione di rappresentanti di Assoferr, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	81
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00305 Catalano e Nicola Bianchi: Procedura di infrazione promossa dall'Unione europea per il presunto aiuto di Stato concesso alla società SEA Handling SpA	81
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
--	----

5-00306 Tullo, Terrosi e Dallai: Ridimensionamento dei collegamenti ferroviari al servizio della città di Orvieto	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-00307 Bruno: Comportamenti aziendali del vettore Ryanair e conseguente rischio per la sicurezza del volo	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-00308 Biasotti e Cicu: Potenziamento delle infrastrutture sarde, con particolare riguardo alle « autostrade del mare », e l'inserimento della regione Sardegna all'interno delle reti transeuropee di trasporto	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-00309 Oliaro: Necessità di introdurre un meccanismo stabile di flessibilità impositiva a favore delle Autorità portuali	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	94
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	97
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)</i>	99

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Doc. XXVII, n. 1	96
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00143 Bellanova: Visite d'ufficio per le assenze per malattia dei lavoratori del settore privato	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	108
5-00153 Rondini: Chiusura della sede INPS di Melegnano	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	110
Sull'ordine dei lavori	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	103
--	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le pari opportunità, sport e politiche giovanili, Josefa Idem (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	111
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2013 111

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00010 Faenzi e Oliverio: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.

7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 112

ALLEGATO (*Nuova formulazione della risoluzione Bernini 7-00024*) 116

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni. C. 367 Oliverio (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 113

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 114

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 114

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 475 Oliverio (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 114

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 115

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 119

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 119

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 122

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,40



17SMC0000360